

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/ 2001

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle società controllate da a.i.gen. S.r.l.		
Approvazione	Organo amministrativo	Data: 11.12.2024	<i>Prima edizione</i>
Revisioni			

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

INDICE GENERALE

SEZIONI	
Presentazione di a.i.gen. S.r.l. e delle società controllate (il Gruppo)	
A) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte generale	
B-a) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte speciale - Reati contro la P.A.	
B-b) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte speciale - Reati sicurezza igiene lavoro	
B-c) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte speciale - Reati societari	
B-d) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte speciale - Ricettazione riciclaggio	
B-e) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte speciale - Reati tributari	
B-f) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte speciale - Impiego cittadini irregolari	
B-g) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte speciale - Delitti intermediazione illecita sfruttamento lavoro personalità	
B-h) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte speciale - Criminalità organizzata	
B-i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte speciale - Delitti informatici trattamento dati e cybersicurezza	
C-1) Procedura in tema di approvvigionamento di beni e servizi	
C-2) Procedura in tema di gestione della rete informatica	
C-3) Procedura in tema di comunicazioni	
C-4) Procedura in tema di salute e sicurezza dei lavoratori	
C-5) Procedura in tema di reclutamento e gestione delle risorse umane	
C-6) Procedura in tema di amministrazione e controllo	
C-7) Procedura in tema di deleghe e procure	
C-8) Procedura in tema di attività finanziaria	
C-9) Procedura in tema di partecipazione a gare	
D-1) Whistleblowing: Informativa sul trattamento dei dati	
D-2) Whistleblowing: Procedura canale interno	
D-3) Whistleblowing: Procedura istruttoria	
E) Job Roles in uso presso le società del Gruppo	
F) Organigramma/Funzionigramma di ciascuna società del Gruppo	
G) Codice Etico	

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

PARTE GENERALE

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

1. PRESENTAZIONE DI A.I.GEN. S.r.l. (la Capogruppo) E DELLE SUE CONTROLLATE (collettivamente, insieme alla Capogruppo, il Gruppo)

1.1. Società del Gruppo. Dati societari.

Il gruppo di società capeggiato da a.i.gen S.r.l. è costituito, alla data di edizione/aggiornamento del presente documento, dalle seguenti società, tutte interamente possedute dalla Capogruppo:

a.i.gen S.r.l.
 BID Company S.r.l.
 Hic Mobile S.r.l.
 Kettydo+ S.r.l.
 Urbistat S.r.l.
 Youthquake S.r.l.

Per le informazioni societarie di ciascuna Società del Gruppo, si rimanda alle visure camerali allegate.

1.2. Le aziende.

Il Gruppo è costituito da società le cui attività possono essere tra loro sinergiche. Tutte le società, all'infuori della Capogruppo – che svolge esclusivamente funzioni di holding, coordinamento, accentrimento di processi aziendali per il loro efficientamento e per ottimizzazione di costi, gestione attività sinergiche – sono preesistenti rispetto alla costituzione della Capogruppo stessa e vantano una propria storia aziendale ben definita. In breve, per questo poi rimandandosi agli oggetti sociali richiamati nelle visure allegate, si consideri che le stesse operano nei seguenti settori: BID Company, data analytics e progetti e consulenza in ambiti IT; Hic Mobile, digitale e mobile advertising; Kettydo+, comunicazione e engagement strategy; Urbistat, studi di marketing; Youthquake, data-driven comunicazione e creatività. Sono società che, per definizione, pongono sul mercato servizi e non prodotti, all'infuori dei software che, in ogni caso, vengono sempre concessi in licenza o sublicenza d'uso.

Ciascun'azienda è organizzata sulla falsariga di quanto qui di seguito descritto.

Organo amministrativo: dirige l'azienda ed attua le strategie.

Operazioni: le figure che operano in questo settore si occupano di condurre lo svolgimento dell'attività d'affari propria dell'azienda (il c.d. business aziendale)

Risorse umane: le figure che operano in questo settore si occupano della gestione del personale.

Commerciale: le figure che operano in questo settore si occupano della commercializzazione dei servizi.

Le prestazioni in favore dei clienti sono rese, da ciascuna azienda, presso le sedi aziendali, presso quelle dei clienti, su sistemi informatici dei clienti e propri delle aziende.

Il lavoro è prestato presso i locali aziendali, in trasferta, presso i clienti, così come anche in modalità lavoro smart/agile.

La Capogruppo dispone di un comitato operativo che determina le strategie di gruppo e sinergiche in ambito operazioni, vendite e ricavi, gestione del personale, gestione finanziaria.

Ciascuna società ha la propria autonomia organizzativa ed operativa e, al contempo, segue le politiche di gruppo. La sostanziale similarità delle organizzazioni aziendali e dei business delle singole aziende, oltre che il rapporto

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

sinergico tra le medesime, consente di predisporre un Modello unico, che poi potrà essere applicato da ciascuna Società con le eventuali, identificande, declinazioni operative specifiche.

2. INTRODUZIONE.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato realizzato in attuazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito il “Decreto 231”), che istituisce, in accordo con alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa degli enti per reati tassativamente elencati nel Decreto 231 e commessi nel loro interesse o vantaggio da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi, ovvero
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231 coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Le sanzioni pecuniarie in quote vengono invece calcolate come di seguito descritto. La quota è una singola parte dell'ammontare della sanzione pecuniaria il cui numero è non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. Le quote vengono stabilite dall'organo giurisdizionale. Nella prima fase, questo stabilisce il numero delle quote, valutando la gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari) e le eventuali condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) attuate dopo la commissione del reato. Nella seconda fase, l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica. La somma finale della sanzione irrogata è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

2.1 DESTINATARI DELLA PARTE GENERALE

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231, e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- l'organo amministrativo e i dirigenti e/o responsabili di funzioni aziendali di ciascuna delle società del Gruppo a diretto riporto verso l'organo amministrativo (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti di ciascuna delle società del Gruppo (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

Inoltre, in forza di apposite clausole contrattuali, e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono altresì essere considerati quali Destinatari i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino con una o più società del Gruppo;

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- i fornitori e i *partner* (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) che operano in maniera rilevante e/o continuativa con una o più società del Gruppo.

3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1. Il Regime di responsabilità amministrativa

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 231, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del reato. Pertanto, la responsabilità amministrativa delle società del Gruppo si applica per le categorie di reati espressamente contemplate nel Decreto 231 (e in altre disposizioni di legge) e può configurarsi anche in relazione a reati commessi all'estero (come statuito dall'art. 4 del Decreto 231) purché per tali reati non proceda lo stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. È altresì sanzionata la commissione dei delitti di cui al Decreto 231 nelle forme del tentativo. Il tentativo presuppone che siano stati attuati atti idonei, e diretti in modo non equivocabile, a commettere il delitto e l'azione non si compia o l'evento non si verifichi (art. 56 c.p.).

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come predisposto, contempla tutte le fattispecie di reato e le altre novità legislative introdotte nel Decreto 231 e ad oggi vigenti, come da elenco di leggi e c.d. reati presupposto che segue, ritenute rilevanti per una o più delle società del Gruppo.

Si riporta di seguito apposito elenco dei reati presupposto, con la norma di riferimento.

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ARTICOLI 24 E 25 DEL DECRETO 231

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) se commessa in danno dello stato o di altro ente pubblico;
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.) se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
- Frode in agricoltura (art. 2 L. 898 del 23 dicembre 1986)

A seguito della commissione (o del tentativo di commissione) dei predetti illeciti, le sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, sono le seguenti:

- (a) sanzione pecuniaria sino a 500 quote (da 200 a 600 quote se il profitto conseguito è di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità);
- (b) sanzioni interdittive:
 - divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
- Concussione (art. 317 c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

A seguito della commissione (o del tentativo di commissione) dei predetti illeciti, le sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, sono le seguenti:

- (a) sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- (b) sanzioni interdittive per la durata (i) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera a), (ii) non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti subordinati (art. 5, comma 1, lettera b):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

- Corruzione e, in particolare:
 - o corruzione per l'esercizio della funzione sia nella forma di corruzione attiva che passiva (rispettivamente art. 318 c.p. e art. 321 c.p.), nonché di istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.);
 - o corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - o corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.);
 - o induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - o corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - o nonché le forme di corruzione aggravata.
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (ivi incluse le pene per il corruttore) (art. 318 c.p. e 321 c.p.) e di istigazione alla corruzione non accolta (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a 200 quote. Non sono, invece, previste sanzioni interdittive.

Per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione semplice in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) incluse le pene per il corruttore (art. 321 c.p.) e per l'istigazione alla corruzione non accolta (art. 322, commi 2 e 4, c.p.) le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 600 quote;
- (b) sanzioni interdittive per la durata (i) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera a), (ii) non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti subordinati (art. 5, comma 1, lettera b):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata dal conseguimento di un profitto di rilevante entità (art. 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (incluse le pene per il corruttore) (art. 319-ter, comma 2, c.p. e 321 c.p.), le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 300 fino a 800 quote;
- (b) sanzioni interdittive per la durata (i) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera a), (ii) non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti subordinati (art. 5, comma 1, lettera b):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tuttavia, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Nel caso in cui il delitto sia commesso dalle persone indicate dall'art. 320 c.p. (vale a dire da persona incaricata di pubblico servizio), ovvero dalle persone indicate dall'art. 322-bis c.p. (quali i membri degli organi delle Comunità europee e i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), si applicano all'ente soltanto le sanzioni pecuniarie.

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Per il reato di traffico di influenze illecite è prevista la sola applicazione della sanzione pecuniaria sino a 200 quote.

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione (art. 289-bis c.p.)
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - ARTICOLO 24-BIS DEL DECRETO 231

- falsità nei documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.). In proposito, vi rientrano quindi alcune delle falsità di cui al Capo III, Libro II, c.p. se inerenti ad un documento informatico,

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

pubblico o privato (per documento si intende qualunque supporto informatico contenente dati od informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria). L'art. 491-*bis* c.p. estende le norme in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità in documenti informatici;

- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies*);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies*, c.p.);
- sicurezza cibernetica ex art. 1, comma 11 e comma 11-bis del D.L. 105/2019 (convertito con L.133/2019).

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione dei predetti illeciti o del tentativo di commissione:

- (a) sanzione pecuniaria: per taluni delitti, da 100 a 500 quote per altri sino a 300 quote o 400 quote;
- (b) sanzioni interdittive, a seconda dei diversi casi:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare i beni o servizi.

In particolare, per il reato di cui all'art. 1, comma 11 e comma 11-bis del D.L. 105/2019 si applica la sola sanzione pecuniaria di 400 quote.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - ARTICOLO 24-*TER* DEL DECRETO 231

- associazione per delinquere (art. 416 commi 1-5 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone od acquisto ed alienazione di schiavi, oppure di traffico di organi prelevati da persona vivente di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p. oppure in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.). Si segnala che il reato di "traffico di organi prelevati da persona vivente" (art. 601-*bis* c.p.), introdotto dall'art. 1 comma 1 della L. 236 del 2016 rientra nel novero dei reati presupposto limitatamente alle ipotesi di reato scopo ex art. 416, comma 6 c.p. (punendo quindi l'associazione a delinquere con lo scopo di traffico d'organi ed escludendone la mera punibilità come avviene nel caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 601, 602 e 603-*bis* c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis*, c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990);

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo. della Legge n. 110 del 18 aprile 1975, (delitti richiamati dall'art. 407 comma 21, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto 231, a seguito della commissione dei predetti illeciti o del tentativo di commissione:

- (a) sanzione pecuniaria: variabile da 400 a 1000 quote oppure da 300 a 800 a seconda dell'illecito;
- (b) sanzioni interdittive (per la durata non inferiore ad un anno) variabili a seconda del reato:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Può essere altresì applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (ex art. 16 comma 3 del Decreto 231) qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati.

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - ARTICOLO 25-BIS DEL DECRETO 231

- falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, delle monete falsificate (art. 453 c.p.) alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Ai predetti illeciti, possono applicarsi sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, non superiori ad un anno, in base alla specifica fattispecie dell'illecito commesso. Le sanzioni interdittive non si applicano per i reati di cui agli artt. 457 e 464 c.p.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - ARTICOLO 25-BIS.1 DEL DECRETO 231

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Ai predetti illeciti, possono applicarsi sanzioni pecuniarie fino a 800 quote e, per alcune fattispecie di reato, le sanzioni interdittive previste dall'art.9, co. 2 del Decreto 231.

REATI SOCIETARI - ARTICOLO 25- TER DEL DECRETO 231

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), così come modificato dalla Legge 69 del 2015;
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), articolo così inserito dall'art. 10, comma 1, della Legge 69 del 2015;
- non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.), articolo così inserito dalla Legge 69 del 2015;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), così come modificato dalla Legge 69 del 2015;
- impedito controllo (art. 2625, 2 comma, c.c., nel testo vigente a seguito delle modificazioni introdotte dal D. Lgs. n. 39 del 2010);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2, c.c.).

Ai summenzionati illeciti si applicano sanzioni pecuniarie (da 200 sino a 1000 quote a seconda della fattispecie di reato (aumentabili sino a un terzo nel caso in cui si consegua un profitto di rilevante entità); per ciascuna fattispecie sono previste diverse soglie di sanzioni pecuniarie.

- corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis co. 1 c.c.).

Ai reati di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., si applica la sanzione da 400 a 600 quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis c.c., da 200 a 400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto 231.

- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 | D. Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023).

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - ARTICOLO 25- QUATER DEL DECRETO 231

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, nonché i delitti commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 e ratificata in Italia dalla Legge n. 7 del 2003.

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- sanzione pecuniaria da 200 fino a 700 quote (per i delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni) oppure da 400 a 1000 quote (per i delitti puniti con la pena di reclusione non inferiore a 10 anni oppure con l'ergastolo);
- sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno:

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (ex art. 16 comma 3 del Decreto 231),

DELITTI CONTRO LA PERSONA - ARTICOLO 25-QUATER.1. DEL DECRETO 231

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Per il predetto illecito, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria da 300 fino a 700 quote;
- (b) sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati dall'art. 583-*bis* c.p.);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - ARTICOLO 25-QUINQUIES DEL DECRETO 231

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis co. 1, c.p.);
- atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis comma 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter co. 1, 2, 3 e 4, c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis* c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) articolo introdotto nel catalogo dei reati presupposto dalla L. n. 199 del 2016 in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- tortura (art. 609-undecies c.p.);
- istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 609-undecies c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- (a) sanzione pecuniaria da 200 fino a 1000 quote (le fasce di sanzioni sono diverse a seconda della fattispecie delittuosa);
- (b) ad alcuni dei predetti illeciti, possono applicarsi le seguenti sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno, in base alla specifica fattispecie dell'illecito commesso:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (ex art. 16 comma 3 del Decreto 231),

REATI DI ABUSO DI MERCATO - ARTICOLO 25-SEXIES DEL DECRETO 231

- abuso di informazione privilegiata (art. 184 D. Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dal D.Lgs. 107/2018);
- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dal D.Lgs. 107/2018);
- abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* D. Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dal D.Lgs. 107/2018);
- manipolazione del mercato (art. 187-*ter* D. Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dal D.Lgs. 107/2018);
- sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (art. 18-*ter*.1 D. Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dal D.Lgs. 107/2018);
- responsabilità dell'ente (art. 187-*quinquies* D. Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dal D.Lgs. 107/2018);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 REG. EU. N. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 REG. EU. N. 596/2014);

Ai predetti illeciti si applica la sanzione pecuniaria da 400 fino a 1000 quote (e, nel caso in cui il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto). Non sono previste sanzioni interdittive.

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - ARTICOLO 25-SEPTIES DEL DECRETO 231

- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesso con violazione delle disposizioni a tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; precisamente:
 - o omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - o lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- a) sanzione pecuniaria: 1000 quote (per l'omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge n. 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro); da 250 a 500 quote (per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro); sino a 250 quote (per le lesioni personali di cui all'art. 590, comma 3, c.p.);
- b) sanzioni interdittive (di durata diversa a seconda della fattispecie delittuosa):
 - a. interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva);

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
 - d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e. divieto di pubblicizzare beni e servizi
- c) sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente (art. 55 D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008)

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO - ARTICOLO 25-OCTIES DEL DECRETO 231

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote (ovvero da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni);
- (b) sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - ARTICOLO 25-NOVIES DEL DECRETO 231

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies*, nonché articolo 174-*ter* della Legge n. 633 del 1941 recante disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Sono applicabili sanzioni pecuniarie e, nei casi di condanna per tali illeciti, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 del Decreto 231 (per la durata non superiore ad un anno).

DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ARTICOLO 25-DECIES DEL DECRETO 231

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Per il suddetto illecito, si applica una sanzione pecuniaria sino a 500 quote. Non sono previste sanzioni interdittive.

REATI AMBIENTALI - ARTICOLO 25-UNDECIES DEL DECRETO 231

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (452-*octies* c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-*quaterdecies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- reati previsti dall'art. 137 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di scarichi di acque reflue industriali:
 - o inquinamento idrico;
 - o scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
 - o scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o altre autorità competenti;
 - o violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- reati previsti dall'art. 255 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata:
 - o abbandono di rifiuti;
- reati previsti dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata:
 - o raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
 - o attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- reati previsti dall'art. 257 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di bonifica dei siti:
 - o inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità ad un progetto approvato dalla autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti. La condotta di inquinamento di cui al comma 2 dell'art. 257 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose;
- reati previsti dall'art. 258 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari nonché i reati previsti dall'art. 260-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:
 - o predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (relativamente alle informazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto;
 - o predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso, per l'utilizzo nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dalla legge; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
 - o trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda rifiuti – area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti oppure uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati;
 - o trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda rifiuti – area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- reati previsti dall'art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di traffico illecito di rifiuti:
 - o spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento CEE n. 259/1993; oppure spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi;
 - o traffico illecito di rifiuti di cui agli artt. 256 e 258 del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* D. Lgs. n. 152/2006)

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- reati previsti dall'art. 452-quaterdecies c.p. in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex D. Lgs. 21 del 1° marzo 2018, che ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. n. 152 del 2006; il Decreto 231 prevede che il richiamo al citato art. 260 debba intendersi riferito al nuovo art. 452-quaterdecies c.p.):
 - o cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.
- reati previsti dall'art. 279 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in materia di superamento dei valori limite di emissione:
 - o violazione, nell'esercizio di uno smaltimento dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti nell'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e reati commessi in violazione delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui agli artt. 1 (comma 1), 2 (commi 1 e 2), 6 (comma 4) e 3-bis (comma 1) della Legge n. 150 del 1992;
- reati commessi in violazione dell'art. 3 della Legge n. 549 del 1993 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (l'art. 3 disciplina la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze lesive di cui alla tabella A della Legge 549/1993, richiamando le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94):
 - o violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono;
- reati in materia di inquinamento provocato dalle navi di cui all'art. 9 (commi 1 e 2) ed articolo 8 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 202 del 2007.

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono:

- (a) sanzione pecuniaria: le quote sono diverse a seconda della fattispecie delittuosa. Ad esempio, per i reati di cui all'art. 137 (commi 3, 5, primo periodo e 13) da 150 a 250 quote, mentre per i reati di cui all'art. 137 (commi 2, 5 secondo periodo e 11) da 200 a 300 quote, e così via;
- (b) sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di alcuni dei predetti reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'attività.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - ARTICOLO 25-DUODECIES DEL DECRETO 231

- Assunzione di lavoratori stranieri (cittadini di paesi terzi) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, nelle forme aggravate di cui all'art. 22, comma 12 e comma 12-bis, D. Lgs. n. 286 del 1998 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione).

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

Ai sensi dell'art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. n. 286 del 1998, i seguenti fatti costituiscono circostanze aggravanti:

- (a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- (b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- (c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis c.p. ossia l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Per il predetto illecito sono applicabili all'ente sanzioni pecuniarie da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

- Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 1, 3, 3-bis e 3-ter D. Lgs. 286/1998);
e
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998);
- Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art. 22, comma 12-*ter*, D. Lgs. 286/1998).

Per tali reati, le sanzioni applicabili saranno:

- (a) sanzione pecuniaria da 100 a 1000 quote a seconda dell'illecito commesso;
- (b) sanzioni interdittive per un tempo non inferiore ad un anno:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività (che può essere anche definitiva);
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

RAZZISMO E XENOFOBIA - ARTICOLO 25-*TERDECIES* DEL DECRETO 231

- Propaganda o istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa. (art. 604-*bis* c.p.).

Per i predetti illeciti, le sanzioni applicabili sono le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del predetto delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI - ARTICOLO 25-*QUATERDECIES* DEL DECRETO 231

- Frode in competizione sportiva (art. 1 della Legge 401 del 13 dicembre 1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge 401 del 13 dicembre 1989).

Per entrambi i reati, le sanzioni applicabili saranno:

- per i delitti, sanzioni pecuniarie fino a 500 quote;
- per le contravvenzioni, sanzioni pecuniarie fino a 260 quote.

Inoltre, per i delitti si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto 231 per una durata non inferiore a un anno.

REATI TRIBUTARI - ARTICOLO 25-*QUINQUIESDECIES* DEL DECRETO 231

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis* del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis* del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* del D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000);

Per i predetti reati, le sanzioni applicabili saranno:

- (a) sanzione pecuniaria sino a 400 o sino a 500 quote, a seconda dell'illecito commesso (aumentabile sino a un terzo se dalla commissione di tali delitti consegue un profitto di rilevante entità);
- (b) sanzioni interdittive:
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

DELITTI INERENTI AL CRIMINE ORGANIZZATO INTERNAZIONALE

Tale categoria di delitti non trova una collocazione specifica nel Decreto 231 e, pertanto, nessun articolo del Decreto 231 tratta dei delitti contro il crimine organizzato internazionale. Tuttavia, con la Legge n. 146 del 16 marzo 2006 di ratifica della Convenzione internazionale contro il crimine organizzato internazionale, è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti per i c.d. "reati transnazionali". Si tratta di illeciti nei quali sia coinvolto "un gruppo criminale organizzato", commessi in più di uno Stato, ovvero se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito è avvenuta in un altro Stato o ancora se commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più Stati o ancora se commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In particolare, si tratta dei seguenti illeciti:

- reati di tipo associativo e, più in particolare:
 - o associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - o associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - o associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43 1973 ossia il Testo Unico delle Leggi Doganali);
 - o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990);
- reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. n. 286 del 1998);
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Ai suddetti illeciti si applicano le disposizioni di cui al Decreto 231, ivi comprese le sanzioni che possono consistere in sanzioni pecuniarie (diverse a seconda della fattispecie delittuosa) e sanzioni interdittive (per alcune fattispecie, non è prevista l'applicazione di tale sanzione).

- Legge n. 9/2019 in materia di "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". Tale legge ha, tra l'altro,

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- previsto un inasprimento delle sanzioni penali di alcuni reati presupposto del Decreto 231,
 - inserito la procedibilità d'ufficio per i reati di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
 - inserito nel novero dei reati presupposto il reato di "Traffico di influenze illecite";
 - modificato gli articoli 13 e 25 del Decreto 231, prevedendo un inasprimento sanzionatorio in capo agli enti.
- Legge n. 39/2019 in materia di "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*". Tale legge ha, tra l'altro, ampliato il catalogo dei reati presupposto introducendo l'art. 25-quaterdecies rubricato "*reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati*".
 - Legge n. 133/2019 di conversione del D.L n.105 del 21 settembre 2019 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Tale legge ha, tra l'altro, modificato l'art. 24-bis del Decreto 231 inserendo al comma 3 il riferimento ai delitti di cui all'art. 1 comma 11 del D.L. 21 settembre 2019 n. 105.
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
 - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)
 - Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
 - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001)

CONTRABBANDO - ARTICOLO 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO 231

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 Testo unico n.43/1973);

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 Testo unico n.43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 Testo unico n.43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 Testo unico n.43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 Testo unico n.43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 Testo unico n.43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 Testo unico n.43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 Testo unico n.43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 Testo unico n.43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 Testo unico n.43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* Testo unico n.43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* Testo unico n.43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 Testo unico n.43/1973);
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 301 Testo unico n.43/1973);

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE- ARTICOLO 25-*SEPTIESDECIES* DEL DECRETO 231

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.);

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI - ARTICOLO 25-*DUODEVICIES* DEL DECRETO 231

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.);

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO - ARTICOLO 12 L. 9/2013

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444-*ter* c.p.);
- Contraffazione, alterazione, o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Il catalogo dei reati presupposto sopra richiamati è suscettibile di modifiche e integrazioni, sia attraverso modifiche dirette del Decreto 231, sia mediante l'approvazione di testi normativi che dispongano l'applicabilità - integrale o parziale - del Decreto 231 a fattispecie di reato ulteriori rispetto a quelle attualmente previste. Il Gruppo effettuerà un periodico monitoraggio delle possibili evoluzioni normative, al fine di promuovere i necessari aggiornamenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dei presidi di controllo adottati in relazione ai nuovi "rischi-reato", ovvero l'adozione di protocolli specifici per le aree di rischio-reato.

3.2. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli articoli 6 (soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente) e 7 (soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente) del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente, diversificate in funzione del soggetto che compie il reato.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto 231, per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto 231, l'ente non risponde se si dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, deputato alla vigilanza sul funzionamento ed osservanza dei modelli ed alla cura degli aggiornamenti.

L'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del modello richiede: (a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; (b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3.3 CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO

L'art. 6, comma 2, del Decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, stabilendo che il modello deve:

- individuare le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati previsti dal Decreto 231; si tratta di effettuare una c.d. "mappatura dei rischi"; ciò presuppone l'analisi del contesto aziendale necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività "a rischio reato", ma anche per

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

determinare le modalità secondo le quali possono verificare eventi pregiudizievoli ai fini di cui al Decreto 231;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; ciò presuppone la valutazione del sistema di controllo preventivo esistente all'interno dell'ente e della sua capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi individuati, nonché il suo eventuale adeguamento in modo da attuare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3.4 WHISTLEBLOWING

L'art. 6, comma 2-*bis*, del Decreto 231 (inserito dall'art.2, comma 1, della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 c.d. Legge sul Whistleblowing) prevede inoltre che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) (di seguito anche "*Whistleblower*" o "Segnalante"), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La materia del c.d. Whistleblowing è stata innovata, dal punto di vista normativo, dalla dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che attua la Direttiva UE 2019/1937 ed intende intensificare la tutela dei soggetti segnalanti c.d. whistleblowers che procedono ad una segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, pubblico o privato, col quale hanno relazione di lavoro.

I destinatari della normativa sono individuati dall' art. 3 del decreto legislativo citato, in particolare per quanto concerne il settore privato l'obbligo è esteso anche alle imprese che non abbiano adottato il modello di gestione dei rischi di cui al D.lgs. n. 231 del 2001, ma che versino in una delle seguenti ipotesi: abbiano impiegato nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; o che si occupino di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

La Capogruppo, per sé e per le società del Gruppo, ha inteso adottare metodi interni conformi alle previsioni della normativa in commento, dotandosi di strumenti aziendali (tramite partner esterni, verificati) atti a creare canali di comunicazione che sono a disposizione dei possibili segnalanti senza che questi ne debbano fare specifica richiesta. Le segnalazioni possono essere quindi effettuate mediante idonee misure tecniche e organizzative volte ad evitare che si verifichino rischi per i diritti e le libertà degli interessati e realizzate sotto la logica dei principi privacy e security by design. Il processo di trattamento che ne deriva ha superato positivamente la dovuta valutazione d’impatto.

Si rimanda alla procedura in allegato e si riportano le seguenti note generali, di interesse in questa sede.

- Sono attuate (art. 6 D. Lgs. 24/2023) misure di sicurezza per le comunicazioni interne che garantiscono la riservatezza del segnalante, eventualmente anche attraverso sistemi di crittografia.
- La gestione del canale di comunicazione è assegnata ad una funzione autonoma, esternalizzata.
- I dati personali trattati nel contesto delle segnalazioni e l'intero processo di segnalazione soggiacciono e sono conformi alle previsioni di legge (art. 13 D.Lgs 24/2023) ed i dati non utili alla segnalazione sono immediatamente cancellati e comunque trattati in linea con i principi di minimizzazione e finalità di cui all'art. 5 del GDPR.
- Il soggetto ricevente, espressione della società del Gruppo interessata, opera in qualità di titolare del trattamento e fornisce specifiche informazioni nel rispetto del principio di trasparenza e dell'art. 13 del GDPR ai segnalanti, nonché ad attuare, come anzidetto, specifiche misure di sicurezza per tutelare la riservatezza delle informazioni.
- In tema di data governance, riservatezza e corretta gestione del trattamento, i soggetti che partecipano al processo vengono nominati nel rispetto del combinato disposto di cui all'art. 29 e 32 del GDPR nonché dell'art. 2 quaterdecies del Codice privacy.
- Il segnalante ha sempre diritto di adire l’Autorità competente, l’ANAC, qualora la segnalazione interna effettuata non abbia avuto seguito. In tal caso, l’Autorità potrebbe dar seguito ad un’indagine circa la corretta gestione della segnalazione. La legge prevede uno specifico piano sanzionatorio con un massimo edittale di cinquanta mila euro nell’ipotesi in cui venga accertato che non siano stati istituiti canali idonei di segnalazione o qualora la segnalazione sia stata ostacolata o sia stata violata la riservatezza dei soggetti.
- Quanto alla data retention (art. 14 D. Lgs 24/2023), le segnalazioni, interne ed esterne, nonché la relativa documentazione, sono conservate nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, e in ogni caso, per un periodo non superiore a 5 anni, che decorre dalla data dell’esito finale della procedura di segnalazione. Le informazioni relative a ciascuna società sono conservate e trattate separatamente dalle altre.

3.5 SOGGETTI SOTTOPOSTI

Con specifico riferimento ai soggetti sottoposti all'altrui direzione, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 231, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto 231), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto 231, il modello deve prevedere, in base alla “natura ed alla dimensione dell'ente”, misure idonee atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. A tal fine, l'efficace attuazione del modello richiede:

- un’attività di verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

Con specifico riferimento alla tutela e salute nei luoghi di lavoro, prescrizioni sull'adozione del modello sono previste all'art. 30 del D. Lgs. n. 81 del 2008 in forza del quale i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati sulla base di alcuni sistemi di controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (linee guida UNI-INAIL del 2001 o *British Standard OHSAS 18001: 2007*) si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente della responsabilità da reato dell'ente. Il Decreto 231 prevede inoltre che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, quali – ad esempio – Confindustria o le altre associazioni di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231.

4. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

4.1. Motivazioni per l'adozione del Modello

La Capogruppo ha provveduto alla costruzione e all'adozione, presso ciascuna società del Gruppo, di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") che tenga conto delle specificità di ciascuna azienda, oltre che dell'ottica di Gruppo, per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività delle varie aziende, a tutela della posizione e immagine di ciascuna società e del Gruppo, delle aspettative dei soci, del lavoro dei dipendenti; ciò, nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consenta di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto 231 ma migliori la capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

La Capogruppo e ciascuna società sono infatti convinte che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti gli stakeholder, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione di reati.

4.2. Obiettivi e finalità del Modello

Scopo del Modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome della Capogruppo e delle società del Gruppo la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni disciplinari, ferma restando la responsabilità personale civile e penale.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto dell'aziende nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti, nonché nei confronti delle società stesse;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali le società intendono attenersi nell'esercizio dell'attività;
- consentire alle società, grazie ad un'azione di costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti in violazione del Modello.

4.3. Predisposizione del Modello

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

La costruzione del Modello ha comportato le seguenti attività:

- mappatura delle attività aziendali rilevanti, ossia di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto 231 e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei rischi potenziali per ciascuna attività aziendale rilevante, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- valutazione del sistema di controlli preventivi alla commissione di illeciti eventualmente adottati dalle società e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- a identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) e una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività dell'ente (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- a disegnare e implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto 231, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei processi aziendali e a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal Decreto 231, al fine di individuare le procedure riferibili alle esigenze del Modello, per poi raccoglierle e portarle a conoscenza dei Destinatari, mettendole a disposizione degli stessi attraverso gli archivi cloud aziendali.

Le procedure/regole di comportamento che costituiscono parte integrante del Modello sono integrate, ove e per quanto occorra, dalle altre linee guida organizzative, organigrammi, ordini di servizio, sistema di attribuzione di poteri e procure aziendali – in quanto funzionali al Modello – eventualmente in uso presso le società.

4.4. Struttura ed elementi costitutivi del sistema di controllo di cui fa parte il Modello

Il Modello costituisce un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l'attuazione e il controllo delle decisioni delle società in relazione ai rischi e reati da prevenire.

Il Modello si compone di:

“Parte Generale” del Modello, che rappresenta il documento descrittivo;

“Parte Speciale” del Modello, predisposta per le diverse tipologie di reato risultate a rischio per le società. Le parti speciali, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti;

Il complesso documentale si completa con:

- Codice Etico, che stabilisce i principi ai quali si ispirano la presenza sul mercato e le attività della Capogruppo e delle società del Gruppo;

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- Procedure, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative delle società in ambiti potenzialmente rilevanti e rischiosi ai fini di cui al Decreto;
- Documenti relativi al rispetto degli obblighi in tema di c.d. Whistleblowing
- Organigramma delle società per funzioni
- Visure camerali delle società.

I documenti aziendali considerati per la predisposizione del Modello sono stati:

- Organigramma, Funzionigramma, Deleghe e Procure, Statuti, Documentazione in ambito Privacy, Certificazioni et similia, Procedure aziendali vigenti.

Si precisa che dall'analisi condotta è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione la commissione dei seguenti reati:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine interno ed internazionale;
- sfruttamento minorile;
- tratta di persone e riduzione in schiavitù;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (L.18.04.05, n. 62);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/01);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.);
- le ipotesi di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.Lgs. 286/98;
- "razzismo e xenofobia" di cui all'art. 25-terdecies del Decreto 231;
- in linea generale, tutti i reati ambientali.

Trattasi infatti di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività dell'azienda, non assumono particolare rilevanza, in quanto si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dalle società ed i presidi di controllo previsti rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

4. 5 Mappa delle attività aziendali "sensibili"

In base alle valutazioni sui potenziali rischi di reato e sulle possibili modalità di commissione dei reati, sono state individuate le principali aree di attività ritenute sensibili, da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto 231 e per le quali sono state predisposte le seguenti Parti Speciali, recanti le regole e i principi da rispettarsi nello svolgimento delle attività:

- **Parte Speciale A** – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 e 25-*decies* del Decreto 231, ossia i reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione;

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- **Parte Speciale B** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del Decreto 231, ossia i reati di omicidio e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- **Parte Speciale C** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del Decreto 231, relative ai reati societari;
- **Parte Speciale D** – è riferita alle fattispecie di reato previste all'art. 25-*octies* del Decreto 231, ossia ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
- **Parte Speciale E** – è riferita alle fattispecie di reato previste all'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto 231, ossia ai reati tributari;
- **Parte Speciale F** – è riferita alle fattispecie di reato previste all'art. 25-*duodecies* del Decreto 231, relative all'“impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”;
- **Parte Speciale G** – è riferita al reato di cui all'art. 25-*quinqüies* del Decreto 231, relativo all'“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”;
- **Parte Speciale H** – è riferita al reato di cui all'art. 24-*ter* del Decreto 231, relativo ai delitti in materia di “criminalità organizzata”;
- **Parte Speciale I** – è riferita alle fattispecie di reato previste agli artt. 24 e 24-bis del Decreto 231, relativi ai delitti informatici, trattamento illecito dei dati e cyber-sicurezza.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina

La scelta della Capogruppo e delle società del Gruppo di istituire un Organismo di Vigilanza ad hoc trova fondamento nell'art. 6 del Decreto 231, ove è previsto che l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente dalla commissione di reati presupposto a condizione che l'organo dirigente abbia, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'Organismo di Vigilanza di può essere a composizione monocratica o plurisoggettiva e collegiale, come stabilito all'atto di nomina dell'Organo Amministrativo, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione e organizzazione delle società. L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'organo amministrativo e rimane in carica per la durata di due esercizi o per il diverso periodo di tempo stabilito al momento della nomina (non inferiore ad un anno). Il componente o i componenti dell'Organismo di Vigilanza, interni od esterni alle società, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed autonomia necessari per l'assunzione della carica per i quali si rinvia alle caratteristiche personali e professionali richieste dal nostro ordinamento per gli amministratori o per i sindaci o per i preposti ai controlli interni o per altre qualificate posizioni. La selezione dei componenti dell'Organismo deve essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto 231 e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del Modello, l'adeguatezza dello stesso e il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza, nonché comunicare senza ritardo all'Organo Amministrativo la presenza di eventuali condizioni ostative.

In caso di nomina di un Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, l'Organismo dovrà essere composto da un minimo di 2 (due) componenti ad un massimo di 7 (sette) componenti. Al momento della nomina dell'Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, l'Organo Amministrativo ne designa il Presidente. In mancanza, l'Organismo di Vigilanza sceglierà tra i suoi componenti il Presidente. Ove il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sia determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Organo Amministrativo potrà aumentare il numero dei componenti durante il periodo di permanenza in carica dell'Organismo di Vigilanza; i nuovi componenti così nominati scadano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Spetta all'organo amministrativo riconoscere, al momento della nomina o anche successivamente, l'emolumento al componente/ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, secondo le determinazioni che l'organo amministrativo, di volta in volta, adotterà.

L'Organismo di Vigilanza è stato istituito con la deliberazione dell'organo amministrativo della Capogruppo, che ha optato per la nomina di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, che resterà in carica sino al 31.12.2025, nominando l'avvocato Nicolino Gentile del foro di Milano (c.f. GNTNLN81A21E038S, p.e.c. nicolino.gentile@milano.pecavvocati.it).

Con proprie delibere, gli organi amministrativi delle singole società del Gruppo provvedono a recepire e confermare, ciascuna per sé, la nomina dell'Organismo di Vigilanza e ad adottare il Modello.

5.2 Cessazione dalla carica

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organismo di Vigilanza viene ricostituito. La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca o morte. I componenti dell'Organismo di Vigilanza che rinunciano all'incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta all'organo amministrativo affinché si provveda alla tempestiva sostituzione; in caso di Organismo a composizione plurisoggettiva, tale comunicazione dovrà altresì essere inviata all'Organismo di Vigilanza. I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto 231 e, in genere, in caso di incapacità e incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.). I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa dall'organo amministrativo. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico del componente o dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, di assenza ingiustificata a tre o più riunioni dell'Organismo di Vigilanza, di esistenza di un conflitto di interesse, di impossibilità di effettuazione delle attività di membro dell'Organismo di Vigilanza, ecc. Inoltre, l'eventuale cessazione del rapporto lavorativo intercorrente con la Capogruppo o con società del Gruppo comporta normalmente la revoca dall'incarico. La revoca dalla carica di un membro dell'Organismo di Vigilanza può essere richiesta all'organo amministrativo dallo stesso Organismo di Vigilanza, motivando la richiesta. In caso di rinuncia, decadenza, revoca e morte, l'organo amministrativo provvederà: (a) in caso di composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza, alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza; (b) in caso di composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, alla sostituzione del componente dell'Organismo di Vigilanza cessato dalla carica. I componenti così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, qualora ne ricorrano i presupposti e previa le opportune valutazioni, l'Organo Amministrativo potrà decidere di non sostituire il soggetto dimissionario/decaduto/revocato o, comunque, cessato dalla carica e di ridurre il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto, comunque, del numero minimo previsto per la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In ossequio a quanto disposto dal Decreto 231 e dalla Linee Guida di Confindustria, l'Organismo di Vigilanza risponde ai requisiti di:

- autonomia ed indipendenza, in quanto:
 - (a) le attività di controllo non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni al Gruppo;
 - (b) l'Organismo di Vigilanza è composto anche da professionisti esterni e riporta direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia all'organo amministrativo, con la possibilità di riferire direttamente ai soci;
 - (c) all'Organismo di Vigilanza non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni e attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
 - (d) l'Organismo di Vigilanza è inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
 - (e) infine, le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo;
- professionalità: l'Organismo di Vigilanza è dotato del bagaglio di strumenti e tecniche che gli consente di svolgere efficacemente le funzioni assegnate, sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo interno sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché – se necessario – di consulenti esterni;
- continuità di azione: l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello, privo di mansioni e attività operative o decisionali o comunque in contrasto con le funzioni assegnate all'Organismo di Vigilanza.

È competenza dell'organo amministrativo valutare la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché che i componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi al fine di garantire ulteriormente l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

5.4 Funzioni, attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale ed effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (c.d. verifiche di efficacia);
- vigilare sul funzionamento, l'osservanza e, quindi, sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e le previsioni del Modello e rilevando gli eventuali contrasti o violazioni (c.d. verifiche di effettività);
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare gli aggiornamenti del Modello, se le analisi e valutazioni effettuate evidenziano la necessità di effettuare correzioni ed integrazioni, tramite – tra l'altro – la presentazione di proposte di adeguamento all'organo amministrativo o, in relazione alla portata delle proposte, alle funzioni aziendali preposte, verificando l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle proposte presentate.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà, in particolare:

- a) con riferimento alle verifiche dell'efficacia del Modello:
 - a. interpretare la normativa rilevante;
 - b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio di reato e dei relativi processi sensibili, anche a mezzo di tecniche di *self assesment*;
 - c. valutare, in ottica ex ante e in base agli esiti dell'analisi dei rischi di reato, l'idoneità dei protocolli di prevenire i reati, ivi incluso il sistema disciplinare;
 - d. coordinarsi con le funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire ai soggetti interessati la necessaria conoscenza del Decreto 231 e del Modello, controllandone l'esecuzione, promuovendo iniziative;

- b) con riferimento alle verifiche dell'effettività del Modello:
 - a. effettuare verifiche periodiche e controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
 - b. coordinarsi con le funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle aree a rischio di reato;
 - c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
 - d. attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;

- c) con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:
 - a. sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
 - b. in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'organo amministrativo e proposte di adeguamento del Modello, con l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta attuazione dello stesso (predisposizione di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, nonché alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno del Gruppo o delle sue società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative;
- c. verificare periodicamente l'attuazione delle proposte formulate e la loro effettiva funzionalità;
 - d. coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a raccogliere, elaborare e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure e alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta. L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, per l'Organo Amministrativo, una relazione informativa, su base almeno annuale, sull'attività di vigilanza svolta e sull'esito di tale attività e sull'attuazione del Modello.

Per l'espletamento dei propri compiti sono attribuiti all'Organismo di Vigilanza i necessari poteri operativi, di iniziativa e di controllo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo:

- il potere di accedere alla documentazione necessaria od opportuna per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- il potere di richiedere informazioni e documentazione integrative;
- il potere di ricevere e valutare le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre le società a rischio di reato;
- il potere di programmare, in via autonoma e senza ingerenza alcuna, le proprie attività.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico dell'organo amministrativo sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque all'organo amministrativo responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello. La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso organismo, il quale definisce, con apposito regolamento, gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza.

5.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231. Il personale apicale, il personale sottoposto all'altrui direzione, i responsabili delle funzioni aziendali, l'Organo Amministrativo, i soggetti terzi interessati dal Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali eventi che potrebbero ingenerare una responsabilità di una delle società del Gruppo ai sensi del Decreto 231. In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

In particolare, l'obbligo informativo in favore dell'Organismo di Vigilanza si concretizza attraverso:

- Flussi informativi periodici: ossia informazioni, dati e notizie sulle attività aziendali sensibili e potenzialmente a rischio di commissione di illeciti come identificate nel Modello;
- Segnalazioni *ad hoc* immediate: in caso di eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dal Gruppo nonché informazioni inerenti alla commissione di reati, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ad esempio, devono essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni relative:

- ai provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- alle richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati di cui al Decreto 231 (segnalazioni inoltrate alle società dai propri dipendenti e/o dirigenti);

Devono inoltre essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, le informazioni relative:

- alle decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
- ai rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergono o possano emergere comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e che incidano sull'osservanza del Modello;
- alle notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con particolare riguardo ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità od interesse, con dei prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare ovvero a trattativa privata.

Ulteriori flussi informativi possono essere richiesti dall'Organismo di Vigilanza.

Tutte le comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate esclusivamente per iscritto e non in forma anonima salvo se non diversamente stabilito dall'Organismo di Vigilanza, tramite i seguenti canali: indirizzo di posta elettronica riservato dell'Organismo di Vigilanza: odv@aigen.it

Per le segnalazioni disciplinate dalla Legge n. 179 entrata in vigore il 29 dicembre 2017 in materia di "*whistleblowing*", le quali, invece, sono rigorosamente anonime, si rinvia alla procedura aziendale in materia ("*Whistleblowing Policy*"), che illustra nel dettaglio le tipologie di segnalazione e le relative modalità.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza e non impongono all'Organismo di Vigilanza una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Formazione del personale.

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, è stato definito uno specifico piano di comunicazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali, che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza. L'attività formativa è obbligatoria ed è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo in cui gli stessi operano. L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la registrazione delle presenze. L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi. Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura del datore di lavoro predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

6.2 Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

Ai soggetti esterni al Gruppo (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dal Gruppo in conformità al Modello. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Inoltre, nei contratti, sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Finalità del sistema disciplinare.

Il Gruppo considera essenziale il rispetto del Modello e del Codice Etico. Pertanto, in ottemperanza all'art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto 231, ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme del Codice Etico, delle procedure e prescrizioni contenute nel Modello e nei documenti integrativi, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte dal Gruppo ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231, lede il rapporto di fiducia instaurato con le società del Gruppo.

Il sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto 231 costituisce un protocollo preventivo ai fini della prevenzione dei reati.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste prescinde dall'instaurazione di eventuali procedimenti penali e dal loro esito; pertanto, eventuali condotte in violazione del Modello saranno sanzionate se le stesse possano essere inquadrate in una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Codice Etico, del Modello e dei documenti integrativi potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio di una delle società del Gruppo. Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti o le omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite dal Gruppo anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

7.2 Sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati.

In conformità alla legislazione applicabile, le società del Gruppo informano i propri dipendenti delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nei documenti integrativi. La violazione delle disposizioni, principi e regole contenuti nei predetti documenti costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal CCNL applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Il presente sistema disciplinare è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali. Costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato:

1. La mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole del Codice Etico.
2. Il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello.
3. La mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme e procedure di cui al Modello e al Codice Etico.
4. La violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra.
5. L'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'Organismo di Vigilanza.
6. La mancata partecipazione agli eventi formativi.
7. La violazione delle misure di tutela del segnalante previste dalla Legge n. 179 del 2017 in materia di "whistleblowing" e, quindi: (i) l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

le segnalazioni di cui al comma 2-bis; (ii) il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante; (iii) il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile; (iv) qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

8. La segnalazione – infondata e non veritiera effettuata con dolo o colpa grave – in favore dell’OdV di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o di violazioni del Modello.

Per i reati colposi, costituisce illecito disciplinare:

- Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una situazione di concreto pericolo per l’integrità fisica di una persona, ivi compreso l’autore della violazione;
- Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una lesione all’integrità fisica di una personale, ivi compreso l’autore della violazione;
- Il mancato rispetto del Modello da cui derivi una lesione grave o gravissima o la morte di una persona, ivi compreso l’autore della violazione.

Le suddette infrazioni disciplinari potranno essere punite, in base al contratto collettivo applicabile, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto;
- la multa non superiore a tre ore;
- la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In particolare, incorre nella sanzione disciplinare:

- del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa non superiore a 3 ore o della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino a un massimo di 10 giorni, il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal Modello o dal Codice Etico (ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli di competenza, ometta di segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di rischio inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non faccia uso o faccia un uso inadeguato dei Dispositivi di Protezione Individuali) o adotti, nell’espletamento delle di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello o dal Codice Etico. Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con uno dei provvedimenti di cui ai successivi punti (ossia, il licenziamento), i seguenti comportamenti: (i) l’inadempimento degli obblighi di segnalazione e di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; (ii) la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse dalle società del Gruppo; (iii) il mancato rispetto del Codice Etico, nonché delle regole di comportamento e dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nel presente Modello;
- del licenziamento con preavviso, il dipendente che adotti, nell’espletamento delle di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231 oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza: (i) non esegua in via continuativa l’attività di vigilanza prescritta ai sensi del Testo Unico 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (ii) metta in atto comportamenti ostruzionistici nei confronti dell’Organismo di Vigilanza oppure dei soggetti responsabili nell’ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: Datore di Lavoro, RSPP e Preposti);
- del licenziamento senza preavviso il dipendente che adotti, nell’espletamento delle di attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di società del Gruppo di misure previste dal Decreto 231 oppure, con riferimento

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

specifico alle tematiche di salute e sicurezza, manometta in via ripetuta beni aziendali, causando in tale modo pericolo per sé o per gli altri e, infine, il dipendente che violi le norme a tutela del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017 oppure effettui segnalazioni infondate e non veritiere con dolo o colpa grave.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze relative all'illecito disciplinare.

Le sanzioni disciplinari verranno comminate nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile e delle norme di legge.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza del Datore di Lavoro e delle altre funzioni competenti in materia di rapporti di lavoro, secondo i poteri loro rispettivamente attribuiti.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

7.3 Sanzioni nei confronti del personale dirigente.

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello e dei documenti integrativi da parte di dirigenti, le società provvedono ad irrogare le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto 231 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o clienti, fornitori, distributori, agenti, consulenti, partner, collaboratori delle società;
- la violazione delle norme a tutela del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017 oppure l'effettuazione di segnalazioni infondate e non veritiere con dolo o colpa grave.

In ogni caso, se la violazione del Modello o del Codice Etico fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro. L'accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e/o del Datore di Lavoro nel caso di infrazioni al sistema della salute e sicurezza sul lavoro), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza del Datore di Lavoro e delle altre funzioni con poteri in materia di personale. Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

7.4 Misure nei confronti dell'organo amministrativo

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

Alla notizia di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a informare tempestivamente i Soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dalla carica. Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto 231 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro, i clienti, i fornitori, i distributori, gli agenti, i consulenti, i partner, i collaboratori, circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o clienti, fornitori, distributori, agenti, consulenti, partner, collaboratori;
- la violazione delle norme a tutela del segnalante ai sensi della Legge n. 179 del 2017 oppure l'effettuazione di segnalazioni infondate e non veritiere con dolo o colpa grave.

7.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Alla notizia di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte di un componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare l'organo amministrativo, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca del membro dell'Organismo di Vigilanza. L'organo amministrativo, nell'ambito dei suoi doveri di sorveglianza potrà di propria iniziativa adottare gli opportuni provvedimenti (anche in caso di Organismo di Vigilanza a composizione monocratica).

7.6 Misure nei confronti di altri destinatari.

Il rispetto da parte di quanti, a vario titolo, operano per una delle società del Gruppo (fornitori, partner, consulenti/collaboratori esterni, ecc.) e da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) dovrà essere garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali. La mancata osservanza da parte dei predetti soggetti delle norme del Codice Etico e del Modello (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili), o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto 231 sarà, per quanto possibile, sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi che dovranno includere specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza, per quanto di competenza, del Codice Etico e del Modello. A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione del contratto o di recesso da parte delle società del Gruppo, nei casi più gravi, o l'applicazione di penali, per le violazioni minori.

7.7 Ulteriori misure.

Resta salva la facoltà delle società del Gruppo di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.

8. APPROVAZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO

8.1. Approvazione adozione del Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente e, dunque, per le società del Gruppo, del rispettivo organo amministrativo. È pertanto rimessa all'organo amministrativo la responsabilità di approvare ed adottare, mediante

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

apposita delibera, il Modello. Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- modifica del sistema sanzionatorio;
- modifiche delle aree aziendali a rischio reato.

È riconosciuta dell'organo amministrativo la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali modifiche e integrazioni nelle Parti Speciali.

8.2. Attuazione del Modello

È compito dell'organo amministrativo provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dei responsabili di funzione e dell'Organismo di Vigilanza. L'organo amministrativo deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività rilevanti e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

9. APPENDICE

9.1. Documenti che compongono il Modello

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono il Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del Decreto 231.

A) PARTE GENERALE

B) PARTE SPECIALE:

- a – I reati contro la pubblica amministrazione
- b – I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- c – I reati societari
- d – Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- e – Reati tributari
- f – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- g – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- h – Criminalità organizzata
- i – I reati informatici, trattamento illecito di dati e cyber-sicurezza

C) PROCEDURE:

- 1 – Approvvigionamento di beni e servizi
- 2 - Gestione della rete informatica
- 3 - Comunicazioni
- 4 - Salute e sicurezza dei lavoratori

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

5 - Reclutamento e gestione delle risorse umane

6 - Amministrazione e controllo

7 - Procedura deleghe e procure

8 - Attività finanziaria

9 - Partecipazione a gare

D) WHISTLEBLOWING:

1. Informativa sul trattamento dei dati
2. Procedura canale interno
3. Procedura istruttoria

E) Job roles in uso presso le società del Gruppo

F) Organigramma/Funzionigramma di ciascuna società del Gruppo

G) Codice etico

a.i.gen. SRL	PARTI SPECIALI	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Parte Speciale A
Reati contro la Pubblica
Amministrazione

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Scopo

La presente parte del Modello (“**Parte Speciale A**”) è riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-*decies*, ossia i reati contro la Pubblica Amministrazione, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato dall’azienda costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell’Organismo di Vigilanza.

2. Tipologia dei reati previsti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto 231)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale A, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, descritti dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto 231 e delle modalità di commissione degli stessi.

❖ MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Commento

Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Il soggetto attivo può essere solo chi, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destina le somme percepite alle finalità indicate negli atti di erogazione dei finanziamenti.

Soggetto passivo del delitto è l’ente pubblico (Stato, altro ente pubblico, Unione Europea) che ha erogato il finanziamento.

Presupposto della condotta è costituito dall’avvenuto conseguimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dalla P.A. o dall’Unione Europea “destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse”.

La nozione di finanziamento pubblico ricomprende tutti quei rapporti in cui la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri ed in cui l’utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato.

I contributi sono costituiti dalla partecipazione alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi.

Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (ossia senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico o una tantum, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all’an o al quantum o di pura discrezionalità.

I finanziamenti in senso stretto, infine, sono atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro ente finanzia, direttamente o per il tramite di un istituto di credito, un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogata a medio o lungo termine. I finanziamenti si caratterizzano per l’esistenza di un’obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l’esistenza di un’obbligazione di restituzione, nonché per l’esistenza di ulteriori e diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i c.d. crediti agevolati.

Il disvalore penale del comportamento vietato è il contegno di chi non destina le somme ricevute a titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti alle finalità per cui sono state erogate, cioè alle opere da realizzare e/o alle attività da svolgere.

Rileva senz’altro il mancato compimento dell’opera o il mancato svolgimento dell’attività oggetto del finanziamento ma, in ultima analisi, quel che conferisce un disvalore penalmente rilevante a quelle condotte è, come dice la legge, la mancata destinazione delle somme erogate alle finalità sottostanti al finanziamento.

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

Nel caso in cui l'opera o l'attività sovvenzionata sia stata realizzata con un certo risparmio di spesa, la mancata restituzione delle somme risparmiate configura il reato in esame se il finanziamento è corredato dall'obbligo del rendiconto finanziario. La sussistenza di tale obbligo, infatti, comporta che le somme erogate hanno un originario vincolo di destinazione anche quantitativo.

Secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, l'impiego delle somme per scopi pubblicitici diversi da quelli oggetto del finanziamento rileva penalmente.

Si ritiene, in prevalenza, che non integri il reato in oggetto il fatto di chi, dopo aver avanzato una richiesta di finanziamento la cui approvazione tardi a venire, dia inizio alla realizzazione dell'opera od allo svolgimento dell'attività finanziandola con mezzi propri e, dopo aver ottenuto finalmente il finanziamento, lo utilizzi per reintegrare il proprio patrimonio.

Va da sé che, se l'opera è stata interamente realizzata ancor prima che sia stata avanzata la richiesta di finanziamento e l'agente abbia ingannevolmente prospettato all'ente erogatore di voler richiedere un finanziamento per un'opera o attività ancora da realizzare, si profilerà il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella consapevolezza in chi agisce di essere estraneo alla P.A. e di utilizzare un contributo, una sovvenzione o un finanziamento proveniente dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea diretto a consentire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, nonché di non destinare le somme ricevute allo scopo anzidetto.

Il reato in esame si consuma nel momento in cui l'agente, non avendo realizzato compiutamente l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altra finalità.

❖ INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316 TER C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Commento

In forza della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell'inciso iniziale, l'art. 316 ter è applicabile solo se la fattispecie concreta non ricade già sotto la previsione normativa dell'art. 640 bis c.p. (Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico).

L'art. 316 ter contempla un reato che può essere consumato non già da chiunque indistintamente ma solo da chi cerca di conseguire l'erogazione pubblica con la condotta descritta nella fattispecie in esame.

Il soggetto passivo è lo Stato, gli altri enti pubblici e la Comunità europea.

La condotta punibile può manifestarsi tanto nella forma commissiva che omissiva. La prima modalità comportamentale si esplica nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione Europea. La seconda, invece, riguarda il caso della mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione, cui consegue lo stesso effetto dell'indebita percezione delle erogazioni.

Come si desume dal testo della norma, la condotta menzognera è assimilabile a quella della mancata comunicazione di rilevanti elementi di fatto che, se conosciuti, avrebbero impedito l'erogazione dei contributi.

L'oggetto materiale della frode è rappresentato da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

Essa può avere carattere di liberalità (ad es. contributi a fondo perduto), può essere a titolo gratuito ossia comportare un mero obbligo di restituzione senza interessi e, infine, a titolo oneroso e cioè comportare l'obbligo di restituzione e corresponsione, da parte del beneficiario, di interessi ridotti.

Con il termine contributi si intende qualsiasi erogazione in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi.

La nozione di finanziamenti evoca l'erogazione dei mezzi finanziari che occorrono allo svolgimento di una determinata attività. In particolare, sono atti negoziali (operazioni di credito) caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; essi hanno rilevanza qualunque sia la finalità che li ha ispirati.

I mutui agevolati costituiscono l'erogazione di una somma di denaro a favore di un soggetto con l'obbligo per quest'ultimo di restituire il *tantundem* maggiorato di interessi in misura inferiore a quella di mercato.

Infine, con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo il legislatore ha inteso ricorrere ad una formula di chiusura per poter ricomprendere qualsiasi possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse pubbliche o comunitarie.

La fattispecie prevista dall'art. 316-ter è punibile solo a titolo di dolo: la presentazione di dichiarazioni non veritiere determinata solo da negligenza o leggerezza potrà assumere rilevanza come causa di decadenza del finanziamento agevolato ma non potrà mai assumere rilevanza penale.

Il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l'agente effettivamente consegue l'indebita percezione.

La consumazione del reato, a differenza della figura della truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, prescinde dall'avvenuto inganno dell'ente erogatore e dal danno che quest'ultimo possa aver subito.

❖ **CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)**

“Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

❖ **CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE** (art. 318 c.p. così come modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto nuove disposizioni in materia di delitti contro la P.A., associazione mafiosa e falso in bilancio)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

Il presente articolo è stato modificato dalla Legge Anticorruzione; infatti, la “corruzione per atto d'ufficio” è stata riformulata in “Corruzione per l'esercizio della funzione” ed è stato previsto l'innalzamento significativo della pena edittale.

❖ **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO** (art. 319 c.p. così come modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto nuove disposizioni in materia di delitti contro la P.A., associazione mafiosa e falso in bilancio)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Commento

Per integrare il delitto di corruzione propria è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il corruttore, soggetto privato estraneo alla P.A.

La corruzione propria integra, come del resto la corruzione impropria, un reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

L'analisi delle condotte non crea particolari problemi: alla promessa e alla dazione del denaro o altra utilità corrispondono l'accettazione e/o la ricezione.

Più in particolare la condotta incriminata, nell'ipotesi di corruzione propria antecedente, consiste per il pubblico impiegato nel ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero nell'accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto; per il privato consiste nel dare o promettere il denaro o altre utilità a tal fine. Nel caso di corruzione propria susseguente, invece, è necessario che il pubblico ufficiale riceva il denaro

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

o l'altra utilità dopo il compimento della sua attività antigiuridica: il solo fatto di accettare la promessa del denaro per un atto illegittimo già compiuto non configura il delitto di corruzione.

Per le nozioni di ricezione, promessa e dazione, giova qui ricordare che la condotta di "dare" e "ricevere" implica il trasferimento del denaro o dell'utilità; viceversa "promettere" e "accettare" la promessa riguardano una prestazione futura.

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale per sé o per un terzo. Terzo può essere tanto un privato quanto un soggetto pubblico al di fuori dell'ente per il quale la persona o le persone fisiche – suoi organi – agiscono.

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno di questi scopi: a) omettere o ritardare un atto dell'ufficio; b) compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Secondo la giurisprudenza prevalente la nozione di "atto contrario ai doveri di ufficio" abbraccia qualsiasi condotta posta in essere dal pubblico impiegato nell'esercizio delle sue funzioni in contrasto con qualsivoglia norma giuridica, ovvero con il buon uso del potere discrezionale conferito alla P.A.

Sarebbero così da considerare atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi ma anche quelli che, seppur formalmente regolari, sono però inosservanti dei doveri (fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, ecc.) che traggono fondamento sia da norme primarie che da norme secondarie, interne o istruzioni di servizio, dettate al fine di assicurare e promuovere il più corretto svolgimento della P.A.

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo. Nel caso di corruzione propria antecedente il dolo è senz'altro specifico richiedendosi nell'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare l'atto di ufficio.

Nella corruzione propria susseguente il dolo sarà, invece, generico e consistente nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto.

Il delitto di corruzione deve ritenersi consumato nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l'altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

❖ **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI** (art. 319 bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.”

❖ **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO** (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

❖ **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI** (art. 319 ter c.p. così come modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto nuove disposizioni in materia di delitti contro la P.A., associazione mafiosa e falso in bilancio)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.”

“Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Commento

Oltre al pubblico ufficiale e al privato, nella corruzione in atti giudiziari v'è la presenza di un altro soggetto, ossia la parte del processo civile, penale o amministrativo, la quale non si identifica con il corruttore quando l'azione delittuosa sia diretta a danneggiarlo.

Parte può essere qualsiasi persona fisica (o anche giuridica) contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa.

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella impropria realizzate, in ogni caso, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Non si richiede che il processo sia in corso: l'atto, infatti, può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato.

Anche se nel testo non compare l'espressione "retribuzione", è indubbio che il rinvio normativo ai fatti di corruzione propria e impropria impone di estendere al delitto in esame tutti i requisiti di queste due forme di corruzione.

Il delitto si configura a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato previsto al primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui viene concluso il *pactum sceleris*. Non è necessario che il favore o il danno della parte si realizzi in concreto, neanche sotto forma di condanna.

L'ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede anche che sia stata effettivamente inflitta un'ingiusta condanna.

Per ingiusta condanna si ritiene che debba trattarsi di una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tale articolo si limita ad estendere al corruttore privato le pene già previste dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio.

- ❖ **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ** (art. 319-quater c.p. così come modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto nuove disposizioni in materia di delitti contro la P.A., associazione mafiosa e falso in bilancio)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

L'induzione indebita a dare o promettere utilità altro non è, in pratica, che la precedente ipotesi di concussione (art. 317 c.p.) mediante induzione, rinnovata, però, nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve: reclusione fino a tre anni) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale.

- ❖ **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE** (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p.”.

Commento

L'art. 322 c.p. contempla come delitti autonomi quattro fattispecie di reato che prevedono in buona sostanza delle ipotesi di tentativo di corruzione propria e impropria da parte del soggetto pubblico o del soggetto privato.

La fattispecie in esame arretra quindi considerevolmente la soglia del penalmente rilevante.

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- ❖ **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI** (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- ❖ **TRUFFA** (art. 640 c.p.)

“Chiunque, con artifizj o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
 2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*
- 2-bis). *se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5).”*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Commento

La truffa è una fattispecie a cooperazione artificiosa: la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il proprio patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatoria del soggetto attivo. Trattasi, pertanto, di una fattispecie in cui gli artifizj e raggiri, lo stato di errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno, il profitto costituiscono una complessiva serie causale, che necessita di accertamento.

Per artificio, si intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

Per raggiro, si intende ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a persuadere e ad orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

Anche la menzogna pura e semplice può integrare gli estremi dell'artificio e del raggiro.

Per la giurisprudenza dominante, il silenzio può integrare la condotta truffaldina, se attuato in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione.

L'orientamento costante della giurisprudenza considera irrilevante, ai fini della contestazione della truffa, l'accertamento dell'idoneità degli artifici o raggiri: i risultati illecitamente conseguiti, l'induzione in errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il profitto ed il danno ne costituirebbero la miglior riprova.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il delitto di truffa sussiste anche in ipotesi di difetto di diligenza da parte della persona ingannata.

Il nesso di causalità nel reato in esame è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l'induzione in errore (primo evento); a sua volta, l'errore dovrà determinare l'atto di disposizione patrimoniale (secondo evento); infine, l'atto di disposizione dovrà provocare un danno e un profitto (terzo evento).

Il requisito del danno ha la funzione di rendere oggettivo il sacrificio del disponente cagionato dall'errore. Non è configurabile il delitto di truffa se all'ingiusto profitto ottenuto con frode, non corrisponda un danno patrimoniale di un altro soggetto.

In particolare, nel caso di specie, occorre che il danno gravi sullo Stato o sull'ente pubblico, a nulla rilevando che il soggetto ingannato sia un altro, anche privato o titolare di funzioni pubbliche.

Il profitto deve essere accertato come requisito ulteriore e diverso dal danno. Si ritiene in prevalenza che il profitto possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale.

Il dolo è generico. Tutti gli elementi costitutivi del reato devono perciò essere oggetto di rappresentazione e volontà.

La consumazione del reato si realizza con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica e, quindi, quando si profilano nel caso concreto il danno e il profitto ingiusto.

Il luogo in cui si sono verificati il profitto ed il danno vale a determinare il luogo di consumazione del reato e la competenza territoriale.

❖ **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE** (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Commento

La condotta è descritta attraverso il rinvio all'art. 640 c.p.. L'elemento specializzante è, infatti, l'oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da Enti Pubblici, comunque denominata: contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (concessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggiore ampiezza dei tempi di restituzione).

Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono: 1) la provenienza dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea; 2) la rilevanza pubblica dell'operazione che giustifica l'onerosità unilaterale per chi concede le condizioni di favore e per chi le riceve.

Mentre la malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis) sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; l'art. 640 bis c.p. sanziona invece le frodi dirette al conseguimento di illecite erogazioni pubbliche.

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

❖ **FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3,000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un’altra circostanza aggravante”.

Commento

La fattispecie in esame mira a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l’impiego fraudolento di un sistema informatico. L’interferenza può realizzarsi in una qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati: dalla fase iniziale, di raccolta e inserimento dei dati da elaborare (c.d. manipolazione di input), alla fase intermedia, volta alla elaborazione in senso stretto (c.d. manipolazione di programma), alla fase finale di emissione, in qualsiasi forma, dei dati elaborati (cd. manipolazione di *output*).

La condotta fraudolenta deve consistere nell’alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico, ovvero nell’intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti.

Il primo tipo di intervento fraudolento menzionato nella norma in esame ha ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico o telematico e consiste in una modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o di trasmissione di dati realizzato da un sistema informatico.

Costituiscono un sistema informatico ai sensi della norma in esame anche quegli apparecchi che forniscono beni o servizi, che siano gestiti da un elaboratore: è il caso, ad esempio, di tutti quegli apparecchi, come macchine per fotocopie, telefoni, distributori automatici di banconote, che funzionano mediante carte magnetiche.

La alterazione del funzionamento del sistema può avvenire in qualsiasi modo e può essere quindi la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell’elaboratore (*hardware*), sia alla sua componente logica (*software*).

Con la formula “intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi” si è data rilevanza ad ogni interferenza, diretta o indiretta, in un processo di elaborazione di dati, diversa dalla alterazione del funzionamento del sistema informatico.

Oggetto di intervento senza diritto possono essere tanto le componenti logiche del sistema informatico, ossia dati e programmi, quanto le informazioni.

Le informazioni sono solo quelle incorporate su un supporto materiale, che presentino un legame di tipo funzionale con un sistema informatico o telematico.

Affinché un “intervento” su informazioni, dati o programmi rilevi penalmente, occorre che esso corrisponda ad un’azione che produca una qualche modificazione del loro contenuto o della loro destinazione; tale intervento potrà considerarsi senza diritto ogni qualvolta sia posto in essere da chi non ha alcuna facoltà legittima al riguardo, ma abbia agito in modo del tutto arbitrario e quindi ingiustificabile.

In base alla lettera dell’art. 640-ter c.p., per la sussistenza della frode informatica è necessario che attraverso la condotta fraudolenta – consistente nella alterazione del funzionamento di un sistema informatico, ovvero in un intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi – l’agente abbia procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

A differenza della norma sulla truffa, la disposizione in esame non prevede espressamente un evento intermedio (nella truffa, l’errore) tra la condotta e gli eventi profitto-danno, necessario per la consumazione del reato.

Il dolo richiesto è generico e consiste nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno.

❖ **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (art. 346-bis c.p.)**

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

Il reato di Traffico di Influenze Illecite si configura qualora chiunque – furi dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318,319,319-ter e 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”.

È altresì punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Il reato presuppone il ricorso a una violenza, una minaccia, ovvero un’offerta o promessa di denaro o di altra utilità, ossia a uno dei mezzi tassativamente indicati nell’art. 377-bis c.p..

A titolo esemplificativo, tale reato potrebbe essere commesso nel caso in cui si esercitino delle pressioni su un dipendente chiamato a testimoniare in un processo, al fine di non fare rendere dichiarazioni o far rendere dichiarazioni mendaci, così inquinando il corretto svolgimento del contraddittorio nel processo e la genuinità dei suoi risultati probatori.

❖ **TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)**

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.”

Commento

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.

Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione “altri mezzi fraudolenti” porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

❖ **TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS C.P.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

Commento

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

La presente disposizione rappresenta un’ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall’effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell’atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull’individuazione dell’aggiudicatario.

3. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività afferenti una pubblica funzione e/o un pubblico servizio. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio (“*Aree di Attività a Rischio*”) sono:

1. la partecipazione a gare pubbliche di appalto o a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
2. le richieste di provvedimenti amministrativi, anche occasionali, per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche dell'ente;
3. i rapporti con le Autorità di Vigilanza, e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione.;
4. la tenuta dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
5. l'acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze;
6. la gestione delle sponsorizzazioni;
7. la tenuta dei rapporti con l'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
8. i processi di selezione e assunzione del personale;
9. la gestione delle risorse finanziarie di tesoreria.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- lo svolgimento di attività di cui ai punti 1, 2 e 3 in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
- la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1 e 3 in associazione con un Partner (ad es.: *joint venture*, anche in forma di ATI, consorzi, etc.);
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo, da dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) delle Società nonché da Collaboratori esterni, Fornitori e dall'*Outsourcer* come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale B è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

5. ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA.

Con riferimento alle attività che implicano rapporti di vario tipo con la Pubblica Amministrazione intesa in senso lato, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management dell'azienda, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate al fine, in primo luogo, di definire l'ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo ad identificare quelle attività che, comportando rapporti con la pubblica amministrazione, risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto 231.

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- numero dei soggetti che svolgono l'attività;

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- anzianità di servizio;
- tipologia e frequenza dei contatti con la Pubblica Amministrazione;
- grado di discrezionalità delle figure coinvolte nello svolgimento dell'attività;
- livello di regolamentazione dell'attività;
- esistenza di un sistema di *reporting*.

L'indagine e gli approfondimenti compiuti hanno evidenziato, nelle attività sensibili, quanto segue:

- a) i rapporti che l'ente intrattiene con i diversi enti pubblici (INAIL, INPS, Ispettorato del lavoro, Comune, Agenzia delle Entrate, ecc.) che, a vario titolo, si occupano dell'osservanza degli adempimenti fiscali e tributari e previdenziali;
- b) il conferimento di incarichi a professionisti esterni è disciplinato per iscritto in modo specifico;
- c) la gestione degli acquisti e delle spese risulta ben disciplinata da procedure interne;
- d) i rapporti con gli Uffici giudiziari;
- e) la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti ed assicurazioni da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e loro concreto impiego e/o gestione risultano proceduralizzate sulla base di appositi protocolli.

In ordine al punto SUB A), i rapporti ivi menzionati, sono gestiti prevalentemente dalle funzioni amministrative e dalle funzioni HR.

Con riguardo, poi, al punto SUB E), i rapporti ivi menzionati, sono gestiti dalle funzioni amministrativa.

Di seguito, brevemente, le possibili ma allo stato non ritenute probabili modalità di attuazione dei reati menzionati:

- il delitto di corruzione c.d. "impropria" potrebbe configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettasse promesse o dazione di utilità alle quali non abbia diritto da un amministratore o dal responsabile amministrativo, per affrettare e/o agevolare, nell'interesse dell'ente, il compimento di un atto dovuto;
- il delitto di corruzione c.d. "propria", invece, potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, a fronte di promesse o dazioni di utilità da parte di un amministratore o del responsabile amministrativo omettesse o ritardasse, nell'interesse dell'ente, un atto di propria competenza ovvero ponesse in essere un atto contrario ai doveri inerenti il proprio ufficio.

In ordine al punto SUB B), sebbene esista una prassi, è presente una procedura comportamentale che disciplina specificamente il conferimento degli incarichi di consulenza e il loro effettivo svolgimento: ciò al fine di prevenire la commissione di taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione: corruzione c.d. impropria (art. 318 c.p.), corruzione c.d. propria (art. 319 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Di seguito, le possibili modalità di attuazione di tali reati:

- in relazione ai delitti sopra menzionati, i consulenti, svincolati da momenti di controllo non casuali, potrebbero porli in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente utilizzando una parte dell'importo della provvigione ricevuta;
- inoltre, l'ente potrebbe porre in essere forme di corruzione c.d. indiretta attraverso la selezione e/o il pagamento anomalo di un consulente "vicino" al pubblico funzionario di cui nutre interesse;
- in ordine al punto sub c), la procedura acquisti adottata ed osservata risulta disciplinata in modo articolato e soddisfacente. In particolare, può considerarsi idonea a prevenire il rischio che, attraverso una gestione non rigorosa degli acquisti e delle spese, possano costituirsi fondi c.d. neri, prodromici alla commissione dei delitti di corruzione.

In riferimento al punto sub D), le procedure 1 e 5 sono funzionali rispetto al reato di cui all'art. 319-ter c.p..

Di seguito, le possibili modalità di attuazione del delitto menzionato:

- il legale dell'ente, per favorire la posizione della sua cliente nel processo, potrebbe promettere o dare ad un testimone denaro o altra utilità alle quali non abbia diritto per indurlo a rendere falsa testimonianza;
- il legale potrebbe, altresì, dietro la promessa o la dazione di denaro o altra utilità a magistrati e/o giudici, ottenere trattamenti di favore.

Circa il punto SUB E), sebbene le società, sino ad oggi, abbiano fatto scarso ricorso a mezzi di finanziamento pubblico *lato sensu* intesi, in futuro, in tale ambito, la politica aziendale potrebbe mutare, pertanto è stata elaborata la procedura 9 al fine di

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

prevenire che, nell'accedere a finanziamenti, contributi e/o agevolazioni possano essere integrati gli illeciti penali di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640, c. 2 e 640 *bis* c.p.

Per quanto riguarda i rapporti commerciali che l'azienda intrattiene con clienti che beneficiano di erogazioni, finanziamenti nonché di contributi pubblici o comunitari, risulta opportuna, al fine di prevenire ipotesi di concorso dell'ente nei delitti di cui al punto precedente, fatti salvi i principi e le regole procedurali esposti più avanti, osservare la procedura comportamentale così come di seguito descritta:

- l'ente, tramite la funzione incaricata, prima di perfezionare accordi contrattuali, verificherà se il cliente beneficia di erogazioni, finanziamenti e/o contributi relativamente al bene venduto.
- l'esito di tale accertamento verrà comunicato al legale rappresentante dell'ente.
- la prosecuzione della trattativa ricalcherà, con le dovute distinzioni la procedura "acquisti".
- la funzione amministrativa avrà cura di registrare regolarmente in contabilità la fattura emessa.

6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale A prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- a) la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività dell'ente, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- b) l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- c) l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento del pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o del servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale A prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 e 25-*decies* del Decreto 231);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. divieto di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la *brand image* dell'azienda. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato, per consentire all'OdV le verifiche al riguardo; ai fini del presente divieto, SI RITIENE DI MODICO VALORE, UN REGALO IL CUI VALORE NORMALE SIA INFERIORE AD EURO 100,00 (cento/00);
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV, che ne valuta la correttezza e provvede a comunicare a chi ha elargito tali omaggi la politica dell'azienda in materia;

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- non si inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti Aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui l'ente opera;
- i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa o dei contratti di servizio;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti all'azienda;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti all'azienda;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito dell'azienda, ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

7. PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO.

7.1 Responsabili interni per le aree di attività a rischio

Ogni operazione rientrante nelle aree di attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza. L'OdV, ha effettuato, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le aree di attività a rischio e le strutture delle società. Sulla base di tale mappatura, le funzioni HR provvedono alla individuazione dei soggetti interni (i "Responsabili interni"), responsabili per ogni singola area di attività a rischio.

Il Responsabile interno: è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'area di attività a rischio; è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare; è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare; è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'area di attività a rischio di propria competenza.

I Responsabili interni, ferma restando la loro responsabilità, possono nominare delegati.

Per ogni operazione rientrante in un' area di attività a rischio, il relativo Responsabile interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

1. raccolta dei dati e degli elementi indicati nel successivo paragrafo;
2. messa a disposizione dell'OdV di detti dati ed elementi curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

3. cura e predisposizione della documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per l'ente riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - a. l'identificazione dei partecipanti;
 - b. l'oggetto dell'incontro;
 - c. l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
4. notizia all'OdV, con cadenza periodica (idealmente, mensile), delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

7.2 Dati ed elementi delle singole operazioni a rischio.

Da detti dati ed elementi devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile interno dell'area di attività a rischio attinente all'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali delegati del Responsabile interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:
 - o Per la eventuale partecipazione a procedure di gara bandite dalla P.A. Enti locali, imprese pubbliche o da organismi di diritto pubblico:
 - invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
 - invio dell'offerta non vincolante;
 - invio dell'offerta vincolante;
 - altri passaggi significativi della procedura (predisposizione della documentazione necessaria, validazione/controllo dell'offerta tecnica, definizione e formalizzazione dell'offerta economica);
 - garanzie rilasciate;
 - esito della procedura;
 - aspetti relativi all'esecuzione del contratto (modifiche, integrazioni e rinnovi, verifiche del rispetto delle condizioni contrattuali, modalità di gestione delle contestazioni);
 - conclusione dell'operazione.
 - o Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
 - modalità con cui si è appresa l'esistenza dell'opportunità del contributo o finanziamento;
 - richiesta di finanziamento;
 - passaggi significativi della procedura (predisposizione e controllo della documentazione da presentare);
 - eventuali garanzie rilasciate;
 - esito della procedura;
 - stati di avanzamento e modalità di esecuzione del progetto finanziato; eventuali modifiche durante l'esecuzione;
 - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
 - l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere l'ente nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
 - la dichiarazione rilasciata dai suddetti collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
 - l'indicazione di eventuali partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi nonché sulla composizione del loro *asset* azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte dell'azienda a vantaggio dei partner stessi);
 - la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
 - altri elementi e circostanze attinenti dell'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito dell'operazione stessa);

a.i.gen. SRL	Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	--	------------------------------	--

- per collaboratori e *partner* che siano abitualmente in rapporto con l'ente, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

7.3 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV.

È compito dell'organo amministrativo comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni, o pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori, che non risultino giustificati dall'economia della transazione).

E' compito dell'OdV:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile interno od ai suoi delegati o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente, con il supporto dell'organo amministrativo la validità delle clausole *standard* finalizzate:
 - o all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto 231;
 - o alla possibilità dell'azienda di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - o all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i *partner*, *l'outsourcer*, i collaboratori esterni od i appresentanti aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
 - o esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

8. PROCEDURE COLLEGATE

ACQUISTO BENI E SERVIZI

GESTIONE RETE INFORMATICA E STRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI

COMUNICAZIONI

RISORSE UMANE: RECLUTAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

DELEGHE E PROCURE

ATTIVITA' FINANZIARIA

PARTECIPAZIONE ALLE GARE

a.i.gen. SRL	PARTI SPECIALI	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Parte Speciale B

Reati in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

1. Scopo

La presente parte del Modello (“**Parte Speciale B**”) è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto 231, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Tale parte del Modello è implementata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs., ossia:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi (disponibile presso ciascuna delle società del Gruppo);
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

Le aziende riconoscono alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito delle rispettive organizzazioni. Conseguentemente, adottano, nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno dell'ente (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per l'ente, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, l'ente adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nelle attività di analisi e prevenzione dei rischi.

Ogni azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, ha l'obbligo di rispettare i predetti principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

2. Tipologia dei reati previsti in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25-septies del Decreto 231)

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25-*septies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-*septies*.

❖ **OMICIDIO COLPOSO** (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

❖ **LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME** (art. 590, terzo comma c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre a un anno o della multa da Euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni, e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

Con riferimento all'ipotesi criminosa delle lesioni personali colpose gravi o gravissime, è da rilevarsi come, valorizzando le disposizioni dell'art. 28 TU sicurezza, potrebbero assumere rilevanza, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231, le lesioni (anche di natura meramente psichica) causalmente ricollegabili a condotte mobbizzanti poste in essere sul luogo di lavoro in danno di lavoratori “esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 [...] nonché quelli connessi [...] all'età ed alla provenienza da altri Paesi”.

3. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto 231, è stata effettuata una analisi che si pone i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Dall'esame della struttura e dell'operatività è stato possibile effettuare una ricognizione delle attività sensibili, vale a dire una dettagliata identificazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto 231.

Tali processi e le relative attività vengono riassunte nella seguente tabella:

PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO	POTENZIALI CAUSE DI REATO
Valutazione dei rischi e programma di miglioramento	Redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi	Mancata individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione
	Definizione e gestione del programma delle misure.	Incidente che si verifica a fronte di un rischio per il quale erano previsti interventi ma non erano stati eseguiti. Assenza di vigilanza nell'attuazione del programma
	Predisposizione del bilancio previsionale	Mancata destinazione di risorse per l'attuazione del programma
Aggiornamento normativo	Identificazione ed esegesi delle norme	Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge non conosciute dall'azienda
	Attuazione e controllo delle attività di adeguamento	Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge conosciute dall'azienda ma non applicate o applicate in modo errato
Gestione emergenze	Redazione aggiornamento e diffusione del piano di emergenza	Mancata adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori e del pronto soccorso in azienda
	Nomina e formazione degli addetti all'emergenza	Mancata formazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze. Non presenza di addetti al momento dell'incidente
	Addestramento emergenze	Assenza di istruzioni per l'abbandono delle aree pericolose in caso di emergenza
Sorveglianza sanitaria	Gestione della verifica di idoneità dei lavoratori	Incidente dovuto alla non idoneità dei lavoratori alla mansione
	Aggiornamento del protocollo sorveglianza sanitaria	Malattia professionale non indagata dal medico competente per assenza di informazioni sui rischi di mansione o sulle attività specifiche dell'addetto nell'ambito della mansione
Formazione lavoratori	Formazione lavoratori	Mancata formazione sui rischi e sulle modalità operative
	Formazione interinali e stagionali	
	Nuove assunzioni	
	Cambi mansioni	
	Modifiche processo o attrezzature o sostanze	
Gestione incidenti e infortuni	Analisi eventi e definizione azioni correttive	Mancata attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione al verificarsi di un evento che non ha causato infortuni, o ne ha causato di lieve entità, solo per circostanze casuali
Contratti d'appalto e d'opera	Qualifica dei fornitori	Assenza di verifica dell'idoneità tecnico professionale del fornitore
	Informazioni sui rischi, misure di prevenzione ed emergenza	Carenza di informazioni ai fornitori sui pericoli esistenti nelle aree nelle quali opera o sui divieti
	Vigilanza sull'operato dei fornitori	Conseguenze per lavoratori dovuta ad omessa vigilanza sulle misure di prevenzione
	Valutazione dei rischi per interferenze	Mancata analisi dei rischi correlati alla presenza contemporanea di diversi fornitori o dall'attività dell'azienda in presenza di fornitori
Acquisto strumenti e attrezzature	Definizione specifiche di acquisto	Utilizzo di attrezzature non a norma o non conformi o con presenza di rischi palesi all'atto dell'installazione
	Collaudi e/o verifiche prima dell'installazione	
	Conservazione manuali d'uso e/o manutenzione	Assenza o non disponibilità di strumenti informativi per la gestione dei rischi in alcune attività (ad esempio di manutenzione)

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO	POTENZIALI CAUSE DI REATO
	Gestione formazione ed informazione dei lavoratori	Assenza di informazione degli operatori sui rischi e sulle modalità operative per la nuova macchina/attrezzatura/impianto
Manutenzione	Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti	Assenza o carenza di attività di manutenzione, verifica e controllo
	Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione	
	Controllo dispositivi di sicurezza macchine	Assenza di interventi su fattispecie di rischio segnalate
Luoghi di lavoro	Verifica dello stato dei luoghi di lavoro	Mancata vigilanza sulla idoneità di strutture e luoghi di lavoro
Gestione DPI	Scelta dei DPI	Scelta di DPI non adeguati ai rischi
	Distribuzione, manutenzione e informazione sull'utilizzo dei DPI	Mancata fornitura, manutenzione o sostituzione dei DPI
	Formazione dei lavoratori	Mancata informazione sul corretto utilizzo dei DPI
	Controllo dei lavoratori	Mancata sorveglianza sul corretto uso dei DPI

4. PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DELL'AREA DI RISCHIO.

4.1 Organizzazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro; deleghe di funzioni.

È predisposto un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

- effettività-sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove presente, deve:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- essere diretta ad un soggetto che possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto.

Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate.

4.2 Compiti e responsabilità dei preposti

Sono eventualmente presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi dell'ente delegati che definiscono in funzione dei ruoli e delle competenze, le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il preposto deve essere informato delle responsabilità ad esso attribuite e adeguatamente formato al fine di possedere tutti i requisiti di professionalità e conoscenza esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni richieste.

4.3 Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Sono eventualmente presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi dell'ente delegati che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.

In particolare, devono essere rispettati:

- i requisiti e gli *skill* specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del medico competente.

5. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Sono formalmente definiti ruoli, responsabilità e modalità per la redazione, approvazione e archiviazione della documentazione e delle registrazioni obbligatorie relative alla salute e alla sicurezza.

6. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

Viene garantito il monitoraggio sistematico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano la misura dell'efficacia ed efficienza nella gestione della sicurezza e nella prevenzione. A tale proposito sono individuati specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del sistema di prevenzione e protezione. Tali dati sono raccolti annualmente dal RSPP, presentati all'organo direttivo e ai rappresentanti dei lavoratori e messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza. Il RSPP procede anche ad un'analisi sistematica di tali dati per la individuazione di eventuali azioni preventive o correttive. Periodicamente il RSPP effettua una verifica sistematica relativamente a: lo stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori della loro efficacia; la conformità alle prescrizioni legali. I risultati di tale verifica sono presentati all'organo amministrativo e messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

7. FLUSSI INFORMATIVI

Ogni azienda definisce apposite modalità al fine di assicurare una corretta gestione delle comunicazioni attinenti alla sicurezza, sia quelle provenienti e dirette all'esterno sia quelle interne tra i differenti livelli e settori dell'azienda.

7.1 Comunicazioni esterne

Ogni azienda adotta un sistema per gestire le comunicazioni relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro provenienti dall'esterno, attraverso la definizione delle responsabilità e delle modalità di ricevimento, registrazione e di risposta a tali comunicazioni. Il processo di gestione delle comunicazioni ricevute dall'esterno (dal pubblico, dalle istituzioni, dagli organismi di controllo, etc.) è definito in modo tale da: garantire che le comunicazioni siano inoltrate alle funzioni responsabili di definire le eventuali azioni conseguenti; registrare le decisioni prese, attuare le eventuali azioni e verificarle; archiviare le registrazioni che documentino l'intero processo. Ogni soggetto che riceve una comunicazione dall'esterno in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve comunicarla al RSPP, il quale provvede ad una prima valutazione e, sulla base della criticità, decide se coinvolgere o meno i soggetti delegati per l'attuazione delle azioni necessarie. Tutte le comunicazioni giunte e la documentazione delle relative azioni intraprese sono archiviate da RSPP.

7.2 Comunicazioni interne

Ogni azienda ha definito un sistema di comunicazioni interne che assicura che le informazioni relative alla sicurezza fluiscano "dall'alto verso il basso", ma anche "dal basso verso l'alto" ed orizzontalmente rispetto alle varie parti dell'organizzazione. Lo scambio di informazioni tra i differenti livelli e settori aziendali è attuato attraverso l'individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione. Gli strumenti di comunicazione interna possono variare in funzione del tipo di informazione che è necessario fornire avendo però sempre presente che il requisito indispensabile è che le informazioni siano fornite usando una forma ed un modo che le rendano comprensibili alle persone che le devono ricevere.

7.3 Coinvolgimento del personale

Ogni azienda è conscia del fatto che il processo di prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale. A tale fine, ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

eventuali anomalie o proposte di miglioramento. Tali segnalazioni sono raccolte dal RSPP che provvede ad effettuare un'analisi ed è responsabile di mettere in atto le eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata da RSPP. Il RSPP organizza anche le riunioni periodiche sulla sicurezza prevista dalle norme vigenti e redige e fa sottoscrivere un verbale, mettendolo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione

7.4 Comunicazione con l'organismo di Vigilanza

Il RSPP di ciascun'azienda deve relazionare all'Organismo di Vigilanza, annualmente, su:

- descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi;
- risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate;
- stato di attuazione del programma di miglioramento;
- segnalazioni ricevute;
- risultati di eventuali accertamenti degli organismi di controllo;
- in caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il RSPP avverte tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

8. REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

8.1 Valutazione dei rischi e programma di miglioramento.

Relativamente all'attività sensibile di “Valutazione dei rischi e definizione e gestione degli interventi di miglioramento”, è stata definita una procedura che disciplina l'attività di aggiornamento della valutazione dei rischi e di definizione delle modalità con le quali l'organizzazione individua e gestisce gli obiettivi di miglioramento in materia di sicurezza, coerentemente con quanto stabilito nel Codice Etico 231. La procedura si applica a tutte le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza individuate da ciascun livello e funzione dell'organizzazione.

8.2 Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa

Relativamente all'attività sensibile di “Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa”, ogni società controlla l'applicazione delle prescrizioni legali in materia di sicurezza e di acquisizione e conservazione di tutta la documentazione e le certificazioni obbligatorie per legge. A tal fine si occupa di:

- identificare le norme applicabili;
- mantenere una lista di tutte le leggi e dei regolamenti pertinenti;
- identificare le ricadute del nuovo dettato normativo sulle attività dell'azienda;
- comunicare le azioni conseguenti alle funzioni interessate;
- verificare l'attuazione delle azioni.

8.3 Gestione delle emergenze

Relativamente all'attività sensibile di “Gestione delle emergenze”, al fine di garantire l'individuazione delle potenziali emergenze, l'efficace coordinamento in fase di risposta a eventuali incidenti e situazioni di emergenza e la capacità di prevenire o attenuare le conseguenze degli eventi incidentali, ogni società si adopera per:

- definizione delle responsabilità e modalità per l'individuazione delle emergenze;
- definizione, redazione, riesame, approvazione e simulazione periodica del “Piano di emergenza interno”;
- formazione e addestramento alle emergenze;
- manutenzione e verifica dei presidi e delle dotazioni per l'emergenze.

8.4 Sorveglianza sanitaria

Relativamente all'attività sensibile di “Sorveglianza sanitaria”, al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ogni società si adopera per:

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- definizione del protocollo sanitario;
- attuazione degli accertamenti sanitari;
- attivazione o modifica del protocollo sanitario in caso di nuovi assunti e cambi mansione;
- nomina e definizione dei compiti del Medico Competente.

8.5 Formazione e informazione

Relativamente all'attività sensibile di "Formazione e informazione", ogni società si adopera per regolamentare le attività di formazione, informazione e addestramento da erogare a:

- personale dipendente dell'azienda;
- lavoratori con contratto di somministrazione;
- stagisti.

Si occupa anche di stabilire modalità in caso di nuove assunzioni e cambi di mansione. Dette modalità contemplano:

- l'individuazione delle necessità di formazione e addestramento;
- la pianificazione e attuazione della formazione;
- la registrazione delle attività formative;
- la verifica della loro efficacia;
- l'informazione e sensibilizzazione del personale sull'igiene e la sicurezza del lavoro.

8.6 Gestione infortuni

Ogni società si adopera per regolamentare la raccolta e l'analisi dei dati in occasione di infortuni occorsi all'interno dello stabilimento al fine di garantire la tracciabilità degli incidenti occorsi, e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

Si prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per la:

- registrazione incidenti;
- l'analisi degli eventi;
- la definizione di eventuali azioni correttive.

8.7 Rapporti con i fornitori

Relativamente all'attività sensibile di "Gestione dei contratti di appalto e opera", ogni società si adopera per la gestione delle attività in appalto o d'opera, definendo, per ogni figura responsabile, i compiti e le attività da mettere in atto per la tutela della sicurezza e della salute di tutto il personale interessato, durante gli interventi eseguiti da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente. Ciò opera nel caso di lavori in appalto o contratti d'opera effettuati all'interno dell'azienda da ditte appaltatrici, cooperative, lavoratori autonomi.

In tal senso sono definite modalità e responsabilità per:

- qualificare i fornitori in relazione ai loro requisiti tecnico-professionali;
- valutare i rischi derivanti dalle interferenze;
- fornire le informazioni sui rischi e le misure di prevenzione ed emergenza;
- definire trasmettere le norme di comportamento;
- vigilare sull'operato dei fornitori.

8.8 Acquisto impianti, macchine ed attrezzature.

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto di impianti macchine e attrezzature", ogni società si adopera per stabilire le modalità operative per l'acquisto di macchine, impianti e componenti di sicurezza utilizzate in produzione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro.

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

In tal senso, sono definite responsabilità e modalità operative per la:

- definizione delle specifiche di acquisto;
- analisi dei fattori di rischio;
- collaudi e/o verifiche di prima installazione;
- conservazione manuali d'uso e manutenzione;
- gestione formazione ed informazione ai lavoratori.

8.9 Acquisto e gestione delle sostanze pericolose

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto e gestione delle sostanze chimiche", ogni società si adopera per stabilire responsabilità e modalità operative per:

- gestione schede di sicurezza;
- analisi preliminare dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- definizione delle modalità di deposito e utilizzo.

8.10 Modifica strutture, impianti, processi

Per questo processo "sensibile", ogni società si occupa di garantire la valutazione preliminare delle modifiche ad attività, macchine, impianti, lay-out e strutture, al fine di assicurare che queste modifiche non aumentino i rischi. Si regolamentano tutte le attività relative alle nuove realizzazioni, sia di natura edile che impiantistica, nonché le modifiche sostanziali relative alle opere e agli impianti esistenti, con la finalità di valutare preliminarmente e pianificare correttamente gli interventi, in maniera tale da garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene degli ambienti di lavoro.

8.11 Manutenzione.

Ogni società si occupa di definire modalità e responsabilità del processo di manutenzione, attraverso il quale l'azienda garantisce che le proprie macchine, attrezzature e impianti siano mantenuti nelle originarie condizioni di efficienza e di sicurezza, così come per prevenire l'insorgenza di condizioni che possano creare un incremento delle condizioni di rischio. Si attuano modalità relative a:

- esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti;
- esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione;
- controllo dei dispositivi di sicurezza delle macchine.

8.12 Verifica dei luoghi di lavoro.

Con riferimento all'attività sensibile di "Controllo e verifica dei luoghi di lavoro", ogni società si adopera per formalizzare le responsabilità specifiche di ciascuna figura preposta alla quale si delega l'attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro e/o delle attrezzature e definite le modalità di comunicazione di eventuali anomalie i destinatari di queste e le responsabilità per la definizione e l'attuazione delle misure correttive.

8.13 Gestione dispositivi di protezione individuali

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto e gestione dei DPI", ogni società si adopera per stabilire responsabilità e modalità operative per:

- scelta dei DPI;
- distribuzione e manutenzione dei DPI;
- informazione sull'utilizzo;
- vigilanza sull'utilizzo da parte dei lavoratori.

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

9. PROCEDURE ED ALTRI DOCUMENTI COLLEGATI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

a.i.gen. SRL	PARTI SPECIALI	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Logo aigen

Parte Speciale C

Reati Societari

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

1. SCOPO

La presente parte del Modello (“**Parte Speciale C**”) riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25-ter del Decreto 231, ossia i reati societari, descrive e documenta la struttura del sistema di gestione applicato dell’azienda e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell’Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale C si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

2. TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI (ARTICOLO 25-TER DEL DECRETO 231).

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto 231 è collegato il regime di responsabilità a carico dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.

- ❖ **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI** (Art. 2621 c.c. modificato dalla L.27.05.2015 n. 69 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

- ❖ **FATTI DI LIEVE ENTITÀ** (Art. 2621-bis c.c. introdotto dalla L.27.05.2015 n. 69 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

- ❖ **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE** (Art. 2622 c.c. modificato dalla L.27.05.2015 n. 69 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- 1) *le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi?

❖ **IMPEDITO CONTROLLO** (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

❖ **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI** (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per l'ente, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse dell'ente, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

❖ **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE** (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse dell'ente, implicando in tal modo una responsabilità delle società.

❖ **ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE** (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote proprie o dell'ente controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

❖ **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI** (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altro ente o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita dell'ente.

❖ **OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI** (art. 2629 *bis* c.c.)

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di un ente quotato o con titoli diffusi o di un ente sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello dell'ente in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli altri amministratori e al Collegio Sindacale previsti dall'art. 2391, primo comma, del Codice civile abbiano cagionato un danno all'ente o a terzi.

Si precisa inoltre che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- oggetto della comunicazione deve essere "ogni interesse in una determinata operazione dell'ente" e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale;
- l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

❖ **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE** (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale dell'ente mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio dell'ente, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

❖ **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI DA PARTE DEI LIQUIDATORI** (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Sotto un profilo astratto, pare difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse dell'ente, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

❖ **CORRUZIONE TRA PRIVATI** (art. 2635 c.c. così come modificato dal D.lgs. n. 38/17)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

❖ **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI** (art. 2635 *bis* c.c., introdotto dal D. Lgs. 38/17)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

Commento

Il decreto legislativo n. 38/2017 che ha modificato l'art. 2635 c.c. ed introdotto il nuovo art. 2635 *bis* c.c. è finalizzato all'attuazione della decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015). La necessità di provvedere all'attuazione della decisione-quadro in esame nasce dall'esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione europea, di conformarsi ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco sulla corruzione. In particolare, il primo comma relativo alla corruzione passiva, nella nuova formulazione, include tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, in coerenza con il principio generale in materia di reati societari, di cui all'articolo 2639 del codice civile, relativo all'estensione delle qualifiche soggettive al soggetto qualificato dalla giurisprudenza come “amministratore di fatto”. Il terzo comma, relativo all'ipotesi speculare della corruzione attiva, prevede la punibilità allo stesso titolo del soggetto “estraneo”, ovvero di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, riguardante quest'ultimo l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma. Vengono ulteriormente ampliate, in ossequio ai principi di delega, le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del danaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto intraneo, qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto intraneo. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona, che dà luogo, ai sensi dell'articolo 110 del Codice penale, anche alla responsabilità dell'intermediario medesimo. Si segnala, inoltre, che, in attuazione della delega e in ossequio alla nozione allargata di “persona giuridica” contenuta nella decisione quadro, relativa a qualsiasi soggetto giuridico collettivo di natura privata, nella riformulazione della fattispecie incriminatrice si fa riferimento all'appartenenza dell'intraneo a “società o enti privati”. La finalità di entrambe le condotte, attiva e passiva, viene individuata nel compimento o nell'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà posti a carico dell'intraneo, con esclusione della fattispecie di corruzione impropria, ovvero finalizzata al compimento di atti del proprio ufficio. Infine, viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, mediante l'aggiunta delle parole “o offerte”, all'espressione “utilità date o promesse”, al mero fine di coordinare il quinto comma relativo alla confisca, come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice. L'articolo 2635 *bis* del codice civile, invece, prevede la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo (primo comma), che dal lato passivo (secondo comma). In particolare, il primo comma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto intraneo, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Il secondo comma prevede la punibilità dell'intraneo, che sollecita una promessa o

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Per evidenti ragioni di proporzionalità, la pena prevista per l'ipotesi base deve essere ridotta di un terzo. Si procede anche in questo caso a querela della persona offesa.

❖ **ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA** (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in Consiglio Generale allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

❖ **AGGIOTAGGIO** (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

❖ **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA** (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di ente o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto terzi.

3. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter del Decreto 231, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni previste dalla legge;
2. Gestione rapporti con parti sociali, e con il revisore;
3. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
4. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee;
5. Conflitti di interesse;
6. Predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale C si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") delle aziende nonché da collaboratori esterni, partner, fornitori (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari"). Obiettivo della presente Parte Speciale C è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto 231.

5. ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA

Con riferimento ai reati societari, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- modalità di predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni previste dalla legge;
- modalità di effettuazioni delle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- modalità di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

6.1 Il sistema organizzativo in generale

Ogni ente considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa dell'azienda; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per l'azienda, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno. Ogni azienda promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli organi sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione dell'azienda. Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza dell'azienda hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

6.2 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti dell'azienda (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del Decreto 231);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

E' pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento dell'ente e degli Organi, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'ente;
5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi dell'ente e dell'ente di revisione;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale dell'ente;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'ente o di terzi;
- effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'ente.

6.3 Principi generali di controllo

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'ente.
- Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

7. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole sopra elencate, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

7.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni previste dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- le funzioni interne dell'ente coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra l'organo amministrativo e l'Organismo di Vigilanza prima dell'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento e, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito all'ente di revisione o a ente ad essa collegata, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- l'acquisizione dai vertici dell'ente (per i documenti contabili di rispettiva competenza) di lettere che attestano la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio.

7.2 Emissione comunicati ed elementi informativi

Ogni società si adopera per la sussistenza di:

- tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno dell'ente, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;
- una disposizione formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato.

7.3 Conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse, ogni società si adopera per garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte del management dell'ente, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario.

7.4 Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza

Ogni società si adopera per la sussistenza di:

- criteri per effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- direttive che sanciscano l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;

a.i.gen. SRL	Parti Speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- uno strumento normativo per la identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici; tale strumento deve altresì disciplinare le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività;
- divieto ad esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente.

8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività dell'azienda potenzialmente a rischio di compimento dei reati societari; tali controlli sono ranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che sono adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili. Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo.

9. PROCEDURE COLLEGATE

- PROCEDURA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
- DELEGHE E PROCURE
- ATTIVITÀ FINANZIARIA

a.i.gen. SRL	PARTI SPECIALI	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Logo aigen

Parte Speciale D

Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

a.i.gen. SRL	Parte Speciale D – Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Prima edizione 11.12.2024	Pag. 2 di 12
--------------	---	------------------------------	-----------------

1. SCOPO

La presente parte del Modello (“**Parte Speciale D**”) riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25-*octies* del Decreto 231, ossia i reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, descrive e documenta la struttura del relativo sistema di gestione applicato dalle aziende e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell’Organismo di Vigilanza. La presente Parte Speciale D si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili. Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente. Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita.

2. TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI (ARTICOLO 25-OCTIES DEL DECRETO 231).

❖ RICETTAZIONE (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7 bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Commento

La norma mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio. (Per es. acquisto di cose rubate; Acquisto di merce contraffatta o adulterata). La condotta incriminata, infatti, consiste nell’acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da delitto, ovvero nell’intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare per trarne un profitto per sé o per altri. Per acquisto deve intendersi ogni operazione di compravendita, permuta, donazione, acquisto di diritti reali. Il ricevere consiste in ogni forma di conseguimento del possesso, anche solo temporaneo, della cosa non *uti dominus*. L’occultamento implica il nascondimento della cosa anche a carattere temporaneo. Quanto, poi, all’intromissione essa si realizza con qualsiasi attività di messa in contatto dell’autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente, non importa se di buona o di mala fede; non occorre comunque che l’interessamento messo in opera raggiunga lo scopo ma è sufficiente l’idoneità dell’azione rispetto allo scopo stesso. L’oggetto materiale della condotta è rappresentato dal denaro o da cose. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che oggetto materiale della ricettazione possano essere non solo i beni mobili, ma anche i beni immobili così ad es. il caso di chi acquista o riceve la proprietà di un immobile da chi lo abbia acquisito in modo truffaldino. La ricettazione, inoltre, come sopra accennato, richiede l’esistenza di un delitto-presupposto sia esso doloso, colposo, consumato o tentato. Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona, escluso l’autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma “fuori dei casi di concorso nel reato”. Da questa limitazione si desume che il delitto in esame, oltre all’esistenza di un delitto precedente, ha un altro presupposto e, precisamente, la mancata partecipazione nel delitto medesimo. L’elemento psicologico del reato è costituito dalla volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel fare acquistare, il denaro o la cosa, unitamente alla consapevolezza che il denaro/cosa proviene da un delitto; è altresì necessario che sussista il fine ulteriore e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto. Per quanto riguarda, invece, il caso del dubbio, seppur con alcune incertezze, in giurisprudenza ed in dottrina si ritiene che sussista dolo di ricettazione, e dunque punibilità, anche nel caso in cui il soggetto agente abbia acquistato, ricevuto ovvero occultato la cosa nel dubbio della sua provenienza illecita: in questi casi infatti si ritiene operi la figura del così detto dolo eventuale che ricorre tutte quelle volte in cui il soggetto agente, pur non avendo l’intenzione di realizzare un illecito, lo ha tuttavia messo in conto quale possibile conseguenza del suo agire e ne ha accettato il rischio. Da ultimo, la ricettazione si consuma al momento del raggiungimento dell’accordo tra chi trasferisce il denaro/cosa e chi li riceve.

a.i.gen. SRL	Parte Speciale D – Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Prima edizione 11.12.2024	Pag. 3 di 12
--------------	---	------------------------------	-----------------

❖ **RICICLAGGIO** (art. 648 – bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore al massimo di cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648”.

Commento

La condotta incriminata consiste nel sostituire o trasferire capitali illeciti o nel compiere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. “Sostituire” vuol dire rimpiazzare denaro o valori sporchi con denaro o valori puliti; in questo senso la sostituzione può essere realizzata ad es. tramite il cambio di biglietti con altri pezzi o valute estere, con il versamento in banca ed il loro successivo ritiro. Il “trasferire”, invece, comporta il ricorso a strumenti negoziali. Il “compiere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa” comprende qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o intralciare l’accertamento dell’origine illecita dei proventi ricavati dall’attività delittuosa. L’oggetto materiale è costituito da denaro, beni o altre utilità; pertanto, esso determina la punibilità anche di attività di sostituzione effettuate su diritti di credito o altre entità economicamente apprezzabili. Soggetto attivo del reato può essere, come nella ricettazione, qualsiasi persona, escluso l’autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma “fuori dei casi di concorso nel reato”. Il reato presupposto consiste in ogni delitto non colposo. L’elemento psicologico, costituito dal dolo generico, ricomprende, oltre alla volontà di compiere l’attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un delitto non colposo. Per la consumazione è necessario che l’agente realizzi l’attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo.

❖ **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA** (648 – ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt.li 648 e 648 – bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648”

Commento

Il reato consiste nell’impiegare beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di conseguirne un profitto, in questo senso l’espressione “attività economiche o finanziarie” è da intendersi come qualunque settore idoneo al conseguimento del profitto stesso. Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza che essi provengono da un delitto. Soggetto attivo del reato, come nella ricettazione e nel riciclaggio, può essere qualsiasi persona, escluso l’autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma “fuori dei casi di concorso nel reato”. Il reato presupposto può essere un qualsiasi delitto, anche di natura colposa.

❖ **AUTORICICLAGGIO** (Art. 648 - ter 1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

a.i.gen. SRL	Parte Speciale D – Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Prima edizione 11.12.2024	Pag. 4 di 12
--------------	---	------------------------------	-----------------

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Commento

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento “naturale” da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”. Riguardo il trattamento sanzionatorio, il delitto di autoriciclaggio è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 prevede una circostanza attenuante che comporta l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il delitto presupposto è un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Tuttavia, se il delitto presupposto è stato commesso con modalità mafiose o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso si applicano le pene previste dal primo comma. Il quinto comma prevede una circostanza aggravante che comporta l'aumento della pena fino ad un terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Il sesto comma prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante – ad effetto speciale – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. In ogni caso, la condanna comporta, ai sensi dell'art. 648-quater c.p., la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato e quando ciò non sia possibile, il giudice dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Si applica, infine, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. (“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”). A titolo esemplificativo, premesso che, diversamente dall'ipotesi di riciclaggio, per l'integrazione dell'autoriciclaggio è necessario aver commesso direttamente il reato presupposto, ovvero aver concorso nella realizzazione dello stesso, possibili modalità dell'autoriciclaggio possono essere:

- l'inserimento di fornitori o clienti fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecite, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico, ottenendo un vantaggio monetario dallo svolgimento di tale attività;
- l'instaurazione di rapporti commerciali con clienti dediti ad attività illecite, con la finalità di ripulire il denaro generato tramite tali attività criminose, ottenendo un vantaggio economico dalla condotta posta in essere;
- l'emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- l'accredito di somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- il riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- gli investimenti a diretto vantaggio dell'azienda, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- la concessione di piani di rientro a soggetti implicati in attività illecite i quali, attraverso il rimborso del dovuto, provvedono a ripulire il denaro di provenienza delittuosa, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività.

3. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

a.i.gen. SRL	Parte Speciale D – Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Prima edizione 11.12.2024	Pag. 5 di 12
--------------	---	------------------------------	-----------------

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di acquisizione di beni o denaro anche da parte di terzi. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

- acquisti;
- contabilizzazione;
- flussi finanziari.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;
- le deleghe e attribuzioni.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale D si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo dai dirigenti e dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") di ciascuna società, nonché da collaboratori esterni, partner e fornitori, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "**Destinatari**"). Obiettivo della presente Parte Speciale D è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto 231.

5. ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di acquisto di beni o denaro anche da parte di terzi, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'assunzione di informazioni presso il competente management.

Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- tipologia dei controlli sugli acquisti;
- tipologia dei controlli sulla contabilizzazione;
- tipologia di controlli sui flussi finanziari in genere.

6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale D prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività dell'ente, con particolare riferimento alle attività di progettazione e produzione.

La presente Parte Speciale D prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti dell'ente, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare, è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate dall'ente.

a.i.gen. SRL	Parte Speciale D – Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Prima edizione 11.12.2024	Pag. 6 di 12
--------------	---	------------------------------	-----------------

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. Ciascuna società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti Aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui opera;
2. Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
3. Gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti all'ente;
4. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti all'ente;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (acquisti, contabilità, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito dell'ente ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

7. PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

Nomina del responsabile interno (*Process Owner*) per le singole aree di attività a rischio.

Ogni operazione rientrante nelle aree di attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza. Viene effettuata la mappatura della correlazione tra le aree di attività a rischio e le strutture dell'ente. Sulla base di tale mappatura, il responsabile di funzione provvederà alla nomina dei soggetti interni process owner responsabili per ogni singola area di attività a rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'area di attività a rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'area di attività a rischio di propria competenza.

I responsabili interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei sub responsabili interni, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle aree di attività a rischio. Le nomine del responsabile interno per area di attività a rischio e degli eventuali sub responsabili interni devono essere tenute a disposizione dell'OdV. Per ogni singola operazione rientrante in un area di attività a rischio, il relativo responsabile interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- assunzione di informazioni da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
- messa a disposizione dell'OdV delle dette informazioni curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per l'ente riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;

Il Responsabile comunica con l'OdV, su richiesta o annualmente, in merito all'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

a.i.gen. SRL	Parte Speciale D – Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Prima edizione 11.12.2024	Pag. 7 di 12
--------------	---	------------------------------	-----------------

Dalle informazioni assunte e comunicate devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del responsabile interno dell'area di attività a rischio attinente all'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali sub responsabili interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:
 - Per gli acquisti:
 - documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);
 - tracciabilità delle movimentazioni finanziarie.
 - Per la contabilità:
 - documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);

Inoltre, nelle informazioni in questione devono altresì risultare:

- l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti gli acquisti (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi nonché sulla composizione del loro *asset* azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte dell'ente a vantaggio dei partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- per collaboratori e partner che siano abitualmente in rapporto con l'ente, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

8. DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ODV

E' compito dell'organo amministrativo comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al management affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto 231. Si tratta di sistemi di controllo sulla contabilità e sugli acquisti in genere. È compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni dell'ente competenti – il sistema delle deleghe del responsabile interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto 231;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i *partner* e i collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

a.i.gen. SRL	Parte Speciale D – Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Prima edizione 11.12.2024	<i>Pag. 8 di 12</i>
--------------	---	------------------------------	-------------------------

- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla contabilità e gli acquisti in genere, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

9. PROCEDURE COLLEGATE

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ATTIVITÀ FINANZIARIA

DELEGHE E PROCURE

a.i.gen. SRL	PARTI SPECIALI	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Logo aigen

Parte Speciale E

Reati Tributari

a.i.gen. SRL	Parte Speciale E – Reati Tributari	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	---	------------------------------	--

1. PREMESSE.

Ai fini della costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono stati presi in considerazione tutti i reati tributari introdotti all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto 231 dal D.L. 124/2019 in materia di "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

2. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO 231)

Si riporta, qui di seguito, una breve illustrazione dei reati tributari contemplati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto 231.

❖ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 2, comma 1 e comma 2-bis del D.Lgs. n.74 del 2000)

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n.74 del 2000: è punito chiunque, «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.»

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applicano sanzioni ridotte.

Per la configurabilità del reato:

- non sono previste soglie di punibilità e, dunque, l'illecito fiscale si realizza qualunque sia l'ammontare di imposta evaso;
- è necessario il dolo specifico e, quindi, l'intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, attuato mediante presentazione della dichiarazione basata su fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- le fatture o gli altri documenti devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie oppure sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, il reato in esame è configurabile ogni qualvolta il contribuente usi fatture o altri documenti che attestino operazioni realmente non effettuate, non rilevando che la falsità sia ideologica o materiale.

❖ DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (art. 3 del D.Lgs. n.74 del 2000)

La norma in esame punisce «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 Euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 Euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 Euro.»

Il secondo comma dell'art. 3 precisa, inoltre, che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai sensi di legge, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

a.i.gen. SRL	Parte Speciale E – Reati Tributari	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	---	------------------------------	--

La condotta illecita si realizza nel precostituirsi elementi fittizi per documentare e supportare una dichiarazione mendace e così ostacolare l'accertamento delle maggiori imposte dovute e indurre l'amministrazione finanziaria in errore.

Rispetto al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici conta il modo in cui l'operazione viene documentata (e non la natura dell'operazione come nell'altra fattispecie delittuosa).

❖ **EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI** (art. 8 comma 1 e comma 2-bis del D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, «è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La sanzione pecuniaria ex Decreto 231 è stata stabilita fino a 500 quote.»

Ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica sanzioni ridotte.

- non è necessario che le fatture o gli altri documenti siano emessi esclusivamente per favorire l'evasione fiscale di terzi, potendo anche sussistere un fine personale;
- trattandosi di un reato istantaneo, è sufficiente l'emissione della fattura o, nel caso di più condotte criminose, l'emissione dell'ultima delle fatture.

❖ **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI** (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato di cui all'art. 10 D. Lgs. 74/2000 punisce - salvo che il fatto costituisca più grave reato, «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.»

❖ **SOTTRAZIONE FRAUOLENTA AL PAGAMENTO D'IMPOSTA** (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, è punito «chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.»

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, è altresì punito «chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.»

3. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Per "Aree di Attività a Rischio" si intendono tutte quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che, nell'ambito dei rapporti aziendali e/o con altri enti privati, pongono in essere attività critiche e a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati tributari, previsti nel Decreto 231.

Per i reati tributari, le principali aree di attività a rischio / processi sensibili sono risultati i seguenti:

- gestione anagrafica clienti e fornitori;
- gestione della *supply chain*, processo di selezione fornitori e attività di verifica e monitoraggio del fornitore;
- gestione della contabilità in generale. Tale area include:
 - tenuta della contabilità;
 - registrazione fatture o documenti contabili nelle scritture contabili obbligatorie;
 - detenzione fatture o documenti a fine di prova (nei confronti dell'amministrazione finanziaria);

a.i.gen. SRL	Parte Speciale E – Reati Tributari	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	---	------------------------------	--

- gestione delle attività volte alla determinazione dei tributi, imposte, incluse l'elaborazione dei dati e calcoli e la loro trasmissione ad altre funzioni aziendali e/o a consulenti esterni. In proposito, si precisa che – per le dichiarazioni fiscalmente rilevanti – ciascuna società è supportata da consulenti esterni e, pertanto, l'area aziendale maggiormente sensibile è risultata l'attività di gestione dei dati e di calcolo effettuata internamente all'azienda “prima dell'invio” al consulente esterno (o ad altre funzioni interne);
- riconciliazioni conti fiscali e controllo poste indetraibili / indeducibili;
- presentazione della dichiarazione dei redditi – imposte sul valore aggiunto;
- processi di archiviazione della documentazione a supporto *post*-dichiarazione

Inoltre, i seguenti processi (da soli o in abbinamento tra loro) potrebbero essere strumentali alla realizzazione dei reati tributari previsti dal Decreto 231:

- introduzione di dati nei sistemi gestionali informatici che generano automaticamente scritture contabili;
- predisposizione del *budget* periodici e annuali;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- acquisto di beni e servizi, ivi comprese le consulenze e gli incarichi professionali;
- gestione delle vendite;
- gestione degli acquisti;
- gestione del personale (selezione, assunzione, rimborsi spese, ecc.).

È onere dell'organo amministrativo, ove necessario, aggiornare le macroaree/settori di attività sensibili e la valutazione del potenziale livello di rischio di reato.

La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:

- l'introduzione di nuovi reati presupposto nel Decreto 231 e la conseguente necessità di identificare le aree di attività/processi aziendali a rischio di commissione di tali nuovi reati; e
- mutamenti organizzativi di una o più società del Gruppo, tali da comportare la modifica/introduzione di aree e funzioni aziendali esposte a rischio reato, oppure una variazione dell'indice di rischio.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;
- le deleghe e attribuzioni.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale D si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo, dai dirigenti e dipendenti (“**Esponenti Aziendali**”) di ciascuna società, nonché da collaboratori esterni, partner e fornitori come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “**Destinatari**”).

Obiettivo della presente Parte Speciale D è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto 231.

5. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E SISTEMA DI CONTROLLO

a.i.gen. SRL	Parte Speciale E – Reati Tributari	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	---	------------------------------	--

5.1 Principi di comportamento

Ciascuna azienda adotta un Codice Etico 231 con riferimento ai reati previsti dal Decreto 231 e un sistema organizzativo e procedure specifiche (che integrano le disposizioni del Codice Etico 231 e, in genere, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) atti a regolamentare l'attività aziendale ed in grado di soddisfare le finalità di cui al Decreto 231. Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico 231 e nelle altre procedure e sistemi organizzativi già adottati da ciascuna società. Fermo restando il rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico 231 e negli altri strumenti e procedure aziendali già applicati da ciascuna società, nella gestione delle attività a rischio, il comportamento di quanti operano in ciascuna società si ispira sempre a legalità, correttezza, lealtà e trasparenza.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello (Organo Amministrativo, le funzioni aziendali interessate e tutti i soggetti coinvolti) di conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile (italiana o estera);
- i principi contenuti nel Codice Etico (ciò anche al fine di evitare qualsiasi concorso in reati commessi da terzi nell'ambito della propria sfera operativa);
- i principi, prescrizioni, disposizioni e le procedure previste nel sistema di controllo interno e nelle *policies* aziendali già adottate.

In aggiunta alle prescrizioni e ai principi contenuti nelle procedure già esistenti è fatto espresso divieto all'organo amministrativo ed a tutti i soggetti coinvolti (ciascuno nella misura e con le modalità specifiche della propria funzione) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente od indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto 231 e nelle disposizioni di legge relative alla responsabilità amministrativa degli enti;
- calcolare le imposte avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici;
- presentare dichiarazioni fiscalmente rilevanti avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o avvalendosi di altri artifici;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere documenti contabili;
- porre in essere comportamenti volti alla sottrazione fraudolenta di imposte.

E' fatto, inoltre, espresso divieto di:

- evadere le imposte (imposte sui redditi – IRES - o sul valore aggiunto – IVA - ed eventuali ulteriori imposte);
- compiere operazioni simulate;
- avvalersi di documenti falsi;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie documenti falsi;
- detenere documenti falsi;
- registrare nelle scritture contabili fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- indicare nelle dichiarazioni fiscalmente rilevanti elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie;
- indurre l'amministrazione finanziaria in errore;
- non conservare le scritture contabili o i documenti fiscali nel rigoroso rispetto delle norme di legge applicabili alla conservazione obbligatoria dei documenti contabili;
- vendere simulatamente o compiere atti fraudolenti sui beni aziendali o su beni altrui;
- riportare / indicare / registrare elementi attivi o elementi passivi per un ammontare diverso da quello effettivo.

Pertanto, i Destinatari del Modello devono;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione della contabilità e nella tenuta dei libri contabili;

a.i.gen. SRL	Parte Speciale E – Reati Tributari	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	---	------------------------------	--

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nell'acquisizione, elaborazione, introduzione di dati contabili nei sistemi gestionali e nella comunicazione di tali dati a terzi e/o ad altre risorse interne, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nella predisposizione delle dichiarazioni fiscalmente rilevanti segnalando ogni anomalia;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente,
- registrare con correttezza e buona fede le operazioni nelle scritture contabili obbligatorie;
- segnalare con tempestività ogni anomalia riscontrata per consentire di porvi rimedio.

5.2 In particolare, il principio di tracciabilità

Ogni operazione deve essere sempre verificabile, documentata, coerente e congrua. In particolare, ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione che consenta la ricostruzione dell'operazione, anche sotto un profilo contabile, l'individuazione dei vari livelli di responsabilità, i dati e le notizie fornite. La documentazione conservata deve essere idonea a consentire la verifica della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattati. Tutti i rapporti, ivi inclusi i rapporti con i revisori, devono essere documentati e tracciabili e tutta la documentazione deve essere resa disponibile. La trasmissione di dati e documenti deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; coloro che forniscono dati e documenti da registrarsi nella contabilità o detenersi a fini contabili sono tenuti a dichiarare per iscritto la completezza e veridicità dei dati. In linea generale, con riferimento alla contabilità, la stessa è tenuta in base a tutte le norme applicabili; le poste (all'attivo ed al passivo) e gli impegni devono essere correttamente riportati nei libri contabili; i parametri di valutazione delle poste devono essere esposti con chiarezza e corredati da ogni valutazione complementare idonea a garantire la veridicità dei dati e della documentazione sottostante. I dati e le registrazioni contabili devono rispecchiare le operazioni effettuate.

Per le vendite, è fatto obbligo verificare:

- la coerenza dell'ordine rispetto a quanto contrattualmente concordato;
- la completezza e accuratezza della fattura rispetto a quanto previsto nel contratto/ordine e nelle disposizioni di legge;
- il rispetto dei criteri e delle modalità per l'emissione delle note di credito e di debito.

Per gli acquisti: è fatto obbligo verificare che per ogni pagamento sussista:

- un titolo contrattuale scritto (contratto, ordine, ecc.);
- una fattura o altro documento fiscale idoneo recante, tra l'altro:
 - dati del fornitore e del beneficiario dei pagamenti;
 - importo da pagare;
 - termini di pagamento;
- i visti e le autorizzazioni al pagamento previsti dalle procedure aziendali;
- l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta in base alle procedure aziendali.

Inoltre, i pagamenti devono essere effettuati con modalità alternative al pagamento in contanti.

Con specifico riferimento al sistema di attribuzione della responsabilità, i livelli autorizzativi devono essere strutturati in modo da garantire l'attribuzione di responsabilità, la segregazione delle attività tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono, coloro che contabilizzano, coloro che processano i pagamenti e coloro che controllano le operazioni svolte da ciascuna società. I membri del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori muniti di deleghe, i direttori e i dirigenti, i responsabili delle funzioni coinvolte nelle attività a rischio reato e nei relativi processi strumentali, nonché i collaboratori, sono ritenuti "responsabili" e referenti diretti di ogni singola operazione a rischio compiuta direttamente o nell'ambito della funzione di riferimento. Ogni soggetto eventualmente responsabile deve essere chiaramente individuato. Qualora alcune funzioni fossero delegate a un soggetto diverso da quello originariamente titolare, si dovrà preliminarmente definire in modo chiaro e univoco, il profilo aziendale cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato. Le deleghe e le procure devono essere formalizzate e diffuse e specificare – in modo chiaro ed inequivocabile - i limiti e l'oggetto della delega ed i relativi poteri di spesa. Le deleghe e le procure devono inoltre conciliare la posizione di ciascun soggetto con le relative responsabilità ed i poteri conferiti ed a nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati. Qualora un soggetto cessi di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e procure devono essere, senza indugio, revocate o modificate.

6. CONTROLLI E MONITORAGGIO

a.i.gen. SRL	Parte Speciale E – Reati Tributari	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	---	------------------------------	--

Le funzioni preposte svolgono un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio sulle attività a rischio reato e sulle relative aree di supporto. L'attività di monitoraggio, sistematica e formalizzata, dovrà riguardare la gestione della contabilità e delle attività funzionali alla presentazione di dichiarazioni fiscalmente rilevanti e includerà – tra le altre - le seguenti verifiche:

- in generale, verifica sulla gestione ciclo acquisti e ciclo vendite;
- verifica della sussistenza di pezze giustificative, fiscalmente idonee, per i pagamenti effettuati;
- verifica del ricevimento del bene o del servizio;
- verifica della correttezza dei dati;
- in generale, verifica della correttezza dell'attività di fatturazione connessa ad acquisti e vendite;
- verifica dei rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- verifica dei dati inseriti in dichiarazioni fiscalmente rilevanti.

7. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In aggiunta agli obblighi informativi di carattere generale previsti nel Modello e nel Codice Etico 231, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, a titolo esemplificativo, le informazioni relative:

- a eventuali anomalie, inesattezze riscontrate nella contabilità e nella documentazione di supporto;
- ad eventuali rettifiche contabili;
- a rettifiche o poste oggetto di valutazione in funzione della predisposizione delle dichiarazioni fiscalmente rilevanti;
- agli aspetti più significativi connessi alla gestione dei flussi monetari e finanziari;
- ad eventuali difformità riscontrate nella gestione delle vendite e degli acquisti (es., ordine non effettuato, bene o servizio non ricevuto, ecc.);
- ad eventuali rigetti di richieste di rimborsi spese e anticipi.

8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie od opportune ai fini dell'attività di vigilanza. Su base periodica o quando ritenuto opportuno, l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche, anche tramite controlli a campione, sul rispetto di quanto sopra, ivi inclusa l'osservanza dei principi e delle procedure applicabili al ciclo acquisti e al ciclo vendite. In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione. I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere riportati all'Organo amministrativo nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate, al fine dell'adozione dei provvedimenti più opportuni.

9. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

In relazione a tutto quanto sopra, ciascuna società assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente documento ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate sui principi e norme di legge di riferimento, nonché sui reati/illeciti in materia societaria. Tale programma di informazione e formazione è svolto periodicamente.

10. SANZIONI

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare e/o contrattuale vigente presso ciascuna azienda.

11. PROCEDURE COLLEGATE

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ATTIVITÀ FINANZIARIA

a.i.gen. SRL	Parte Speciale E – Reati Tributari	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	---	------------------------------	--

DELEGHE E PROCURE

a.i.gen. SRL	PARTI SPECIALI	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Logo aigen

Parte Speciale F

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

1. SCOPO

Il Decreto 231 n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel Decreto 231 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (Articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro». In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D.lgs. 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di reclutamento del personale straniero con ciò intendendosi i cittadini di paesi non facenti parte dell'Unione Europea (c.d. extracomunitari). Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione. Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;
- le deleghe e attribuzioni funzioni.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Organo amministrativo, dai dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") da collaboratori esterni, partner, fornitori, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari"). Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto 231.

4. ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di reclutamento del personale, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni è stata condotta attraverso l'analisi documentale e mediante l'assunzione di informazioni presso le figure competenti.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale F prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale E prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare, è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- ciascuna società, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento della suddetta attività (reclutamento personale straniero) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

6. PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

Nomina del responsabile interno (*process owner*) per le singole aree di attività a rischio

Ogni operazione rientrante nelle aree di attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza. Si effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le aree di attività a rischio e le strutture aziendali. Sulla base di tale mappatura, il responsabile di funzione provvede ad individuare i soggetti interni process owner (i “**Responsabili Interni**”), responsabili per ogni singola area di attività a rischio.

Il responsabile interno è:

- in generale, il soggetto referente e responsabile dell'area di attività a rischio;
- responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'area di attività a rischio di propria competenza.

I responsabili interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei sub responsabili interni, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle aree di attività a rischio. Le nomine del responsabile interno per area di attività a rischio e degli eventuali sub responsabili interni devono essere tenute a disposizione dell'OdV.

Per ogni singola operazione rientrante in un area di attività a rischio, il relativo responsabile interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- assunzione di informazioni da cui risultino gli elementi principali dell'operazione;
- messa a disposizione dell'OdV delle dette informazioni curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- comunicare all'OdV le operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

Dalle informazioni assunte allo scopo, devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del responsabile interno dell'area di attività a rischio attinente all'operazione in oggetto;

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- il nome degli eventuali sub responsabili interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.
- l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati nelle attività riguardanti l'approvvigionamento del personale (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione a vantaggio dei partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- per collaboratori e partner che siano abitualmente in rapporto, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

7. DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ODV

È compito dell'organo amministrativo comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo sull'approvvigionamento del personale in genere.

È compito dell'OdV:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del responsabile interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai responsabili interni od ai sub responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i partner, i collaboratori esterni od i rappresentanti aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sull'approvvigionamento del personale, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

8. PROCEDURE ALLEGATE

Si applicano le procedure previste per l'approvvigionamento del personale integrate dalla seguente regola: la documentazione comprovante validità ed attualità del permesso di soggiorno del personale straniero impiegato in azienda deve essere costantemente monitorata; a tal fine è affidato al responsabile delle risorse umane il compito di effettuare una verifica con cadenza semestrale.

a.i.gen. SRL	PARTI SPECIALI	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Logo aigen

Parte Speciale G

Delitti contro la personalità individuale

Logo aigen	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
------------	-----------------------	------------------------------	--

1. SCOPO

La legge 199/2016 ha apportato modifiche all'art. 603-*bis* c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) disponendone l'inserimento tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto 231. Precisamente il delitto de quo viene inserito nell'art. 25-*quinqies*, comma 1, lett. a), del Decreto 231, tra i delitti contro la personalità individuale: tale disposizione punisce l'illecito dell'ente con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (per il delitto in esame e per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi) e con le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

➤ INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ARTICOLO 603- BIS CODICE PENALE)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.”

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di reclutamento e gestione del personale. Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;

Logo aigen	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
------------	-----------------------	------------------------------	--

- le deleghe e attribuzioni funzioni.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo, dai dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") da collaboratori esterni, partner e fornitori, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari"). Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto 231.

4. ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di reclutamento del personale, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'assunzione di informazioni presso il management ed il personale.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale G prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale E prevede l'espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare, è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- ciascuna società, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento della suddetta attività (reclutamento personale straniero) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

6. PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

Nomina del responsabile interno (*process owner*) per le singole aree di attività a rischio

Ogni operazione rientrante nelle aree di attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Logo aigen	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
------------	-----------------------	------------------------------	--

Si effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le aree di attività a rischio e le strutture aziendali. Sulla base di tale mappatura, l'organo amministrativo provvederà alla nomina dei soggetti interni process owner (i "Responsabili Interni"), responsabili per ogni singola area di attività a rischio.

Il Responsabile Interno è:

- in generale, il soggetto referente e responsabile dell'area di attività a rischio;
- responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'area di attività a rischio di propria competenza.

I responsabili interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei sub responsabili interni, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle aree di attività a rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un area di attività a rischio, il relativo responsabile interno deve assicurare che si provveda a:

- assunzione delle informazioni da cui risultino gli elementi principali dell'operazione;
- messa a disposizione dell'OdV delle dette informazioni curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per l'azienda riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- comunicare all'OdV le operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

Dalle informazioni assunte devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del responsabile interno dell'area di attività a rischio attinente all'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali sub responsabili interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati nelle attività riguardanti l'approvvigionamento del personale (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione a vantaggio dei partner stessi);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- per collaboratori e partner che siano abitualmente in rapporto, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

Logo aigen	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
------------	-----------------------	------------------------------	--

7. DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ODV

È compito dell'organo amministrativo comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo sull'approvvigionamento del personale in genere.

È compito dell'OdV quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del responsabile interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai responsabili interni od ai sub responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i partner, i Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sull'approvvigionamento del personale, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

8. PROCEDURE COLLEGATE

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.

a.i.gen. SRL	PARTI SPECIALI	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Logo aigen

Parte Speciale H
Delitti in materia di Criminalità
Organizzata

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

1. SCOPO

La presente Parte Speciale H si riferisce ai delitti in materia di criminalità organizzata. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto 231 all'art. 24-ter.

➤ **ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P. ESCLUSIONE SESTO COMMA)**

Il presente reato si sostanzia nell'associazione di tre o più persone, al fine di compiere più delitti.

Si precisa che coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, mentre chi si limita a partecipare alla suddetta associazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è, infine, aumentata (reclusione da cinque a quindici anni) se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, nonché qualora il numero degli associati sia pari o superiore a dieci.

➤ **ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA (ART. 416, SESTO COMMA, C.P.)**

1. alla riduzione o al mantenimento in schiavitù (art.600 c.p.);
2. alla tratta di persone (art.601 c.p.);
3. all'acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.);
4. reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998.

➤ **ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (art. 416-bis c.p. così come modificato dalla L. 27/05/2015 n. 69 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)**

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (1), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

➤ **SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (Articolo 416-ter c.p. così come modificato dalla Legge n. 62/2014)**

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”

➤ **SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE (art. 630 c.p.)**

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

- **ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO** (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) (legge 110/1975).

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

- **ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE** (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309)

Questo reato si realizza tramite l'associazione di tre o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Si precisa che:

- è punito chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza ovvero finanzia la suddetta associazione;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è pari o superiore a dieci. La pena è, altresì, aumentata se l'associazione è armata, ovvero se i partecipanti abbiano la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

È da premettersi che il rischio è stato valutato essere concreto in relazione alle fattispecie di cui agli artt.li 416 e 416-*bis* c.p.

I reati sopra considerati si caratterizzano per la sussistenza del fattore associativo, in questo senso costituiscono attività a rischio:

- lo svolgimento di attività di cui ai punti 1, 2 e 3 della Parte Speciale A (Reati contro la P.A.) specie in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
- la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1 e 3 in associazione con un partner (ad es.: *joint venture*, anche in forma di ATI, consorzi, etc.);
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- le deleghe e attribuzioni funzioni.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Organo amministrativo, dai dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") da collaboratori esterni, *partner* e fornitori come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto 231.

4. ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività poc'anzi descritte, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al competente management in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale G prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale E prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare è **fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate.**

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- ciascuna società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento della suddetta attività (reclutamento personale straniero) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

6. PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

Nomina del responsabile interno (*process owner*) per le singole aree di attività a rischio

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Ogni operazione rientrante nelle aree di attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Si effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le aree di attività a rischio e le strutture aziendali. Sulla base di tale mappatura, l'organo amministrativo provvederà alla nomina dei soggetti interni process owner (i "**Responsabili interni**"), responsabili per ogni singola area di attività a rischio.

Il Responsabile interno è:

- in generale, il soggetto referente e responsabile dell'area di attività a rischio;
- responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'area di attività a rischio di propria competenza.

I responsabili interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei sub responsabili interni, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti alle operazioni svolte nelle aree di attività a rischio.

La lettera di nomina del responsabile interno per area di attività a rischio e degli eventuali sub responsabili interni devono essere tenute a disposizione dell'OdV.

Per ogni singola operazione rientrante in un'area di attività a rischio, il relativo responsabile interno deve assicurare:

- raccolta delle informazioni da cui risultino gli elementi principali dell'operazione;
- messa a disposizione dell'OdV delle dette informazioni curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- comunicazione all'OdV delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

Dalle predette informazioni raccolte devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile interno dell'area di attività a rischio attinente all'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali sub responsabili interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati nelle attività riguardanti l'approvvigionamento del personale (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario, del tipo di accordo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione a vantaggio dei partner stessi);

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- per Collaboratori e partner che siano abitualmente in rapporto, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

7. DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ODV

È compito dell'organo amministrativo comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo sull'approvvigionamento del personale in genere.

È compito dell'OdV:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite ai responsabili interni od ai sub responsabili o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i *partner* o i collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sull'approvvigionamento del personale, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto 231.

8. PROCEDURE COLLEGATE

PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE

ACQUISTO BENI E SERVIZI

a.i.gen. SRL	PARTI SPECIALI	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Logo aigen

Parte Speciale I

Delitti Informatici, Trattamento illecito di dati e Cyber-sicurezza

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E CYBER-SICUREZZA (ARTICOLO 24 e 24-BIS DEL DECRETO 231)

La presente Parte Speciale I si riferisce ai reati previsti dagli artt. 24 e 24-*bis* (introdotto dall'art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 di recepimento della Convenzione di Budapest del 23.11.2001 sulla criminalità informatica) del Decreto 231, che estendono la responsabilità amministrativa dell'ente ad alcuni reati informatici, di cui si riporta una breve illustrazione. Si è inoltre tenuto conto delle modifiche apportate all'art.24-*bis*, comma 3, dalla Legge n. 133 del 18 novembre 2019 di conversione del D.L. n. 105 del 21 settembre 2019, recante “*disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*”. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto 231, agli articoli 24 e 24-*bis*.

❖ DELITTO DI FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)

Il reato di cui all'art. 640-*ter* c.p. punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Costituiscono aggravanti le seguenti circostanze:

- se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti sopra menzionate o un'altra circostanza aggravante. Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, il reato di frode informatica assume rilievo solo se realizzato in danno della Pubblica Amministrazione (Stato o altro ente pubblico). La norma pone in rilievo l'alterazione del sistema informatico o telematico. A titolo esemplificativo, integra il reato di frode informatica in danno dello Stato la condotta del dipendente di una società che fornisce alla Pubblica Amministrazione – in via telematica - flussi di informazioni alterati e non veritieri.

❖ FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O PRIVATO AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (art. 491-*bis* c.p.)

La norma in esame estende l'applicabilità delle disposizioni concernenti gli atti pubblici anche alle falsità (previste capo II, Titolo VII del Codice penale) riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

❖ ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 615-*ter* c.p.)

L'Art. 615-*ter* c.p. punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Costituiscono circostanze aggravanti le seguenti circostanze:

- 1) la commissione del fatto da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da parte di chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) la commissione del fatto con uso di violenza sulle cose o alle persone, ovvero se l'autore del reato è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;
- 4) qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico

In generale, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo il caso di circostanze aggravanti ove si procede d'ufficio.

❖ DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 615-*quater* c.p.)

L'Art. 615-*ter* c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente:

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- si procura,
 - riproduce,
 - diffonde,
 - comunica, o
 - consegna
- codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza,
- o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

❖ **DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE OD INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico** (art. 615-*quinquies* c.p.)

Il reato di cui all'art. 615-*quinquies* c.p. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento:

- si procura,
 - produce,
 - riproduce,
 - importa,
 - diffonde,
 - comunica,
 - consegna, o
 - comunque mette a disposizione di altri,
- apparecchiature, dispositivi o programmi informatici,

❖ **INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONE INFORMATICHE O TELEMATICHE** (art. 617-*quater* c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Il delitto in esame, in genere, è punibile a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è aumentata qualora si verificano le seguenti circostanze aggravanti:

- 1) quando il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) quando il fatto è commesso da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

❖ **INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE** (art. 617-*quinquies* c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nel caso in cui si verificano le circostanze aggravanti previste dall'art. 617-*quater* c.p. sopra menzionate.

❖ **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI** (art. 635-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni (4).

❖ **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATO DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ** (art. 635-*ter* c.p.)

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La norma in esame, inoltre prevede le due circostanze aggravanti, per le quali prevede un aumento della pena. In particolare:

- 1) Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
- 2) Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

❖ **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI** (art. 635-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,

- distrugge,
- danneggia,
- rende, in tutto o in parte, inservibili, ovvero
- ostacola gravemente il funzionamento

di sistemi informatici o telematici altrui

è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

❖ **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ** (art. 635-*quinqües* c.p.)

La norma in esame contempla il caso in cui il fatto di cui all'articolo 635-*quater* sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, prevedendo in tal caso la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Costituiscono circostanze aggravanti

- 1) la circostanza che dal fatto commesso derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, ovvero se dal fatto il predetto sistema sia reso, in tutto o in parte, inservibile,
- 2) la circostanza che il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

➤ **FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA** (art. 640-*quinqües* c.p.).

La norma in esame punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

➤ **SICUREZZA CIBERNETICA EX ART. 1, COMMA 11 E COMMA 11-BIS DEL D.L. 105/2019** (convertito con L.133/2019)

La norma in esame punisce chiunque *“allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) o al comma 6, lettera a) o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.”*

Per i predetti delitti, sono previste sanzioni pecuniarie (che possono andare da un minimo di cento ad un massimo di seicento quote) e sanzioni interdittive (diverse per ciascun illecito).

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

La presente Parte Speciale I si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale, coinvolti nelle attività rilevanti, fermo restando che la diffusione pressoché a tutti i livelli aziendali della possibilità di accesso al sistema informatico interno e alla rete internet, rende la commissione dei reati contemplati dall'art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabile nell'ambito di tutta la struttura e da parte di tutti i soggetti appartenenti alla società.

Obiettivo della presente Parte Speciale I è che tutti adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa Parte Speciale I e dalle specifiche procedure aziendali al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale I ha lo scopo di:

- illustrare i principi fondamentali che gli organi sociali, i dipendenti, e i consulenti della società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e che devono ispirare la predisposizione delle procedure aziendali;
- fornire all'OdV, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, i principi di riferimento ai quali informare le proprie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. LE ATTIVITA' RILEVANTI

Le attività rilevanti nell'ambito dei reati informatici che la società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- gestione di accessi, *account* e profili;
- gestione delle reti di telecomunicazioni;
- gestione dei sistemi *hardware*;
- gestione dei sistemi *software*;
- gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT;
- sottrazione non autorizzata di materiale riservato/dati sensibili.

4. REGOLE GENERALI

4.1 Il sistema in linea generale

Con riferimento alla normativa sulla lotta ai reati informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le disposizioni aziendali, le policy in atto, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- 2) il Codice Etico;
- 3) in generale, la normativa applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale I comporta l'obbligo a carico dei destinatari di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che coinvolgono sistemi informatici e telematici dell'azienda, di terzi e/o pubblici;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni elaborati.

Conseguentemente è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, integrino le fattispecie di reato considerate dall'art. 24-*bis* del Decreto 231 nonché violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale I.

È perciò vietato, tra l'altro:

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei sistemi informativi di terzi;
- danneggiare o distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- rivelare le proprie o le altrui credenziali di autenticazione alla rete informatica;
- modificare le configurazioni dei *software* ed hardware aziendali qualora ciò sia necessario per il corretto funzionamento dei sistemi o per necessità aziendali;
- aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- eludere sistemi di controllo posti a presidio di sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- porre in essere condotte dirette alla distruzione o alterazione di documenti informatici aventi finalità probatoria qualora tale comportamento non rientri espressamente in procedure aziendali o sia dettato da motivazioni di tipo tecnico o funzionale.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE PROCEDURE AZIENDALI

In attuazione delle regole elencate al precedente, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi di riferimento qui di seguito descritti per le singole attività rilevanti.

6. GESTIONE DI ACCESSI, ACCOUNT E PROFILI

La designazione delle credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) per i collaboratori o dipendenti chiamati ad utilizzare strumenti informatici aziendali deve avvenire in base a procedure sicure e che prevedano il loro periodico aggiornamento. L'azienda conserva, tramite la funzione aziendale di riferimento, l'elenco delle abilitazioni concesse. Periodicamente gli accessi concessi (intesi come numero di utenze abilitate) devono essere riverificati per valutare quali mantenere attivi e quali disabilitare. Inoltre, devono essere rispettate le seguenti regole:

- il conferimento delle credenziali di accesso al sistema informatico aziendale deve avvenire nei limiti in cui ciò sia funzionale allo svolgimento degli incarichi a ciascuno assegnati. A tal fine ogni utente è dotato di id e password che gli consentono (da qualsiasi postazione) di accedere soltanto alle informazioni cui egli è stato abilitato;
- l'utilizzo delle password, dei codici di accesso, delle smart card personali, nonché l'utilizzo e la conservazione di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l'accesso in un sistema informatico o telematico della società o di terzi, deve avvenire nel rispetto rigoroso delle procedure e delle autorizzazioni previste per ciascuno;
- è vietata la memorizzazione, l'acquisizione o l'invio di username, password, PIN, PUK ecc., da parte dei soggetti diversi dagli amministratori di sistema a ciò espressamente autorizzati;
- le credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) devono essere mantenute segrete, costituiscono beni aziendali da non cedere o trasmettere a nessuno e da salvaguardare in ogni modo;
- è fatto assoluto divieto di accedere alla rete aziendale o ai programmi con codici di identificazioni di altri utenti;
- ogni ipotesi o sospetto di intrusione o accesso abusivo al sistema aziendale o dal sistema aziendale, deve essere comunicato immediatamente al superiore gerarchico e al responsabile dei sistemi informativi o al responsabile della sicurezza informatica.

7. GESTIONE DELLE RETI DI COMUNICAZIONI

Con specifico riferimento alla gestione delle reti di comunicazioni:

- deve essere garantito che l'accesso al sistema informatico interno (intranet) ed esterno (internet) avvenga nell'esercizio delle mansioni e per le finalità assegnate a ciascun utente;
- deve essere vietata la connessione (e conseguenti consultazione, navigazione, downloading di dati o programmi) con riferimento a siti web contrari all'etica aziendale, che presentino contenuti illeciti, contrari alla morale, all'ordine pubblico, che consentano la violazione della privacy, riconducibili ad attività di pirateria informatica, che violino copyright ecc.;

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- l'accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi (specialmente se di pubblica utilità) può avvenire solo ove consti il consenso espresso o tacito dei proprietari, deve avvenire senza aggiramento o violazione dei dispositivi di sicurezza eventualmente predisposti e, in caso di restrizioni all'accesso, può avvenire solo da parte dei soggetti che abbiano preventivamente ottenuto l'autorizzazione degli amministratori del sistema;
- l'utilizzo della posta elettronica deve avvenire per esigenza di servizio, con divieto di trasmettere attraverso tale strumento credenziali di autorizzazione personali proprie o di terzi, mail contenenti programmi non sicuri o illeciti (virus, spyware ecc.), mail dirette a impedire o rallentare la funzionalità di sistemi informatici ecc.; è altresì generalmente vietato utilizzare lo strumento della posta elettronica come mezzo per consentire la divulgazione all'esterno non autorizzata di dati aziendali mediante il meccanismo dei file allegati;
- deve essere garantito che gli utenti aziendali accedano alle risorse informatiche dall'esterno o dall'interno, solo attraverso specifici canali ragionevolmente sicuri (in linea di principio deve essere escluso l'uso di canali peer to peer).

8. GESTIONE DEI SISTEMI HARDWARE

Con specifico riferimento alla gestione dei sistemi hardware, ciascuna azienda si adopera per il rispetto di quanto di seguito:

- provvedere alle esigenze informatiche della società curando l'investimento in componenti hardware nonché la definizione e gestione del loro corretto funzionamento è affidata al responsabile dei sistemi informativi;
- la manutenzione del sistema hardware (verifica fisica, integrità del sistema, scanning memorie, assenza di dispositivi di disturbo, assenza di alterazioni non autorizzate ecc.) è affidata al responsabile dei sistemi informativi;
- tutti i server e le postazioni di lavoro sono protetti da programmi antivirus, regolarmente aggiornati;
- gli utenti devono curare il corretto utilizzo dei personal computers di pertinenza, non lasciarli incustoditi o sbloccati senza screensaver. Particolare attenzione deve essere prestata nella custodia e nell'uso dei dispositivi portatili;
- è fatto divieto di installare componenti hardware non debitamente autorizzati o comunque non funzionali al corretto utilizzo dei sistemi informatici e telematici della società o di terzi;
- i supporti rimovibili, prima del loro riutilizzo (es. in caso di licenziamento dell'addetto o sostituzione delle risorse informatiche assegnate) devono essere messi in sicurezza attraverso idonee procedure di formattazione o wiping.

9. GESTIONE DEI SISTEMI SOFTWARE

Con specifico riferimento alla gestione dei software, ogni azienda si adopera per il rispetto di quanto di seguito:

- fatto divieto di utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla società;
- è sempre e comunque vietato installare programmi diretti alla commissione di illeciti quali distruzione di dati, intercettazioni, manomissioni di archivi, interruzioni di comunicazioni ecc.;
- l'utilizzo ovvero la modifica a vario titolo dei software forniti dall'azienda devono avvenire solo se autorizzati e secondo le istruzioni operative ricevute;
- il downloading deve essere strettamente regolamentato e limitato ai programmi sicuri e di libero accesso;
- ogni singolo utente è responsabile del salvataggio e memorizzazione dei dati che gestisce e deve curarne la sicurezza ed integrità;
- sono previsti backup continui tramite cloud.

10. GESTIONE DEGLI ACCESSI FISICI AI SITI OVE SONO COLLOCATE LE INFRASTRUTTURE IT

Con specifico riferimento alla gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT:

a.i.gen. SRL	Parti speciali	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- dispositivi telematici di instradamento, i server, i supporti di salvataggio dei backup sono collocati in aree dedicate, protetti da armadi muniti di serratura accessibili al solo personale autorizzato;
- non è consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della azienda deve essere curata nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

11. I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua controlli a campione diretti a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in particolare, delle procedure interne in essere. A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati informatici sono i seguenti:

- (i) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati informatici;
- (ii) esame di tutte le segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente in ordine all'utilizzo anomalo del sistema informatico aziendale e disposizione conseguenti;
- (iii) collegamento con l'ufficio amministrazione, per ausilio allo svolgimento delle verifiche, illustrazione concreta dei presidi in essere, confronto sulle anomalie e malfunzionamenti riscontrati.

12. PROCEDURE COLLEGATE

GESTIONE RETE INFORMATICA

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 01 Acquisto beni e servizi 11.12.2024
--------------	--	---

INDICE

- 1) Scopo
- 2) Generalità
- 3) Campo di applicazione
- 4) Responsabili
- 5) Regole

1. SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per il corretto reperimento di beni e servizi in genere, con esclusione delle attività di acquisizione di mezzi finanziari e della forza lavoro al fine di prevenire i seguenti reati:

- Corruzione, concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità
- Reati societari (ivi inclusa la corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.)
- Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

2. GENERALITA'

- Modello Organizzativo – Parte Speciale A, C e D.
- Proc. Acquisti

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Acquisto di beni e servizi con esclusione delle attività di acquisizione di mezzi finanziari e forza di lavoro.

4. RESPONSABILI

Organo amministrativo
HR
Operazioni
Acquisti

5. REGOLE

E' vietata, sotto qualsiasi forma, la costituzione di fondi occulti, vale a dire non espressamente inseriti nel bilancio o non individuabili in base alla lettura dello stesso, ovvero "coperti" da partite di bilancio fittiziamente intestate ad altre attività e/o operazioni.

A tal fine, per l'acquisto di beni e servizi, è necessario osservare scrupolosamente:

- Qualifica fornitori di servizi
- Qualifica fornitori di prodotti fisici

Sono espressamente vietati acquisti effettuati da fornitori scelti principalmente in base a criteri di amicizia, parentela o qualsiasi altra cointeressenza tale da inficiarne la validità in termini di prezzo e/o qualità e che risultino strumentali alla realizzazione di una delle condotte illecite indicate nelle aree di rischio richiamate nella presente procedura.

Deve essere sempre controllato ciò che viene acquistato rispetto a ciò che viene fornito. (rif, Gestione dei controlli in accettazione).

La firma sull'ordine di acquisto deve essere differente da quella apposta sul mandato di pagamento.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 01 Acquisto beni e servizi 11.12.2024
--------------	--	---

Se i fornitori sono parenti o affini fino al 4° grado di uno dei componenti dell'organo amministrativo, l'ordine ed il mandato di pagamento devono essere firmati da soggetti diversi dal componente interessato.

Le forniture devono essere accompagnate da un ordine scritto.

Tutte le fatture attive/passive devono essere confrontate, in termini di compatibilità, con l'attività svolta.

Nella selezione e nella scelta dei fornitori devono essere prediletti quelli che operano secondo criteri di sostenibilità e propongono prodotti e servizi sostenibili; gli stessi criteri devono essere adottati, declinandoli caso per caso, nell'esercitare la propria azione volta all'acquisto di beni e servizi. Parimenti, sia nella selezione e scelta dei fornitori, sia nella propria azione volta all'acquisto di beni e servizi, vanno rispettati i diritti umani e le migliori pratiche lavorative.

Precetti operativi:

❖ *Stipula dei contratti*

Nella stipula dei contratti con i fornitori, è necessario che l'Azienda intrattenga rapporti basati sull'estrema chiarezza, garantendo la massima trasparenza ed efficienza del processo d'acquisto.

E' assolutamente vietato negoziare condizioni contrattuali occulte che non risultino da idonea documentazione conservata unitamente ai documenti di acquisto (ordine di acquisto, contratto, bolla d'accompagnamento, fattura, ecc.). Nei contratti di fornitura, eventuali clausole occulte sono da considerarsi nulle.

Inoltre:

- E' vietato l'acquisto sotto qualsiasi forma di beni/servizi da fornitori con precedenti penali.
- Sono vietati gli acquisti di beni che, per le caratteristiche di chi vende, per la particolare vantaggiosità del prezzo o per altre circostanze comunque note, sono di dubbia provenienza;
- Tutte le operazioni che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate da preposti dell'ente, siano da ritenere anomale, devono essere segnalate all'Organo di Vigilanza;
- Sono vietate le operazioni eseguite con denaro contante o su conti correnti non intestati all'ente, nonché le operazioni che non consentono di rintracciare la provenienza dei beni/utilità con cui sono state effettuate;
- Sono vietati aumento e/o sottoscrizione di capitale sociale in contanti, per importi maggiori dell'importo più ridotto del capitale originario;
- E' vietato stipulare contratti per la fornitura di cassette di sicurezza presso le banche;
- Devono essere preventivamente portate a conoscenza dell'Organo di Vigilanza tutte le attività che comportano:
 - il trasferimento e/o l'acquisizione a qualsiasi titolo di beni immobili, ovvero attività economiche che comportino la trasformazione di denaro liquido o equivalenti in beni, titoli o prestazioni;
 - la costituzione di società con capitale in denaro nella quale figurano come soci persone fuori da responsabilità penale come minori di età, incapaci o fiduciari, ad eccezione delle imprese familiari;
 - l'acquisto di barche e automobili di lusso senza alcun nesso con l'attività finanziaria;
 - l'acquisto di un bene immobile in nome di un terzo con il quale non sussiste alcun tipo di legame;
 - l'acquisto o la vendita di beni immobili per un prezzo di gran lunga superiore o inferiore al loro valore.
- E' vietato emettere fatture per importi superiori al dovuto.

❖ *Consulenze*

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 01 Acquisto beni e servizi 11.12.2024
--------------	--	---

Nei rapporti di consulenza, deve essere sempre posto in essere un contratto/lettera d'incarico e/o accordo-quadro di collaborazione. Esso va redatto in forma scritta e deve specificare tutte le condizioni di svolgimento della consulenza. Responsabile della verifica e approvazione dei contratti è il legale rappresentante. Per ogni contratto viene designato un soggetto interno definito "Responsabile del Contratto" che dovrà attestare la regolare esecuzione delle prestazioni richieste nei termini degli accordi stipulati.

Inoltre, non è consentita l'attribuzione di consulenze a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dotati di poteri decisionali in relazione ad attività che riguardino o abbiano riguardato l'ente o in cui l'ente abbia o abbia avuto interesse, né a loro prossimi congiunti. Eccezioni possono essere fatte solo allorché l'oggetto della consulenza richiede eccezionali ed approfondite competenze in ordine a materie e/o a problematiche cui l'ente non è altrimenti in grado di far fronte, e sempre che l'affidamento avvenga ad almeno un anno dalla chiusura del procedimento di cui si è occupato il Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio cui si intende affidare l'incarico, ovvero di cui si sia occupato il P.U. o I.P.S. che risulti prossimo congiunto di colui al quale si intende affidare l'incarico. In tali casi, tuttavia, prima della formale attribuzione dell'incarico è comunque necessario acquisire il parere preventivo dell'Organo di controllo.

Al fine di consentire la procedura di cui al capoverso precedente, a chiunque partecipi ad una procedura di selezione del personale dovrà essere richiesto di dichiarare una sua eventuale parentela con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Qualora tale parentela venga dichiarata, sarà compito delle risorse umane verificare se il P.U. o I.P.S. indicato dal candidato si trovi nelle condizioni che determinano il divieto di stipula del contratto così come sopra disciplinato.

Fuori dei casi previsti nei paragrafi precedenti, l'OdV, nelle sue verifiche periodiche, è tenuto ad esaminare tutti gli incarichi di consulenza assegnati dall'ente nel periodo di riferimento, controllando in particolare:

- la pertinenza dell'oggetto della consulenza, risultante dalla causale della fattura/ricevuta, alle attività economiche svolte dall'ente,
- la giustificabilità degli importi risultanti in fattura in relazione all'attività svolta dal consulente ed ai titoli ed esperienza del consulente medesimo.

L'OdV può richiedere all'Ordine professionale cui appartiene il consulente, o che comunque è competente in materia, un parere circa la congruità del compenso richiesto per la consulenza ogni volta che, in sede di verifica, emergano anomalie nel costo della stessa.

Descrizione sommaria Processo di Acquisto

Azione	Documento	Responsabilità
Selezione fornitore	Elenco fornitori qualificati	Destinatari procedura
Necessità di acquisto	Richiesta di Acquisto	Destinatari procedura
Verifica della richiesta di Acquisto	Richiesto di Acquisto	Destinatari procedura
Emissione ordine di acquisto	Ordine di Acquisto	Destinatari procedura
Controllo in accettazione	Ordine di Acquisto – Documento di Trasporto – Fattura	Destinatari procedura
Pagamento	Mandato di Pagamento	Destinatari procedura

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 02 Gestione rete informatica 11.12.2024
--------------	--	---

INDICE

- 1) Scopo
- 2) Riferimenti
- 3) Campo di applicazione
- 4) Responsabili
- 5) Regole
 - 5.1) Acquisto di hardware e/o software di base nuovo o sostitutivo di quello già in dotazione
 - 5.2) Gestione sicurezza informatica
 - 5.3) Gestione Sicurezza Dati
 - 5.4) Gestione Riservatezza
 - 5.5) Principi di tracciabilità

1. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di assicurare la qualità dei servizi informatici e di telecomunicazioni all'interno dell'azienda, al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi correlati e la prevenzione della frode informatica di cui al modello organizzativo, nonché la prevenzione dei reati in violazione delle norme sul diritto d'autore circa l'approvvigionamento di software.

2. RIFERIMENTI

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 – Parte Speciale

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica a tutte le attività di sviluppo e gestione della rete informatica aziendale ed all'approvvigionamento di software. Quanto sub punto 5 che segue è regolato altresì da:

- Data security policy aziendale
- Disaster recovery policy aziendale
- Business continuity policy aziendale

4. RESPONSABILI

Organo amministrativo
IT
Operations

5. REGOLE

5.1 Acquisto di hardware e/o software di base nuovo o sostitutivo di quello già in dotazione

Allorquando sia necessario acquisire o sostituire componenti hardware e/o software di base (ad es. per ampliare le utenze o per eliminare le obsolescenze), il responsabile IT conduce un'accurata ricerca di mercato congiuntamente ai settori aziendali interessati.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 02 Gestione rete informatica 11.12.2024
--------------	--	---

L'individuazione di un prodotto idoneo dà luogo ad una richiesta di acquisto del pacchetto e di fornitura di servizi e/o prodotti collaterali (installazione, personalizzazione, addestramento, training, etc).

La procedura di acquisizione si conclude con un collaudo che viene espresso sulla fattura finale di pagamento al fornitore, salvo il caso in cui non sia esplicitamente previsto un verbale di collaudo.

Nell'acquisto di pacchetti SW dovrà essere posta particolare cura ed attenzione nell'acquisizione e conservazione delle licenze, provvedendo a verificare la coerenza fra il numero di licenze acquisite ed il numero delle postazioni sulle quali il SW viene installato.

5.2 Gestione sicurezza informatica

Quotidianamente viene effettuato un backup dei dati contabili ed operativi su disco dedicato interno.

Periodicamente i dati vengono poi salvati su dischi esterni.

Sia il server che le postazioni di lavoro sono protetti da password e su di essi è installato un software antivirus costantemente aggiornato.

L'IT gestisce l'elenco dei device con le relative configurazioni hardware e software e password, la cui documentazione è conservata in luogo protetto.

5.3 Gestione Sicurezza Dati

Per sicurezza dei dati si intende la protezione dei dati su supporto informatico tesa a garantire la loro integrità e/o ricostruibilità rispetto a danneggiamenti derivanti da una qualsivoglia causa esterna, nonché la protezione del sistema informatico aziendale rispetto a guasti o malfunzionamenti di varia natura tendenti a ridurre i tempi di interruzione del servizio dal sistema stesso erogato.

La politica di sicurezza della rete è garantita da un sistema di antivirus che blocca i virus conosciuti all'atto in cui essi tentano di installarsi sul sistema, in dotazione anche ai PC utenti.

5.4 Gestione Riservatezza

Per riservatezza si intende la protezione dei dati da accessi impropri o fraudolenti.

La politica di riservatezza della rete è garantita da:

- Una selettiva politica di accesso alle banche dati (incluse quelle della Pubblica Amministrazione, fiscali e previdenziali) finalizzata ad impedire alterazioni dei dati fiscali dopo la comunicazione. I dipendenti e consulenti autorizzati a tale accesso sono ben individuati e accedono alle comunicazioni telematiche attraverso specifiche password, per cui si risale con certezza all'autore delle singole trasmissioni.
- Una politica tendente ad impedire un inserimento improprio di dati su bonifici di pagamento e dati contabili. Tale politica è perseguita attraverso un accesso ai dati contabili protetti da password; le trasmissioni telematiche delle disposizioni di pagamento alle banche vengono effettuate tramite dispositivi specifici protetti da password; vengono effettuati, infine, controlli di quadratura sui resoconti bancari.
- Una politica di adozione del SW applicativo tendente ad eliminare il rischio di sviluppo di software che permetta la commissione di reati. Ciò viene ottenuto attraverso l'adozione e l'uso di pacchetti standard presenti sul mercato; eventuali personalizzazioni vengono richieste al fornitore per iscritto, controllate e collaudate.
- Una politica tendente ad impedire alterazione dei dati contabili presenti sul sistema, attraverso un accesso controllato ai dati, protetto da password.

5.5 Principio di tracciabilità

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 02 Gestione rete informatica 11.12.2024
--------------	--	--

Ogni operazione deve essere sempre verificabile, documentata, coerente e congrua. In particolare, ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione che consenta la ricostruzione dell'operazione, l'individuazione dei vari livelli di responsabilità, i dati e le notizie fornite. La documentazione conservata deve essere idonea a consentire la verifica della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattati. Tutti i rapporti devono essere documentati e tracciabili.

Tutta la documentazione deve essere resa disponibile.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 03 Comunicazioni 11.12.2023
--------------	--	---

INDICE

- 1) Scopo
- 2) Generalità
- 3) Campo di applicazione
- 4) Responsabili
- 5) Regole

1. SCOPO

Questa procedura regola l'attività dell'ente nell'attività di gestione delle comunicazioni.

2. RIFERIMENTI

Modello Organizzativo ex DLgs 231/01

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica alla gestione di tutte le attività di comunicazione interne ed esterne.

4. RESPONSABILITÀ

La responsabilità dell'applicazione di questa procedura è di tutti i responsabili di funzione.

5. REGOLE

Le comunicazioni vanno effettuate secondo le modalità previste nelle procedure di riferimento; tuttavia, esse devono comunque riportare esattamente l'indicazione di chi effettua la comunicazione, il destinatario, la data, la causale ed il messaggio.

Tutte le comunicazioni devono portare il controllo dei responsabili dell'area di rischio interessata.

Al fine di evitare eventuali accadimenti di reati o denunciare gli stessi, chiunque all'interno dell'azienda può comunicare direttamente con l'organo amministrativo o con l'Organismo di Vigilanza, tramite la procedura di whistleblowing o, a propria scelta, per altra via. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

a.i.gen. SRL	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01</p>	<p style="text-align: center;">PROC. 04 Salute e Sicurezza dei Lavoratori 11.12.2024</p>
--------------	---	---

INDICE

- 1) Scopo
- 2) Generalità
- 3) Campo di applicazione
- 4) Responsabili
- 5) Regole

1. SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire i seguenti reati:

- Omicidio colposo commesso in conseguenza della violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lesioni personali gravi o gravissime commessi in conseguenza della violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

2. GENERALITA'

Modello Organizzativo – Parte Speciale B
Documenti di valutazione dei rischi

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4. RESPONSABILITA'

Organo amministrativo (Datore di Lavoro)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) –
Medico Competente (MC)
Rappresentante dei lavoratori (RLS)
HR

5. REGOLE

- All'atto della stipula del contratto di lavoro, l'organo amministrativo, in collaborazione con le strutture aziendali preposte (HR, RSPP, MC), verifica in capo al candidato la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali, di età, di idoneità fisica e, ove il soggetto sia straniero, la validità dei documenti di identità e l'esistenza di eventuali permessi.
- Devono essere garantiti un equo compenso ed eque condizioni contrattuali per l'attività lavorativa svolta prendendo come parametro di riferimento i contratti collettivi ed, in genere, le prassi diffuse sul mercato in relazione all'attività presa in considerazione.
- In occasione delle verifiche periodiche l'Organo di Vigilanza deve eseguire controlli a campione sulle buste paga e sui contratti al fine di accertare le condizioni indicate nei paragrafi precedenti.

a.i.gen. SRL	<p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01</p>	<p style="text-align: center;">PROC. 04 Salute e Sicurezza dei Lavoratori 11.12.2024</p>
--------------	---	---

- E' obbligatorio pianificare riunioni periodiche e, comunque, almeno ogni 4 mesi, tra Direzione ed i "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47 TU sicurezza) onde verificare il corretto adempimento delle norme antinfortunistiche e di sicurezza.
- Delle riunioni di cui al punto precedente deve essere redatto un apposito verbale, controfirmato dal Rappresentante stesso nonché dal Datore di lavoro che dovrà essere sottoposto all'esame dell'Organo di Vigilanza.
- Le deleghe devono avere i requisiti previsti dal DLgs 81/08, art. 16.
- Secondo le indicazioni del medico competente, salvo altre periodicità determinate da contingenze, il personale impiegato deve essere sottoposto a visite mediche di controllo.
- Periodicamente, e comunque almeno ogni 12 mesi, salvo particolari contingenze (incidenti, mutamento delle procedure o politiche aziendali, etc.) le funzioni dell'azienda operative nel settore sicurezza (ad es. RSPP, Preposti, medico competente, rappresentante dei lavoratori, etc.) devono riferire sullo stato di eventuali implementazioni o modifiche apportate al DVR.
- Periodicamente, e comunque almeno ogni 12 mesi, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare verifiche a campione sulle forniture prescritte ai fini della sicurezza (scale, estintori, etc.).
- Periodicamente, e comunque almeno ogni 12 mesi, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare verifiche a campione sulle procedure di valutazione dell'idoneità del lavoratore rispetto alla mansione cui deve essere assegnato.
- Periodicamente, e comunque almeno ogni 12 mesi, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare verifiche a campione sul verificarsi di incidenti (tipologia di sostanze impiegate, tipologia di mansioni, etc.).
- Periodicamente, e comunque almeno ogni 12 mesi, l'Organo di Vigilanza deve effettuare verifiche a campione sull'efficacia della formazione del personale in materia di sicurezza.
- E' fatto obbligo al personale responsabile per la sicurezza di fornire ai responsabili dell'area di rischio sicurezza la documentazione relativa.
- E' fatto obbligo all'Organismo di Vigilanza di verificare l'applicazione del DLgs81/08.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 05 Reclutamento e gestione delle risorse umane 11.12.2024
--------------	--	--

INDICE

- 1) Scopo
- 2) Generalità
- 3) Campo di applicazione
- 4) Responsabili
- 5) Regole

1. SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per il corretto reperimento delle risorse umane al fine di prevenire i seguenti reati:

- Corruzione
- Concussione
- Induzione a dare o promettere utilità

2. GENERALITA'

Modello Organizzativo – Parte speciale A.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica al reclutamento delle risorse umane

4. RESPONSABILITA'

Organo amministrativo
HR
Manager area di competenza

5. REGOLE

- Non sono ammessi contratti di lavoro con persone prossime congiunte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dotati di poteri decisionali in relazione al rilascio di autorizzazioni amministrative ed alla stipula contratti di fornitura che riguardino o abbiano riguardato l'ente. Eccezioni possono essere fatte solo allorché si tratti di mansioni particolari e la selezione avvenga ad almeno un anno dalla chiusura del procedimento/gara di cui si è occupato il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio prossimo congiunto del candidato. In tal caso, tuttavia, prima della stipula del contratto è necessario acquisire il parere preventivo dell'Organo di Vigilanza.
- Al fine di consentire la procedura di cui al capoverso precedente, a chiunque partecipi ad una procedura di selezione del personale dovrà essere richiesto di dichiarare, all'atto dell'assunzione una sua eventuale parentela con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Qualora tale parentela venga dichiarata, sarà compito della Direzione verificare se il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio si trovi nelle condizioni che determinano il divieto di stipula del contratto così come sopra disciplinato.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 06 Amministrazione e controllo 11.12.2023
--------------	--	---

INDICE

- 1) Scopo
- 2) Generalità
- 3) Campo di applicazione
- 4) Responsabili
- 5) Regole

1. SCOPO

La seguente procedura ha lo scopo di definire gli obblighi incombenti sull'ente in relazione alla attività di gestione ed amministrazione al fine di prevenire i reati societari ivi inclusa la corruzione tra privati ex art. 2635 c.c..

2. GENERALITA'

Modello Organizzativo – Parte speciale

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica alle attività di gestione amministrativa ed ai relativi controlli.

4. RESPONSABILITA'

Organo Amministrativo
Operations
Vendite

5. REGOLE

Si considerano parte integrante di questa procedura le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di Società regolate dagli artt. 2325-2451. Quanto segue integra e completa le disposizioni legislative in materia di amministrazione e controllo delle società.

- L'Organo Amministrativo e l'Organismo di vigilanza si riuniscono almeno una volta prima della redazione del bilancio, per discutere in merito agli esiti della propria attività di revisione e controllo;
- le poste di bilancio aventi carattere discrezionale dovranno essere preventivamente valutate;
- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale;
- si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione – all'occorrenza – dell'operazione e dei motivi che vi hanno dato luogo. Il supporto documentale dovrà essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima;
- tale documentazione dovrà consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'ente devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti ad essa e supportate da approvazione scritta del responsabile della funzione interessata.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 06 Amministrazione e controllo 11.12.2023
--------------	--	---

5.1 OPERAZIONI SUL CAPITALE

Ogni attività relativa alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale ed al riparto dei beni in sede di liquidazione, deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di vigilanza.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 07 Deleghe e Procure 11.12.2024
--------------	--	--

INDICE

- 1) Scopo
- 2) Generalità
- 3) Campo di applicazione
- 4) Responsabili
- 5) Regole

1. SCOPO

Questa procedura regola l'attività dell'ente ogni qual volta si trovi a dover conferire delle deleghe o delle procure o, comunque, in tutti i casi in cui talune attività debbano essere poste in essere da soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti all'esercizio di poteri in virtù della carica ricoperta (es. Amministratore) oppure in virtù di un contratto o, a loro volta, di eventuali procure.

2. GENERALITA'

Modello Organizzativo ex DLgs 231/01

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica in tutti i casi in cui l'ente si trovi a dover conferire deleghe o procure o, comunque, in tutti i casi in cui talune attività debbano essere delegate a soggetti diversi da soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti all'esercizio di poteri in virtù della carica ricoperta (es. Amministratore) oppure in virtù di un contratto o, a loro volta, di eventuali procure.

4. RESPONSABILITA'

Organo amministrativo
Responsabili di funzione

5. REGOLE

Le deleghe e le procure devono essere formalizzate e diffuse e specificare – in modo chiaro ed inequivocabile - i limiti e l'oggetto della delega e i relativi poteri di spesa. Le deleghe e le procure devono inoltre conciliare la posizione di ciascun soggetto con le relative responsabilità e i poteri conferiti ed a nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati. Qualora un soggetto cessi di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e procure devono essere, senza indugio, revocate o modificate.

In caso di deleghe di funzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro conferite ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008, le deleghe di funzione devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- risultare formalmente accettate dal delegato per iscritto;
- ricevere pubblicità nelle forme e modi adeguati a conferire loro piena efficacia;
- indicare in maniera specifica e dettagliata i compiti/funzioni oggetto della delega nonché i limiti di spesa a cui il delegato è autorizzato; se la delega non è soggetta a limiti quantitativi, tale assenza di limiti deve essere espressamente indicata nell'atto di conferimento.

Il soggetto delegato, inoltre:

- deve possedere una comprovata capacità tecnica allo svolgimento delle funzioni oggetto della delega;

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 07 Deleghe e Procure 11.12.2024
--------------	--	---

- deve essere munito di poteri e prerogative che gli assicurino un'effettiva autonomia gestionale ed economica e, a tal fine, un adeguato budget di spesa deve essere assegnato al soggetto delegato.

Deve inoltre essere esclusa ogni forma d'ingerenza da parte del soggetto delegante, fermi restando gli obblighi di vigilanza a carico del medesimo soggetto delegante.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 08 Attività finanziaria 11.12.2024
--------------	--	---

INDICE

- 1) Scopo
- 2) Generalità
- 3) Campo di applicazione
- 4) Responsabili
- 5) Regole

1. SCOPO

Creazione, all'interno del processo della gestione finanziaria e di tesoreria, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del d.lgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Corruzione e concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità
- Reati societari (ivi inclusa la corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.)
- Riciclaggio, autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

2. GENERALITA'

Modello Organizzativo ex DLgs 231/01- Parti Speciale A, C e D.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Attività finanziarie relative a:

- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione dei fondi dell'azienda
- Impiego di disponibilità liquide

4. RESPONSABILITA'

Organo Amministrativo
Operations
Vendite
Acquisti

5. REGOLE

La funzione responsabile della gestione di tesoreria deve definire e mantenere aggiornata, in coerenza con la politica creditizia dell'ente e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile, una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti.

Il vertice aziendale deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e le forme e fonti di copertura e ne dà evidenza in reports specifici.

Il vertice aziendale deve autorizzare l'assunzione di passività a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione.

Il vertice aziendale deve definire gli investimenti finanziari a medio e lungo termine avvalendosi, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE, e ne dà evidenza in reports specifici.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 08 Attività finanziaria 11.12.2024
--------------	--	---

Il vertice aziendale deve autorizzare gli investimenti finanziari a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione, in aderenza agli indirizzi politici e strategici dell'ente.

La funzione preposta deve registrare e aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni debitorie.

La funzione preposta deve verificare costantemente l'efficienza e la regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente ai pagamenti.

La funzione preposta deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni creditorie.

La funzione preposta deve controllare, per ogni incasso, l'esistenza della documentazione giustificativa.

La funzione preposta deve accertare costantemente la corretta contabilizzazione e l'effettivo versamento nei fondi dell'ente di tutti i valori ricevuti, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente agli incassi.

La funzione preposta deve accertare che siano effettuate, periodicamente, riconciliazioni bancarie, da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e di chi ha contabilizzato.

La funzione preposta deve analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento, e ne dà evidenza al vertice aziendale per l'assunzione delle decisioni in merito.

La funzione preposta deve: controllare le condizioni applicate ed i vincoli di garanzia, controllare le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione, verificare il corretto impiego delle fonti, adottare idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento.

La funzione preposta deve: analizzare e valutare l'investimento finanziario, verificare il rispetto delle norme di legge e statutarie.

La funzione preposta deve: adottare idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale, custodire i titoli in luoghi protetti e controllati con accesso limitato alle funzioni autorizzate, gestire, correttamente ed economicamente, i titoli rappresentativi degli investimenti finanziari, nel rispetto delle norme di legge e delle regole del mercato mobiliare.

Tutti i contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari, anche derivati, (ad es. contratti di forward rate agreement, swap, opzione, etc.) possono essere stipulati solo in virtù di delibera dell'Organo Amministrativo le relative operazioni devono transitare sui conti correnti dell'ente.

Il parere preventivo dell'Organo di Vigilanza ha come oggetto esclusivo l'eventuale rischio da reato connesso all'operazione e non può in alcun modo investire l'opportunità economico finanziaria dell'operazione stessa.

Il nozionale di riferimento non può essere superiore all'indebitamento medio calcolato sull'anno precedente.

E' vietato stipulare contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari con istituti di credito/intermediari finanziari aventi sede in paradisi fiscali.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 08 Attività finanziaria 11.12.2024
--------------	--	--

L'Organo Amministrativo deve, entro il 31 dicembre di ogni anno, rendicontare all'Organo di Vigilanza in merito alle predette operazioni finanziarie producendo a tal fine tutta la relativa documentazione (contratti, estratti conto bancari, etc.).

L'Organo di Vigilanza può richiedere all'istituto di credito/intermediario finanziario il prospetto analitico relativo alle operazioni su strumenti finanziari.

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 09 Partecipazione a gare 11.12.2024
--------------	--	--

INDICE

- 1) Scopo
- 2) Generalità
- 3) Campo di applicazione
- 4) Responsabili
- 5) Regole

1. **SCOPO**

Questa procedura regola l'attività dell'azienda ogni qual volta si trovi a partecipare a gare, al fine di prevenire i seguenti reati:

- Corruzione
- Concussione
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Truffa aggravata

2. **GENERALITA'**

Modello Organizzativo – Parte speciale A

3. **CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente procedura si applica alla gestione delle gare.

4. **RESPONSABILITA'**

- Organo Amministrativo
- Operations
- Vendite

5. **REGOLE**

Quando viene individuato il bando, il responsabile di funzione aziendale deve preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti richiesti nel bando di gara in capo all'azienda.

A questo punto, se sono presenti tutti i requisiti, forma un fascicolo completo del bando e di tutta la documentazione raccolta a dimostrazione della presenza dei requisiti medesimi.

Il plico così formato viene sottoposto all'esame dell'Organo amministrativo.

Il responsabile di funzione avvia il procedimento.

La bozza delle offerte deve essere sottoscritta da tutti coloro che hanno contribuito alla loro stesura e, prima della redazione definitiva, deve essere sottoposta al vaglio dell'Organo amministrativo che, verificatane la regolarità e completezza, appone la firma e dispone l'invio.

Inoltre, è vietato promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a direttori, dirigenti, funzionari di Pubbliche Amministrazioni, salvo che si tratti di

a.i.gen. SRL	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/01	PROC. 09 Partecipazione a gare 11.12.2024
--------------	--	---

doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi, costumi o attività legittimi, da cui possa conseguire per l'azienda un indebito o illecito interesse o vantaggio.

L'azienda raccomanda che i dirigenti, i dipendenti e i terzi che agiscono nell'interesse e a vantaggio dell'azienda, qualora ricevano, direttamente o indirettamente, richieste di denaro o altre utilità da parte di direttori, dirigenti, funzionari della P.A., non devono dare seguito alla richiesta e devono informare tempestivamente il proprio superiore e l'Organismo di Vigilanza per la valutazione degli opportuni provvedimenti da prendere.

E' vietato esibire e/o produrre documentazione/dati falsi e/o alterati ovvero omettere informazioni dovute.

Tutti i rapporti con i dirigenti, funzionari ed il personale della stazione appaltante, con esclusione di quelli di mera rappresentanza, possono essere gestiti esclusivamente dalle funzioni aziendali appositamente incaricate o istituzionalmente preposte, nel rispetto del principio di separazione dei compiti e dei poteri (esecuzione, autorizzazione e controllo) e, comunque, nei limiti delle competenze e dei poteri conferiti a ciascuno sulla base di procure e/o deleghe di funzioni.

In particolare, il soggetto responsabile della gestione delle gare non può, da solo e liberamente:

- sottoscrivere la relativa documentazione e/o approvare l'offerta che ha definito;
- accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- effettuare transazioni sul credito;
- concedere qualsivoglia utilità.

A tal fine per le suddette attività è sempre necessaria l'autorizzazione/approvazione dell'Organo Amministrativo.

I soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività di partecipazione a gare devono, inoltre, assicurare, per quanto possibile, una adeguata tracciabilità dei processi decisionali ed autorizzativi, delle fonti e degli elementi informativi.

A tal fine, i suddetti soggetti (ciascuno per quanto di propria competenza) devono:

- conservare le evidenze documentali afferenti le rispettive fasi di operatività;
- segnalare eventuali anomalie/problematiche sorte durante lo svolgimento dell'attività ai responsabili dell'area di rischio.

Relativamente alle gare ad evidenza pubblica finalizzate al conseguimento di finanziamenti, agevolazioni, contributi da parte dello Stato, Enti Pubblici o della Unione Europea:

- è vietato esibire o produrre, all'organismo, nazionale o comunitario, competente al rilascio del provvedimento di concessione del finanziamento, contributo, sovvenzione o simili, documenti o dati falsi e/o alterati, ovvero omettere informazioni dovute.
- è vietato destinare, in tutto o in parte, somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di finanziamento, contributo, sovvenzione o simili, a scopi diversi da quelli cui erano destinati.

a.i.gen. SRL	PARTI SPECIALI	Prima edizione 11.12.2024	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13

del Regolamento EU 679/2016 (GDPR)

Rivolta a chi faccia segnalazioni ai sensi della normativa sul c.d. Whistleblowing e della relativa procedura aziendale adottata da

a.i.gen. S.r.l.

Aggiornamento: 06 dicembre 2024

La presente informativa descrive i trattamenti effettuati a partire dal canale di segnalazione delle violazioni di illeciti e irregolarità introdotto dall'art. 2 co. 1 L. 179/2017 (cd. "whistleblowing").

1. Titolare del trattamento

- 1.1. Titolare del trattamento è a.i.gen. S.r.l., con sede in Milano, piazza della Repubblica, 10.
- 1.2. Dati di contatto: e-mail: dpo@aigen.it

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

- 2.1. Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile, ai sensi dell'art. 38 par. 4 GDPR, per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali degli interessati e all'esercizio dei diritti, ai seguenti recapiti: e-mail: dpo@aigen.it

3. Finalità e base giuridica del trattamento, natura del conferimento

- 3.1. I trattamenti saranno effettuati per la gestione del procedimento di whistleblowing in conformità alla vigente normativa, procedere alla verifica della fondatezza del fatto segnalato, all'adozione dei provvedimenti conseguenti, alla tutela in giudizio di un diritto ed alla risposta ad un'eventuale richiesta dell'Autorità giudiziaria. Il procedimento di whistleblowing viene effettuato da chi segnali (in avanti, il segnalatore) mediante i canali predisposti dall'azienda e secondo la procedura messa a disposizione del segnalatore senza che questi ne faccia apposita richiesta.
- 3.2. La base giuridica del trattamento risiede, rispetto alla segnalazione da fatta dal segnalatore, nel legittimo interesse del titolare del trattamento e nell'adempimento degli obblighi di legge.
- 3.3. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del procedimento di whistleblowing e per tutti gli adempimenti successivi.

4. Destinatari dei dati personali

- 4.1. I dati personali potranno essere resi accessibile esclusivamente ai soggetti che abbiano un ruolo previsto nella gestione del procedimento di whistleblowing (membri degli organismi aziendali, anche esternalizzati, preposti, e soggetti da questi specificamente individuati, consulenti esterni, fornitori di piattaforme per le segnalazioni). Tali soggetti sono vincolati da un dovere di riservatezza.
- 4.2. Potranno avere accesso ai dati personali, per finalità strettamente tecniche ed attinenti alla gestione dei canali di segnalazione, i fornitori degli eventuali servizi per la gestione della segnalazione, che agiranno in qualità di responsabili del trattamento sulla base di specifiche istruzioni fornite dal titolare.
- 4.3. Potranno avere accesso ai dati ed informazioni raccolte anche l'Autorità giudiziaria, l'Autorità pubblica e, in generale, tutti i soggetti a cui la comunicazione debba essere effettuata in forza di una legge.
- 4.4. I dati personali non saranno comunicati a soggetti diversi da quelli sopra individuati, né saranno diffusi.
- 4.5. I dati non saranno trasferiti a Paesi extra-Ue.

5. Periodo di conservazione

a.i.gen. SRL	WHISTLEBLOWING	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

5.1. I dati personali potranno essere conservati per un periodo di tempo limitato al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, che decorre dalla data dell'esito finale della procedura di segnalazione.

5.2. In riferimento alle segnalazioni che non rientrano nel procedimento di whistleblowing, saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla segnalazione; in riferimento alle segnalazioni archiviate internamente a seguito di istruttoria interna, cinque anni come sopra descritto; in riferimento alle segnalazioni fondate, 5 anni dalla chiusura del piano delle azioni correttive e comunque per tutto il periodo necessario allo svolgimento di eventuali procedimenti scaturenti dalla segnalazione.

5.3. È fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione imposto dalla legge o necessario alla tutela di un diritto.

6. Diritti degli interessati

6.1. Il segnalatore potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa agli artt. da 15 a 22 GDPR rivolgendosi al titolare ad uno dei punti di contatto indicati nella presente informativa. Tali diritti non possono essere esercitati dagli interessati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalatore. L'esercizio di tali diritti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore; potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato. In tale caso, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità previste dall'art. 160 D. Lgs. 196/2003.

6.2. Il segnalatore potrà esercitare il diritto di reclamo previsto dall'art. 77 GDPR.

a.i.gen. SRL	WHISTLEBLOWING	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

WHISTLEBLOWING – Segnalazione di illeciti aziendali

INFORMATIVA GENERALE

sul canale di segnalazione interna

per i soggetti che intrattengono rapporti lavorativi con

a.i.gen. S.r.l. e le società da questa controllate

1. Premessa.

- a) La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con a.i.gen. S.r.l. e le società da questa controllate (le Società del Gruppo o le Società) e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.
- b) La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.
- c) L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:
 - i. pubblicazione sul sito di ciascuna società così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori somministrati dipendenti delle Società del Gruppo;
 - ii. affissione nelle bacheche aziendali di tutte filiali della Società;
 - iii. pubblicazione sulla bacheca online delle piattaforme cloud in uso al personale delle Società.
- d) Le Società del Gruppo si riservano il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.

2. Canale di segnalazione.

- a) Il canale di segnalazione (denominato Portale Whistleblowing o similmente) deve intendersi di tipo interno ex. Art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta.
- b) Attraverso il Portale Whistleblowing, raggiungibile tramite link nel footer dalla home page di ciascuna società, a disposizione dei dipendenti e degli altri aventi diritto, il soggetto vittima di un illecito aziendale o un soggetto terzo che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il proprio caso, in forma completamente anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima.
- c) La segnalazione verrà tempestivamente gestita da un addetto opportunamente formato per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

3. Soggetti legittimati.

- a) Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali tutti i soggetti elencati all'art.3 del D.Lgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:
 - i. dei dipendenti delle Società (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati);
 - ii. di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengano rapporti con le Società.

4. Estensione della tutela.

- a) La tutela dei segnalanti è garantita:

a.i.gen. SRL	WHISTLEBLOWING	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- i. nel caso dei lavoratori dipendenti, durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova; inoltre, è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- ii. nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con le Società, per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

5. Tipo di segnalazioni ammesse.

- a) Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.
- b) A titolo esemplificativo, questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio alle Società, quali ad esempio:
 - i. comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
 - ii. comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - iii. comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);
 - iv. comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse delle Società;
 - v. comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

6. Iter procedurale.

- a) Il soggetto che intende fare una segnalazione accede al portale delle segnalazioni raggiungibile al link indicato al punto 2 sopra. Nella footer della homepage di ciascuna Società è altresì disponibile l'informativa privacy specifica per le attività di whistleblowing.
- b) Il segnalante accede quindi ad un modulo preimpostato che consente di descrivere e tipizzare il caso ed effettuare la segnalazione in forma completamente anonima o fornendo riferimenti personali sia del segnalatore, sia degli eventuali soggetti che hanno posto in atto condotte illecite.
- c) Il segnalante ha facoltà di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito.
- d) Una volta finalizzato l'invio:
 - i. al segnalante viene indicato il numero di caso e viene raccomandata l'annotazione dello stesso in quanto solo attraverso il numero di caso il segnalante potrà seguire gli aggiornamenti e gli esiti riguardanti la sua segnalazione accedendo sul portale whistleblowing e cliccando su [segui il tuo caso](#);
 - ii. al soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni, che per le Società è l'Organismo di Vigilanza in carica, arriva contestualmente una notifica via e-mail sull'indirizzo whistleblowing@aigen.it circa la presenza di una nuova segnalazione.
 - iii. Entro il termine di 7 (sette) giorni la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante può avere il riscontro di questo attraverso un messaggio di avviso di ricevimento pubblicato all'interno del portale, accedendo nella sezione che consente di seguire gli sviluppi della segnalazione effettuata.
 - iv. L'OdV, in quanto gestore delle segnalazioni, attraverso il portale whistleblowing, può interfacciarsi con il segnalante attraverso un sistema di messaggistica dedicato.

a.i.gen. SRL	WHISTLEBLOWING	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- v. Anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale inidoneo, può essere fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento.
- e) Alternativamente, il soggetto che non possa accedere al canale sopra descritto potrà inviare all'indirizzo odv@aigen.it una email ordinaria, avendo cura di farlo, a propria esclusiva responsabilità, da un indirizzo mittente che non sia riconducibile alla sua persona e che quindi sia, preferibilmente, creato appositamente per lo specifico scopo, non abbia riferimenti alla persona del segnalante ed ai suoi nome, cognome ed altri elementi identificativi né nel nome utente né nei dati del mittente che compaiono al destinatario di una email, ed utilizzata tramite browser anonimi o sistemi quali virtual private network e simili, al fine di evitare il tracciamento dell'invio. Tuttavia, tale canale email è sconsigliato dalle Società ed ogni responsabilità sul suo utilizzo e sulla tutela dell'anonimato del segnalante è rimessa a questi ed al suo aver, in proprio, approntato mezzi idonei allo scopo. Resta inteso che ciascuna Società darà luogo alla gestione del caso utilizzando, per quanto possibile ed applicabile, gli accorgimenti e gli step predisposti per il caso dell'utilizzo del portale.

7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

- a) Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi.

- a) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023, ciascuna Società osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

a.i.gen. SRL	WHISTLEBLOWING	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

a.i.gen. S.r.l.

Procedura di gestione delle segnalazioni degli illeciti ai sensi della normativa sul c.d. Whistleblowing

La presente procedura disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni degli illeciti in oggetto nell'ambito delle attività di prevenzione della commissione dei medesimi. Riferimento è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da a.i.gen. S.r.l. e dalle società da questa controllate (le Società).

Per consentire l'effettuazione di tali segnalazioni, le Società hanno adottato un canale web, raggiungibile tramite link posto nella homepage del sito. Per questo, si rimanda all'apposito materiale informativo a disposizione degli aventi diritto.

Segnalazioni rilevanti.

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno della Società.

La segnalazione può riguardare:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- Condotte in violazione del Codice Etico;
- Condotte suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale a società o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società;
- Violazioni del Modello 231 o dei Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- Le situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – possano mettere a rischio l'Ente;
- Tutti quei comportamenti che, pur non assumendo ancora rilevanza penale, sono prodromici alla commissione di reati di cui al D.lgs. 231/2001, ovvero sintomatici della volontà di eludere o comunque di violare il Modello Organizzativo o il Codice Etico da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per Società ai sensi del Decreto;

Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

I comportamenti oggetto di Segnalazione: possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto alla violazione medesima; possono riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione; sono idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale all'Ente.

a.i.gen. SRL	WHISTLEBLOWING	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Ai sensi della normativa di riferimento, inoltre, costituiscono oggetto di segnalazione le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni riscontrate; le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precise e concordanti; fondati sospetti.

Contenuto delle segnalazioni

Il Whistleblower è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire all'ODV o chiunque sia designato quale Gestore dei Flussi di Segnalazione, di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione; posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda; chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione; l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti; oggetto di segnalazione; l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Con riguardo alle segnalazioni anonime, saranno prese in considerazione anche le comunicazioni non sottoscritte che risultino manifestamente fondate e dalle quali emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

La segnalazione può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata.

La segnalazione deve fornire in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività.

Le segnalazioni prive di fondamento, fatte al solo scopo di danneggiare o comunque recare pregiudizio agli organi e/o ai dipendenti di Società, ferme restando le fattispecie di responsabilità penale e di responsabilità extracontrattuale, non saranno prese in alcuna considerazione. Del pari, non saranno prese in considerazione le segnalazioni offensive o che contengano un linguaggio ingiurioso o comunque incivile e insolente. La segnalazione viene ricevuta dall'Organismo di Vigilanza e da questi gestita mantenendo la riservatezza nei confronti del segnalante.

La tutela dell'anonimato è garantita ad eccezione dei casi in cui: la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge; l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.).

Verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

L'Organismo di Vigilanza, ricevute le segnalazioni, effettua le seguenti attività:

- Riscontro entro 7 giorni.

- Avvio dell'istruttoria. Il procedimento dovrà perfezionarsi entro 3 mesi data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

a.i.gen. SRL	WHISTLEBLOWING	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

- Analisi della documentazione ricevuta dal segnalante e prima valutazione circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare ulteriori approfondimenti. In particolare, la valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, con esclusione dei casi in cui la completa genericità delle segnalazioni non consenta nemmeno di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete. In quest'ultimo caso si determinano i presupposti per l'archiviazione; re-indirizzamento di eventuali segnalazioni pervenute ma che non rientrano nel proprio perimetro di valutazione, senza quindi compiere alcuna valutazione di merito preliminare; in caso di segnalazione precisa e circostanziata, valutazione delle azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi e aziendali vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno della segnalazione (es. richiedere approfondimenti gestionali, avviare un intervento di audit, ecc.). In tale fase vengono identificate le funzioni competenti, definite caso per caso in relazione all'oggetto della segnalazione, da coinvolgere per lo svolgimento delle ulteriori verifiche e conseguenti relative decisioni. Tali funzioni devono fornire la massima collaborazione all'OdV nell'ambito dell'attività compiuta; informare il segnalante sugli sviluppi del procedimento, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute.

Nel caso in cui l'OdV decida di non dare seguito alla segnalazione, dovrà fornire al segnalante per iscritto le motivazioni sottese al provvedimento di archiviazione.

- Provvedimenti.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà: ad informare tempestivamente il Consiglio Direttivo l'Organo di Vertice sollecitando -se del caso- la presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria competente o -comunque l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società; a comunicare l'esito dell'accertamento all'Organo Amministrativo, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Gestore alternativo

Al fine di garantire l'indipendenza gerarchico-funzionale e l'imparzialità di giudizio dell'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, qualora la segnalazione coinvolga l'Organismo di Vigilanza stesso, spetterà all'Organo Amministrativo, che determinerà in merito al soggetto che dovrà valutare la segnalazione. Il destinatario alternativo è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi attribuiti al Destinatario dalla presente Procedura, nel rispetto delle previsioni del Decreto Whistleblowing.

Conservazione dei documenti

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo l'OdV deve assicurare: la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione; la conservazione, in appositi archivi, della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti; la conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di 5 anni dalla ricezione e comunque per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Le attività di cui sopra vengono gestite in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in aderenza ai regolamenti interni in materia, così come indicato all'Art. 13 del Decreto.

Tutela del segnalante.

Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e/o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene

a.i.gen. SRL	WHISTLEBLOWING	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione, in linea con quanto disposto, in via generale, dall'Art. 12 del Decreto.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento, oltre che le sanzioni derivanti dal Sistema Disciplinare del Modello Organizzativo adottato dall'Ente.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Misure di protezione.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati "Segnalanti", ai fini del Decreto, le seguenti categorie: Lavoratori subordinati ed autonomi; Dipendenti di PA o di Enti Pubblici Economici; Collaboratori, liberi professionisti e consulenti. La protezione dei Segnalanti di cui al presente paragrafo si estende anche ad altre categorie di soggetti direttamente connesse al segnalante. In particolare: i c.d. "facilitatori"; le persone del medesimo contesto lavorativo, legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del segnalante che hanno con quest'ultimo un rapporto corrente ed abituale. Le misure di protezione di cui al presente paragrafo si fondano su: Divieto di ritorsione e protezione dalle ritorsioni; Misure di sostegno.

Ai sensi della normativa applicabile, la "ritorsione" è definita come: "Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta un danno ingiusto". Costituiscono ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

a.i.gen. SRL	WHISTLEBLOWING	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	-----------------------	------------------------------	--

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'OdV che, valuta la sussistenza degli elementi e segnala l'ipotesi di ritorsione: al responsabile del dipartimento Risorse Umane; alle autorità competenti (Ispettorato del Lavoro)

Responsabilità del whistleblower

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del Whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

In ogni caso, la violazione della presente procedura, nonché la commissione di ipotesi di ritorsione consumate o tentate, corrisponde all'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

Divulgazione pubblica.

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni: la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

A.I.GEN.
ADVANCED INTELLIGENCE GENERATION
S.R.L.

CODICE ETICO

File	A.I.GEN. S.R.L. – Codice Etico231		
Approvazione	ORGANO AMMINISTRATIVO	Data: 11.12.2024	Prima edizione
Revisioni			

1. INTRODUZIONE

A.I.GEN. ADVANCED INTELLIGENCE GENERATION S.R.L. (in avanti, anche **A.I.GEN.** o la **Società** o l'**Ente**) ha promosso e attuato all'interno del Gruppo societario del quale è a capo e nello svolgimento delle attività aziendali del gruppo la sensibilità verso l'etica nei comportamenti e nell'attività lavorativa, considerando la correttezza nelle relazioni interne ed esterne criterio fondamentale al quale uniformare ogni azione.

Tali principi sono contenuti nel presente Codice Etico del quale la Società, da un lato auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione e, dall'altro lato, esige l'osservanza e l'applicazione da parte di ogni individuo che operi per conto del Gruppo o che venga in contatto con lo stesso, prevedendo altresì l'applicazione di sanzioni disciplinari e contrattuali per le eventuali violazioni.

a.i.gen. srl	CODICE ETICO	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	---------------------	------------------------------	--

Il Codice Etico è dunque un insieme di principi e linee guida che sono pensate per ispirare le attività dell'ente ed orientare il comportamento non solo dei suoi dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali l'Ente entra in contatto nel corso della sua attività, con l'obiettivo di far sì che ad efficienza ed affidabilità si accompagni anche una condotta etica.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono vincolanti, per ciascuna società del Gruppo, per l'organo amministrativo (in avanti, l'**Organo Amministrativo**), per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con le società del Gruppo (in avanti, i **Dipendenti**) e per tutti coloro che operano per essa, quale che sia il rapporto che li lega alle stesse (a titolo esemplificativo, consulenti, agenti, intermediari e lavoratori a progetto, collettivamente di seguito anche denominati **Collaboratori**). Ogni impegno, proposito e diritto qui contenuti e riferiti alla sola Società sono da intendersi estesi a tutte le società del Gruppo.

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento che i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti ad osservare.

La Società si impegna a richiedere a tutti coloro che agiscono per essa stessa il mantenimento di una condotta in linea con i principi generali del presente Codice Etico, a tal fine diffondendone il contenuto a quanti entrino in relazione con la medesima.

La Società considera l'osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti, per i Dipendenti, dai rapporti di lavoro subordinato anche ai sensi dell'articolo 2104 del Codice Civile e, per i Collaboratori e le altre controparti contrattuali (clienti, fornitori, partner), dai rispettivi regolamenti contrattuali.

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

3. PRINCIPI E CRITERI DI CONDOTTA GENERALI

La Società, nello svolgimento della propria attività e di quella delle società del Gruppo, si ispira ai principi etici di seguito enunciati, dei quali richiede l'osservanza da parte dei soggetti coinvolti in detta attività.

3.1 Legalità

Tutti i destinatari del presente documento sono tenuti al rispetto della normativa vigente, del Codice Etico e delle norme interne aziendali messe a disposizione; in nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Ente può giustificare un operato non conforme alle stesse.

3.2 Lealtà

Tutte le attività, interne ed esterne, devono essere improntate alla massima lealtà ed integrità, operando con senso di responsabilità, in buona fede, stabilendo rapporti corretti, nonché tendendo alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio dell'Ente.

3.3 Trasparenza e tutela della concorrenza

Tutte le azioni e le relazioni devono essere effettuate garantendo correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività dell'informazione. È riconosciuto il valore della concorrenza libera, aperta e leale. Vengono respinte le pratiche anticoncorrenziali, consistenti tanto in accordi illeciti quanto in comportamenti vessatori e indebiti ed in abusi di posizione.

3.4 Imparzialità

L'Ente, nelle relazioni sia interne che esterne, evita qualsiasi forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e sindacali e credenze religiose.

3.5 Diligenza e professionalità

L'Organo Amministrativo ed i Dipendenti svolgono diligentemente le proprie prestazioni professionali, operando nell'interesse di ciascuna società del Gruppo e perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza.

a.i.gen. srl	CODICE ETICO	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	---------------------	------------------------------	--

3.6 Riservatezza delle informazioni

Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, il Gruppo assicura la riservatezza dei dati personali e delle informazioni riservate di cui viene in possesso.

Le informazioni acquisite dai Dipendenti e Collaboratori appartengono all'Ente medesimo e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione.

È obbligo di ogni destinatario del presente Codice Etico assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Ciascuna società del Gruppo si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti ed ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni esterne, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai Dipendenti e Collaboratori durante il loro lavoro appartengono a ciascuna società del Gruppo e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore. Il trattamento dei dati acquisiti deve avvenire nel rispetto della normativa e degli accordi vigenti.

3.7 Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile

L'ambiente è un bene primario che l'ente si impegna a salvaguardare. Le attività sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione e di tutela dell'ambiente.

I Dipendenti e Collaboratori, nell'ambito, rispettivamente, delle proprie mansioni e delle proprie attribuzioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi e dei terzi.

4. CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE

Il Gruppo riconosce il valore delle risorse umane, attraverso la tutela della loro integrità fisica e morale e favorendo un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali.

I Dipendenti interagiscono fra loro evitando ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali e tenendo una condotta improntata al rispetto della buona educazione.

Le relazioni tra i Dipendenti sono improntate al rispetto della persona in quanto tale e dell'attività da essa svolta all'interno dell'organizzazione. Il Gruppo non tollera richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge o contro il Codice Etico o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali o personali di ciascuno.

Ciascuna società del Gruppo assicura ai propri Dipendenti condizioni di lavoro sicure, salubri e tutela l'integrità fisica e morale dei Collaboratori.

Ciascuna società del Gruppo adotta e mantiene adeguati sistemi di gestione volti a identificare, prevenire e reagire a possibili situazioni di rischio, per garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale.

4.1 Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze specifiche di ciascuna società del Gruppo, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il Dipendente/Collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale.

Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto, secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

4.2 Politiche di gestione delle risorse umane

a.i.gen. srl	CODICE ETICO	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	---------------------	------------------------------	--

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, anche per l'accesso a ruoli o incarichi diversi, sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle risorse.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

Ciascuna società del Gruppo ritiene fondamentale che, sul lavoro, sia garantito il rispetto dei diritti umani e la tutela della dignità individuale, essendo quindi vietata qualsivoglia forma di sfruttamento del lavoro ed, in particolare, del lavoro minorile. La Società si impegna, con riguardo al lavoro minorile, a non assumere lavoratori di età inferiore a 15 anni, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Convenzione sull'età minima del 1973.

Il rispetto di questi divieti e garanzie è vincolante e richiesto dalla Società anche a tutti i propri fornitori, siano essi operanti in Italia o all'estero. Il mancato rispetto costituisce ipotesi di risoluzione espressa e di diritto del rapporto contrattuale vigente con ciascuna società del Gruppo, sempre salvi i danni.

Ciascuna società del Gruppo si impegna per il rispetto e il sostegno dei diritti umani dei suoi collaboratori, delle comunità in cui opera e dei suoi partner commerciali, come stabilito dalle norme riconosciute a livello internazionale, compresa la Dichiarazione Universale dell'ONU sui Diritti Umani e i Principi Guida dell'ONU su Aziende e Diritti Umani. Non impiega le persone contro la loro volontà, né le priva dei loro diritti tutelati.

4.3 Valorizzazione delle risorse umane.

Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita. Le funzioni competenti, e tutti i responsabili rispetto ai propri collaboratori, devono pertanto:

- selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i Dipendenti o Collaboratori senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni;
- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un Dipendente o Collaboratore.

4.4 Tutela della privacy

La privacy dei Dipendenti e dei Collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. È esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.

4.5 Conflitto di interesse

Ogni Dipendente/Collaboratore di ciascuna società del Gruppo è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'Ente o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'Ente in linea con gli aspetti tecnici della professione svolta e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico. Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente comunicata da ogni Dipendente/Collaboratore al proprio responsabile ed all'Organismo di Vigilanza. In particolare, tutti i Dipendenti e Collaboratori di ciascuna società del Gruppo sono tenuti ad evitare conflitti di interessi tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di ciascuna società del Gruppo.

4.6 Cultura della sicurezza e tutela della salute

Ciascuna società del Gruppo si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i Dipendenti e Collaboratori.

a.i.gen. srl	CODICE ETICO	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	---------------------	------------------------------	--

Tutti i Dipendenti e Collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

La responsabilità di ciascun Destinatario nei confronti dei propri collaboratori e colleghi impone la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio a tutela della sicurezza propria ed altrui. Ogni Destinatario deve attenersi alle istruzioni ed alle direttive fornite dai soggetti ai quali l'Ente ha delegato l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.

4.7 Molestie sul luogo di lavoro

Ciascuna società del Gruppo intende improntare la propria attività al poter contribuire a creare percorsi e regole socioculturali che aumentino la consapevolezza ed il rispetto per le pari opportunità. Desidera assicurare un ambiente di lavoro corretto e professionale a tutte le sue lavoratrici e a tutti i suoi lavoratori e condanna discriminazioni e molestie di ogni genere, comportamenti non professionali, epiteti inappropriati o dispregiativi, insulti, minacce o scherni. A tal fine tutti i lavoratori si impegnano ad adottare comportamenti improntati al rispetto degli interlocutori, anche in termini di cortesia e professionalità. Ciò vale qualunque sia la tipologia di rapporto instaurato ed il ruolo ricoperto: dipendenti a tempo indeterminato e determinato, collaboratori, stagisti, terze parti, consulenti, etc.

Le molestie sessuali, in particolare, sono atti di discriminazione e consistono in ogni comportamento a connotazione sessuale espresso in forma fisica, verbale o non verbale, che sia indesiderato, che abbia lo scopo o comunque l'effetto di violare la dignità e la libertà della persona che lo subisce e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. La Società considera particolarmente gravi le molestie sessuali quando: implicitamente o esplicitamente sono utilizzate al fine di esercitare pressione in caso di assunzione di un/a lavoratore/lavoratrice, o in caso di decisioni che riguardano il suo futuro professionale; hanno lo scopo o l'effetto di interferire irragionevolmente con le performance professionali del/la dipendente o di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo per lo stesso. La molestia sessuale si configura anche laddove il comportamento dell'autore non sia accompagnato da ricatto o minacce, ma sia indesiderato per chi lo subisce. Anche un singolo atto isolato, non ripetuto, costituisce molestia sessuale. In generale, sono forme di molestia o discriminazione sessuale: allusioni sessuali, epiteti sessuali o razziali, insulti o commenti denigratori, scherni volgari, minacce, proposte o suoni volgari o d'insulto, immagini, fotografie e oggetti denigratori o volgari, gesti osceni, contatti fisici indesiderati di qualunque tipo. È considerata inoltre molestia qualsiasi iniziativa che rappresenti il fare o minacciare ritorsioni a seguito di una risposta negativa ad un approccio verbale e/o fisico.

L'accertamento di una molestia comporta l'irrogazione di sanzioni lavoristiche quali la sospensione, l'allontanamento dal luogo di lavoro, il licenziamento, sempre salvi i danni.

5. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI

5.1 Rapporti con i collaboratori e con i consulenti

Nell'ambito delle relazioni con i Collaboratori, i destinatari del Codice Etico sono tenuti a:

- valutare attentamente l'opportunità di ricorrere alle prestazioni dei Collaboratori esterni;
- selezionare controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto;
- ottenere la cooperazione dei Collaboratori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità della prestazione e costo;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- richiedere ai Collaboratori di attenersi ai principi del Codice Etico e includere nei contratti apposita previsione;
- operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

5.2 Rapporti con i clienti

a.i.gen. srl	CODICE ETICO	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	---------------------	------------------------------	--

Nell'ambito delle relazioni con imprese e lavoratori, l'Organo Amministrativo, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a:

- sviluppare e mantenere con essi favorevoli e durature relazioni, improntate alla massima efficienza, collaborazione e cortesia;
- rispettare impegni ed obblighi assunti nei loro confronti;
- fornire informazioni accurate, complete, veritiere e tempestive;
- elaborare comunicazioni ispirate a criteri di semplicità, chiarezza e completezza;
- richiedere agli stessi di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti apposita previsione;
- operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto;
- creare e mantenere luoghi e contesti, fisici e virtuali, salubri e sicuri per la salute e l'incolumità dei propri clienti e del relativo personale, nonché a porre in essere ogni azione specifica che, al ricorrere di un evento potenzialmente pregiudizievole, possa essere idonea ad evitare o, comunque, limitare al massimo, le conseguenze negative.

5.3 Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca di un giusto vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà, all'imparzialità e al riconoscimento della professionalità e competenza dell'interlocutore.

Ciascuna società del Gruppo si impegna a richiedere ai propri fornitori e Collaboratori il rispetto di principi comportamentali corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari. A tal fine, i fornitori sono informati dell'esistenza del Codice Etico 231 e dei relativi impegni prevedendo nei singoli contratti apposite clausole.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni in base a valutazioni obiettive circa competenze, competitività, qualità e prezzo.

I fornitori sono tenuti a:

- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- rispettare le condizioni contrattualmente previste;
- attenersi ai principi del presente Codice Etico;
- operare nell'ambito della normativa vigente in materia contrattuale, contributiva, di sicurezza e igiene del lavoro e di tutela ambientale;
- non utilizzare, nell'espletamento della propria attività, manodopera infantile o di persone non consenzienti.

5.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Organi di Vigilanza

Per Pubblica Amministrazione si deve intendere l'accezione più ampia che comprende tutti quei soggetti che possono essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

A titolo esemplificativo, nel concetto di Pubblica Amministrazione rientrano pubblici funzionari intesi quali organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti ed incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di autorità garanti e di vigilanza, di enti pubblici a livello internazionale, statale, locale, nonché di enti privati incaricati di pubblico servizio, concessionari di lavori pubblici o di pubblici servizi ed in generale soggetti privati assoggettati a disciplina pubblicistica.

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di ciascuna società del Gruppo.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i soggetti su menzionati sono riservate esclusivamente alle funzioni a ciò preposte ed al personale autorizzato, nel rispetto delle procedure interne.

Nell'ambito dei rapporti con tali soggetti i destinatari del Codice Etico si astengono dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati e

a.i.gen. srl	CODICE ETICO	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	---------------------	------------------------------	--

dal ricercare o instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza con l'obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, l'attività.

Il Gruppo ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa o offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

Omaggi o regalie sono consentiti solo se di valore modesto e, comunque, se non possano essere in alcun modo interpretati come strumento per ricevere favori illegittimi, e sempre previa esplicita autorizzazione dell'Amministratore Unico.

Qualsiasi Dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all'organismo interno preposto alla vigilanza sull'applicazione del Codice Etico 231, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.

5.5 Responsabilità sociale d'impresa

La Società considera la propria responsabilità sociale come un progetto di sviluppo sostenibile globale, che coinvolge tutti gli aspetti della vita aziendale, dal core business fino al coinvolgimento di tutti gli stakeholder con i quali interagiamo. Questo impegno discende direttamente dai nostri principi, espressi nel presente Codice Etico. Fare impresa secondo i criteri della responsabilità sociale significa voler mirare a realizzare un modello di impresa nuovo e innovativo che, ferma la propria mission, sia in grado di adottare criteri di eticità nella propria attività, sviluppando e sperimentando il dialogo con ogni categoria di stakeholder, perseguendo relazioni industriali innovative, estendendo il principio della responsabilità fino ad includere la catena di fornitura, ricercando strumenti indipendenti idonei alla verifica della responsabilità sociale delle scelte e dei comportamenti aziendali adottati, partecipando attivamente alle campagne promosse dalla società civile, collaborando ad iniziative orientate alla difesa dei diritti umani e alla promozione della cultura della responsabilità sociale d'impresa. La Società crede che la responsabilità sociale d'impresa sia prima di tutto cultura aziendale, il che si oggettiva nell'adozione di politiche, regolamenti, e strumenti volti a monitorare e promuovere l'eticità e la trasparenza dei processi verso l'interno e l'esterno, nonché nella promozione e salvaguardia delle conoscenze, competenze e sensibilità di ciascun collaboratore, stimulate ed alimentate attraverso momenti di formazione e condivisione. Il Gruppo impone ai propri stakeholder, inclusi clienti e fornitori, il rispetto totale delle previsioni del Codice Etico, la cui violazione costituisce ipotesi di risoluzione espressa e di diritto del rapporto contrattuale con ciascuna società del Gruppo.

6. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO 231

6.1 Violazioni

L'applicazione e il rispetto del Codice Etico 231 sono promossi e verificati dall'Organo Amministrativo, dai responsabili di funzione e dall'Organismo di Vigilanza di ciascuna società del Gruppo.

L'Organo Amministrativo ed i responsabili delle funzioni aziendali promuovono altresì le iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.

Qualsiasi violazione del Codice Etico può essere in qualunque momento segnalata all'Organismo di Vigilanza o, dai Dipendenti e Collaboratori, al responsabile di funzione con cui si relazionano, con l'impegno di quest'ultimi e dell'Organismo di Vigilanza ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Codice Etico rilevata in seguito ad altra attività di accertamento, sono tempestivamente valutate dall'Organismo di Vigilanza, che dovrà prontamente riferire all'Amministratore Unico per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

6.2 Sanzioni

Per i Dipendenti, l'osservanza delle norme del Codice Etico 231 costituisce parte essenziale delle proprie obbligazioni contrattuali. Pertanto, la loro violazione costituisce inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare e comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati in relazione alla gravità o recidività o al grado della colpa, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro ed al risarcimento dei danni.

a.i.gen. srl	CODICE ETICO	Prima edizione 11.12.2023	
--------------	---------------------	------------------------------	--

Le disposizioni del presente Codice Etico si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo, che sono tenuti a rispettarne i precetti. Le violazioni sono sanzionate con provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dal rispettivo ente di somministrazione del lavoro.

La violazione del Codice Etico 231 da parte dei fornitori, collaboratori, consulenti esterni e da altri destinatari diversi dai soggetti sopra menzionati, viene considerata come fatto grave, tale da poter determinare, nel caso in cui tale rapporto sia regolato da un contratto, la risoluzione del contratto, nel rispetto della legge e del contratto e fermi restando il diritto al risarcimento del danno e la possibilità che venga instaurato un giudizio penale nei casi in cui si configuri un'ipotesi di reato.
